

---

# DIRITTO PRIVATO

Testo: Istituzioni di diritto privato (Lener, Doria, Russo). A  
cura di © Sara Di Lullo



---

## PARTE I – CONCETTI GENERALI

### Cap. 1 – LE LEGGI CIVILI

**Diritto:** evoca l'idea di un complesso particolare di regole di comportamento (regole giuridiche) operanti in una società data, ad esempio di certe situazioni di **pretesa** di un soggetto nei confronti di altri soggetti.

**Diritto Privato** (forse meglio definito Diritto Civile, per tracciare la linea di confine dalle altre aree del diritto privato) è il complesso di regole che disciplinano i rapporti dei privati. Bisogna però fare una distinzione tra:

- **civil law** (diritto fondato sulla **legge**): il nostro sistema giuridico è un **sistema di diritto positivo**, cioè diritto **positum** (posto da un'autorità suprema), vuol dire che le regole derivano dalla legge la quale prevede ipotesi prefigurate in astratto, che è il prodotto dell'attività del potere legislativo costituzionalmente disciplinato. Il giudice nel risolvere le controversie si attiene ai casi previsti dalla legge.
- **common law** (diritto a **formazione giudiziaria**): i paesi anglosassoni hanno un sistema giudiziario che si basa prevalentemente su leggi non scritte e quindi consuetudinarie, partendo da casi concreti; il giudice nel risolvere le controversie si attiene ai modi di risoluzione di precedenti casi simili.

La **legge** (che nel suo significato più ampio può essere definita come relazione necessaria che nasce dalla natura delle cose) è un **discorso imperativo-prescrittivo** e corrisponde ad ogni documento normativo (**atto**) che pone regole di comportamento (**norme**

**giuridiche**), provenienti dagli organi dello Stato ai quali la Costituzione attribuisce una competenza normativa, che devono essere rispettate dalle persone alle quali sono indirizzate. La legge è; l'attività di interpretazione è rispetto al testo della legge, detto **documento legislativo**, e il risultato dell'interpretazione della legge è la **norma**.

La legge è destinata ad operare non rispetto ad individui singoli, ma rispetto ad individui organizzati in una società civile, implicitamente quindi deve tener conto del modo di essere della società civile a cui si rivolge, in quanto essa può ordinare i comportamenti ma non può sovrapporsi completamente ai valori correnti nella società civile nella quale intende operare. L'**ordinamento giuridico** è inteso sia come l'insieme delle norme giuridiche sia come l'insieme degli organi e delle istituzioni che le producono. Il **sistema giuridico** è inteso come l'insieme delle leggi e dei relativi significati.

Le **fonti del diritto**, tra cui rientra anche la legge, sono qualsiasi atto o fatto che produce norme giuridiche. L'**[art. 1 delle preleggi]** le pone in ordine gerarchico:

- 1) legge;
- 2) regolamenti; 3) norme corporative; 4) usi (consuetudini).

Essendo però il codice civile del 1942 ed essendo la Costituzione entrata in vigore nel 1948, tale articolo non la prevede come fonte del diritto, anche se effettivamente lo è (è la fonte del diritto per eccellenza che ha un carattere rigido e modificabile solo tramite un procedimento aggravato), insieme alle leggi costituzionali. Ad esse seguono i Trattati Internazionali e dopo i regolamenti e le direttive comunitarie. Quindi, la vera e propria **gerarchia** è:

- 1) Costituzione e leggi costituzionali;
- 2) Trattati internazionali, regolamenti e direttive comunitarie;
- 3) Legge ordinaria, decreti legislativi (atto emanato dal governo su delega del parlamento) e decreti legge (atto emanato dal governo sotto la propria responsabilità in casi di urgenza e necessità che deve essere convertito in legge entro sessanta giorni);
- 4) Regolamenti (atti costituenti espressione del potere normativo della pubblica amministrazione statale o di altri enti pubblici);
- 5) consuetudine.

Il **diritto pubblico** (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale) si occupa dell'organizzazione dello Stato, e dei rapporti tra i cittadini ed i pubblici poteri.

Il **diritto privato** è costituito dalle leggi che regolano l'attività dei cittadini e i loro reciproci rapporti.

Il **codice civile**, entrato in vigore nel **1942** e in gran parte scritto dal giurista **Filippo Vassalli**, è così diviso:

- **Disposizioni sulla legge in generale o preleggi:** hanno un campo di applicazione generale; sono premesse al codice ma non ne fanno effettivamente parte; disciplinano il codice civile delineandone i propri caratteri e i propri limiti;
- **Libro I: delle persone e della famiglia:** viene posta la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche specificando la tutela dei loro diritti; la persona fisica (persona umana) poi viene considerata nella sua collocazione all'interno di una famiglia; quindi questo Libro contiene la disciplina dei rapporti familiari;
- **Libro II: delle successioni:** regola i rapporti relativi alla persona fisica in relazione alla morte di una persona; con la legge 151/75 tale libro è stato modificato privilegiando la posizione ereditaria del nucleo familiare; qui è contenuta anche la disciplina di due contratti, ovvero divisione e donazione;
- **Libro III: della proprietà:** disciplina le relazioni delle persone con le cose e quindi con la ricchezza (più cose immobili);
- **Libro IV: delle obbligazioni:** è il libro centrale perché disciplina l'attività economica dei soggetti nei rapporti sociali; è contenuta la disciplina dei contratti in generale ma anche speciali, detti tipici;
- **Libro V: del lavoro:** disciplina quelli che erano un tempo due contratti speciali: contratto di lavoro e il contratto di società; - **Libro VI: della tutela dei diritti:** i quali concettualmente non possono essere raggruppati in una voce unitaria, in quanto sono ad esempio trascrizione, responsabilità patrimoniale, tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione, decadenza.

#### **Cap. 2 – IL DISCORSO LEGISLATIVO L'esperienza**

**giuridica** si articola fra due termini:

- 1) il **discorso legislativo** contenuto nei documenti normativi (leggi, Costituzione ecc.);
- 2) l'**attività** dei destinatari del discorso (giudice, soggetto giuridico) che hanno il compito di interpretare la legge conformando i propri comportamenti a quel significato, mediante l'applicazione della legge.

L'**[art. 15 prel.]**, rubricato **abrogazione delle leggi** (dove abrogazione significa che un atto legislativo pone fine all'efficacia di un atto legislativo precedente), stabilisce che le leggi possono solo essere abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore (**abrogazione espressa**) o per incompatibilità con le nuove disposizioni (**abrogazione tacita**).

Il discorso legislativo ha delle **caratteristiche insite**:

- è **impersonale**: discorso non attribuibile ad una figura, anche se a volte può accadere che una legge sia chiamata con il nome dell'autore della stessa,
- è **privo di contesto**,
- possiede un **linguaggio tecnico-giuridico**, non comune,
- **tutti i segmenti del discorso esistono tutti contemporaneamente** senza riferimento al tempo.

Il **significato del discorso** non può essere dato dal mero significato delle parole ma dalle condizioni di significanza dello stesso discorso. Queste **condizioni di significanza** sono:

- la **precognizione** dell'operatore giuridico che conosce le chiavi di interpretazione del discorso (da qui il paradosso "per interpretare bisogna aver già interpretato");
- il **sistema** delle leggi, ovvero il fatto che ogni segmento di discorso non è indipendente e trova significato nel complesso sistema in cui è inserito;
- i **fatti del mondo**, cioè le cose e i comportamenti umani che la legge intende regolare.

L'[art. 10 prel.], rubricato **inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti**, stabilisce che "le leggi e i regolamenti divengono obbligatori dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia altrimenti disposto". Il discorso legislativo ha quindi carattere normativo (**obbligatorio**) dal momento in cui è passato un periodo di tempo in cui i consociati possono prendere conoscenza della nuova disposizione ed adeguarvisi. Passato questo periodo variabile di tempo la legge entra in vigore e si attiva il principio secondo cui il soggetto non può usare come scusante l'ignoranza del significato della legge (salvo alcune limitazioni per "incapaci" disciplinate dalla legge).

L'[art. 11 prel.], rubricato **efficacia della legge nel tempo**, afferma che "la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo". Questo significa che la legge viene posta prima del verificarsi dei fatti e l'irretroattività fa sì che una legge si applichi solo ai fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della stessa.

L'[art. 12 prel.], rubricato **interpretazione della legge**, afferma:

- al primo comma: che il significato della legge scaturisce non solo dall'**interpretazione letterale** (significato letterale della legge) ma anche da un'**interpretazione logica**, cioè quella che cerca di risalire anche alle intenzioni del legislatore;
- al secondo comma: prevede che se una controversia non può essere risolta con una precisa disposizione di legge si procede alla ricerca di disposizioni che regolano casi simili (**interpretazione analogica**) e, se rimangono ancora dubbi, si decide tenendo conto dei precedenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (**interpretazione storica**). Vi è anche una classificazione dei **tipi di interpretazione** in base ai soggetti che la compiono: - **interpretazione dottrinale**: se compiuta da tecnici del diritto,
- **interpretazione giudiziale**: se compiuta da giudici nell'espletamento delle proprie funzioni,
- **interpretazione autentica**: se compiuta dallo stesso autore della legge che ne vuole chiarire il significato.

La **comprensione** del discorso legislativo è determinata da **3 fattori fondamentali**:

- 1) **la pragmatica**: studia l'uso del linguaggio che viene fatto dalla legge (uso imperativo, persuasivo, razionale, analogico);
- 2) **la semantica**: studia la funzione significativa del linguaggio adoperato;
- 3) **la sintassi**: studia l'uso modale dei tempi verbali e cioè come, attraverso quali espressioni linguistiche, vengono posti gli imperativi giuridici.

Per quanto riguarda la completezza del sistema giuridico, bisogna precisare che il diritto non regola affatto tutti i comportamenti umani, infatti esistono larghissime zone della vita sociale che non sono trattate, e costituiscono il cosiddetto **irrelevante o indifferente giuridico**, espressione della libertà dei singoli non giuridicizzata (ad esempio se io prendo un impegno con un amico per uscire e poi vengo meno all'impegno, tale situazione non è regolata da norme). Dunque la caratteristica della completezza non è rispetto alla totalità dei fatti di vita ma rispetto a quelli che il sistema vuole regolare.

### Cap. 3 – LA NORMA GIURIDICA CIVILE ED I SUOI ELEMENTI SIGNIFICATIVI

La **norma giuridica** costituisce il significato completo della legge e quindi una motivazione per cui i cittadini devono attenersi a determinati comportamenti (cosa fare o non fare, cosa è vietato e cosa è permesso, quali sono le conseguenze, in quali situazioni sono valide tali prescrizioni, ecc.), la norma è il comando che la legge vuole dare e che si ricava dalla sua interpretazione.

La norma ha **4 elementi strutturali**:

- **precetto**: il dovere di comportamento, elemento imperativo della norma che pone comandi o prescrizioni sul fare o non fare, avere o non avere determinati comportamenti;
- **campo di applicazione**: la situazione nella quale il comportamento dei soggetti deve essere conforme alla prescrizione della norma che opera in questa situazione;
- **sanzione**: la serie di conseguenze che si attivano nel caso di inosservanza della norma. Ne esistono di diversi tipi a seconda del precetto che viene violato;
- **coercibilità**: possibilità di applicazione della forza per ottenere l'osservanza del precetto o l'irrogazione della sanzione, l'applicazione della forza però costituisce l'estremo rimedio quando falliscono tutte le spinte motivazionali fornite dalla legge.

#### Cap. 4 – I CARATTERI DELLA NORMA CIVILE

La **norma civile** è **disponibile**: infatti l'attenuazione del comportamento dovuto non può essere sempre realizzata solo grazie all'azione pubblica, ma dipende dall'iniziativa del soggetto interessato a far sì che il precetto in questione venga rispettato. Lo strumento del soggetto privato per realizzare il proprio diritto è il processo civile contro la parte che ha posto in essere una condotta non conforme al comportamento dovuto secondo legge. Principalmente le norme sono:

- alcune **norme cogenti (inderogabili)**: cioè non possono essere derogate dall'autonomia privata e costituiscono quindi dei "paletti" limitativi a cui i consociati, pur nell'autonomia decisionale garantitagli dal sistema civilistico, devono attenersi.
- per la maggior parte **norme dispositive (derogabili)**: cioè che possono essere sostituite, derogate, eliminate da altre regole create dall'autonomia privata (facoltà dei consociati di porre essi stessi le regole per la disciplina dei propri rapporti). Tali norme sono anche suppletive in quanto suppliscono le lacune del codice civile. Esistono poi **altri tipi di norme civili**:
- **norme imperative**: sono norme che pongono divieti e proibizioni sulle autonomie dei privati, quindi possono essere definite norme cogenti, ma non è vero il contrario;
- **norme suppletive**: sono norme che suppliscono le lacune del regolamento negoziale;
- **norme sulla competenza**: norme che identificano la figura del soggetto giuridico e ne indicano i poteri e le limitazioni;
- **norme sulla individuazione del proprietario**: cioè norme che in una data situazione indicano i criteri con i quali viene individuato il titolare di un diritto reale;
- **norme relative alla libertà dei soggetti**: norme che nel settore delle obbligazioni cercano di non limitare la libertà del soggetto destinatario dell'obbligazione.

#### Cap. 5 – DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSI PROTETTI

La **norma civile** non si limita alla prescrizione di comportamenti doverosi, ma conferisce ai soggetti privati la facoltà di agire in modo da soddisfare il proprio **interesse protetto** (tensione o rapporto di un soggetto verso una cosa o un bene). Tale interesse appartiene al soggetto il quale è libero di pretendere l'osservanza del comportamento o rimanere inerte (autonomia decisionale privata). In questo modo il soggetto giuridico opera in relazione con altri soggetti che hanno interesse a che il comportamento doveroso sia posto in essere, creandosi così un **rapporto giuridico**.

Il **diritto soggettivo** è la facoltà di un soggetto privato di poter pretendere, in un rapporto giuridico, l'osservanza dell'altro soggetto di un dato comportamento in modo tale da vedersi legittimato il proprio interesse protetto.

I **diritti soggettivi** in pratica sono i **diritti patrimoniali**, i quali possono essere distinti in diritti reali, diritti di obbligazione, e diritti sui beni immateriali. Tutti i diritti soggettivi hanno **due caratteristiche costanti**:

- **patrimonialità**: la ricchezza come oggetto del diritto, al quale il soggetto è collegato, ha un contenuto economico suscettibile di valutazione;
- **trasferibilità**: cioè la possibilità di trasferire ad altro soggetto il proprio diritto sulla ricchezza.

Il **concetto di diritto soggettivo** è stato costruito sulla base del **diritto di proprietà**, il quale rappresenta il principale strumento per il collegamento della ricchezza ad un soggetto. Esso inoltre, come afferma l'**[art. 832]**, indica una situazione di potere su una cosa di cui il soggetto può **godere** (trarre tutte le utilità della cosa) e **disporre** (potere di trasferire ad altri il diritto) liberamente.

Si parla di:

- **acquisto del diritto**: quando un certo diritto entra in modo stabile nel patrimonio del soggetto. Se ne parla quindi più per i diritti reali che per i diritti di obbligazione, nei quali invece l'acquisizione della ricchezza non avviene con la nascita del diritto, ma con l'adempimento della prestazione;
- **perdita del diritto**: quando una certa ragione patrimoniale viene meno senza che venga soddisfatto l'interesse protetto (prescrizione, decadenza);
- **estinzione del diritto**: quando viene adempito il debito da parte del debitore.
- **trasferimento del diritto**: implica che un soggetto (**dante causa, trasmittente**) possa trasferire, tramite un atto di disposizione (**manifestazione di volontà**), il diritto reale o relativo a favore di un altro soggetto (**avente causa, acquirente, destinatario**); -

**successione del diritto:** è un concetto un po' più ampio perché prescinde dall'atto di disposizione del titolare (come ad esempio nei casi delle successioni patrimoniali agli eredi).

**Prescrizione e Decadenza del diritto:**

Il diritto soggettivo non solo può essere esercitato, ma **deve** essere esercitato, altrimenti si estingue per **prescrizione**, ovvero si estingue se tale diritto non viene esercitato entro il periodo di tempo determinato dalla legge (**prescrizione estintiva**). In altri casi il trascorrere del tempo non fa estinguere il diritto, ma fa presumere il pagamento (**prescrizione presuntiva**).

I diritti reali tendono a durare, mentre i diritti di obbligazione hanno una durata sempre e necessariamente limitata. Esistono: -

**diritti imprescrittibili:** ovvero non soggetti a prescrizione (o anche **diritti indisponibili**, ovvero che non possono essere trasferiti, come le qualità di una persona);

- **diritti soggetti a prescrizione [art. 2934]:** i **diritti disponibili**, cioè soggetti alla possibilità di poterli trasferire, come i diritti soggettivi patrimoniali che non solo possono, ma devono circolare ed essere esercitati. Anche il diritto di proprietà (il diritto patrimoniale per eccellenza) è imprescrittibile (come afferma l'**[art. 948]**) ma non si estingue per non uso (il caso dell'**usucapione:** possesso continuato della cosa da parte di terzi).

Il **principio della prescrizione** e la sua applicazione garantiscono la **circolazione della ricchezza**, proprio per questo motivo la legge stabilisce in modo cogente che "un qualsiasi patto volto a modificare la prescrizione del diritto risulta nullo" (**[art. 2936]**), quindi le parti non possono convenzionalmente stabilire i tempi di prescrizione, regolati invece dalla legge (il termine operante in mancanza di diversa disposizione è di dieci anni).

Secondo l'**[art. 2935]** "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", il **computo dei termini di prescrizione** è dato dalle regole imposte dall'**[art. 2962-2963]**. Nel computo non viene calcolato il giorno iniziale del termine; se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

I termini di prescrizione sono soggetti a (regolate dagli **[art. 2940-2941]**):

- **sospensione:** quando viene presentato un atto giudiziale che chiede la realizzazione del diritto;

- **interruzione:** quando viene presentato un atto con il quale si richiede l'adempimento della prestazione e si costituisce in mora il debitore, l'interruzione fa sì che il termine ricominci ex novo.

Si parla di **decadenza**, a differenza della prescrizione, quando il diritto deve essere esercitato necessariamente entro un certo termine, indicato dalla legge come tempo perentorio (o a pena di decadenza). La differenza con la prescrizione sussiste fondamentalmente nel fatto che le cause che conducono a decadenza sono minori rispetto a quelle della prescrizione e che quindi le prime non ammettono sospensione o interruzione.

Esempio **[art. 1495 c.c.]** "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna".

Questa è la differenza tra **decadenza** (compimento della denuncia per esercitare il diritto) e **prescrizione** (termine entro il quale esercitare il diritto).

**Cap. 5 – I DIRITTI SOGGETTIVI PATRIMONIALI I**

**diritti soggettivi**, come già accennato, sono divisi in:

**1) diritti reali**

**2) diritti relativi (o di obbligazione) 3) diritti sui beni immateriali.**

**1) I diritti reali:** si definiscono tali:

**a) il diritto di proprietà:** è il potere che un soggetto ha nei confronti di una cosa della quale può godere e disporre in modo pieno ed esclusivo **[art. 832]**; è il diritto reale per eccellenza; i modi di **acquisto della proprietà** si distinguono in:

- **a titolo derivativo:** in cui il soggetto acquista il diritto di proprietà proprio di un precedente titolare del diritto; contratto e successione per causa di morte;

- **a titolo originario:** l'acquisto si verifica per ragioni proprie e specifiche della persona dell'acquirente, un soggetto acquisisce il titolo di proprietario per usucapione o accessione.

**b) una serie di altri diritti parziari:** così chiamati per il loro contenuto limitato e specifico, tra cui:

- i **diritti reali di godimento**: presuppongono che ci sia un altro soggetto proprietario della cosa, e quindi un rapporto giuridico tra due proprietari. Esempi sono **usufrutto, enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù prediali**;
- i **diritti reali di garanzia**: sono **pegno** e **ipoteca**, quindi consistono ad esempio in un impegno a rispettare un'obbligazione, oppure a sottoporre a ipoteca la propria abitazione a fronte di un prestito. Tutti i **diritti reali**:
- riguardano il collegamento di un soggetto a una **cosa materiale** suscettibile di valutazione economica (ricchezza);
- sono caratterizzati dall'**assolutezza**, nel senso che l'interesse del soggetto al godimento della cosa viene protetto nei confronti di tutti gli altri consociati e può essere fatto valere nei confronti di tutti (erga omnes);
- si estinguono per non uso (tranne il diritto di proprietà che è imprescrittibile **[art. 2934]**);
- possono estinguersi per **usucapione** (possesto ed esercizio continuato della cosa da parte di terzi).

## 2) diritti relativi o di obbligazione:

**Obbligazione**: indica un rapporto (dare, fare, non fare) tra due soggetti (parti) dove uno ha una posizione attiva (**creditore**) e l'altro ha una posizione passiva (**debitore**). In base a tale rapporto il debitore è tenuto ad espletare una certa prestazione rispetto alla quale il creditore ha interesse, l'adempimento dell'obbligazione ne provoca l'estinzione. Anche l'obbligazione ha, come tutti i diritti soggettivi, i caratteri di **patrimonialità** e **trasferibilità**: è un **diritto patrimoniale [art. 1174]** e **trasferibile** ad altri soggetti (a titolo oneroso o gratuito) anche senza il consenso del debitore secondo quanto dice l'**[art. 1260]**.

Le obbligazioni **si distinguono in**:

- **legali**: derivanti da situazioni previste dalla legge;
- **convenzionali**: derivanti da dichiarazioni di volontà negoziali, le quali devono presentare determinati requisiti per essere valide.

### I diritti di obbligazione:

- hanno **durata temporanea**, in quanto una volta soddisfatto l'interesse del creditore entro un certo termine di tempo fissato dal contratto o dalla legge, l'obbligazione si estingue;
- hanno **carattere strumentale**: in quanto costituisce il mezzo giuridico per la soddisfazione di un certo interesse;
- alla scadenza del termine, se l'interesse non è stato soddisfatto non si estinguono, anzi si intensificano in quanto nascono nuove obbligazioni (interessi o ulteriori obbligazioni per risarcimento danni per inadempimento o ritardo);
- le **conseguenze sanzionatorie per inadempimento** della prestazione hanno come obiettivo il generico patrimonio del debitore, quest'ultimo è esterno al patto obbligazionario, ma risulta essere comunque una garanzia dell'interesse del creditore **[art. 2740]**. Il godimento di una cosa può essere assicurato non solo dai diritti reali ma anche dai diritti di obbligazione, in specie dai **diritti personali di godimento**. Si pensi, ad esempio, ai contratti di **locazione** che permettono a un soggetto di usufruire di una cosa altrui concessa in cambio di un corrispettivo (canone), oppure dei contratti di **comodato** che permettono a un soggetto di godere di una cosa di altrui proprietà in modo gratuito.

## 3) diritti sui beni immateriali:

I **beni immateriali** sono le cose che non hanno esistenza materiale (**intangibili**), quindi classificati come **beni mobili**. I diritti su tali beni, tutelati in modo simile ai diritti reali, sono anche chiamati **diritti di privativa**, hanno carattere **patrimoniale** e **sono trasferibili** (es. avviamento) e **si dividono in**:

- **diritti di marchio**: segno con cui i beni o i servizi di un'impresa si distinguono da quelli di altre imprese; è tutelato dalla legge contro la contraffazione;
- **diritti di brevetto, di inventore e d'autore** che sono all'interno di un'unica voce col nome di **creazioni intellettuali** e vengono tutelate dalla legge che riconosce i creatori come esclusivi del bene in questione.

**Differenti dai diritti soggettivi** sono: l'onere, la potestà e l'aspettativa.

Il **diritto personale potestativo** riconosce il potere ad un soggetto di modificare, con una propria dichiarazione di volontà, la condizione giuridica di un altro soggetto il quale, rispetto all'esercizio di quel potere, si viene a trovare in uno stato di soggezione. Si pensi ad esempio alla possibilità di sciogliere un vincolo come quello matrimoniale, in piena libertà entro però i limiti della legge. Oppure si pensi al **diritto d'opzione**, se un soggetto possiede un'opzione per comprare una cosa, il proprietario non potrà far altro che vendergliela.

L'**onere** è un certo comportamento che un soggetto deve tenere per poter ottenere un certo risultato favorevole, ad esempio per acquistare un diritto o un'azione (ad esempio un compratore che vuole avvalersi della garanzia per i vizi sulla cosa vendutagli, ha l'onere di denunciare tali vizi entro otto giorni dalla data in cui li ha scoperti **[art. 1495]**). Poiché l'adempimento dell'onere è nell'interesse del soggetto, esso **non ha carattere vincolante** (come invece può avere un contratto) e quindi in seguito all'inosservanza del comportamento non vi sarà alcuna sanzione.

La **potestà** è il potere riconosciuto a determinati soggetti per la **cura della persona** dei minori (mantenimento, educazione, istruzione) e per l'**amministrazione del loro patrimonio**.

L'**aspettativa** è una situazione preliminare alla nascita del diritto soggettivo (ad esempio donazione di un bene ad un soggetto previo conseguimento di un certo risultato sportivo). Il titolare dell'aspettativa è tutelato nel mantenere le sue ragioni rispetto alla nascita del diritto soggettivo.

### Cap. 5 – LA PROTEZIONE DELLE QUALITÀ DELLA PERSONA

La protezione degli interessi della persona è considerata un diritto soggettivo, ed è tutelata precisamente dai **diritti della personalità** che sono: - **diritto al nome**,

- **diritto all'immagine**: protetto contro l'abuso e la diffamazione,

- **diritto alla riservatezza**: evitare intrusione nella sfera della propria intimità, la diffusione e il controllo delle notizie personali, -

**diritto alla libertà sessuale**: congiungimento fisico forzato da promesse aleatorie, fatto illecito altrui che incide sull'abilità fisica a intrattenere rapporti sessuali.

I **diritti della personalità** hanno il carattere dell'**assolutezza** (esercitabile erga omnes), ma, a differenza dei diritti reali e relativi, non hanno contenuto patrimoniale e non possono essere trasferiti. Il diritto della personalità, inoltre, è **imprescrittibile** (mentre si prescrive, dopo cinque anni, la possibilità di richiedere il risarcimento del danno all'integrità e alla salute personale).

Non avendo contenuto patrimoniale, difficile è la traduzione in chiave economica dei danni prodotti alla persona che necessitano di risarcimento. Il codice stabilisce che solo in alcune occasioni il danno prodotto alla persona risulta suscettibile di **risarcimento economico**, un esempio è caratterizzato dallo stato di invalidità lavorativa di un soggetto prodotto da un fatto illecito di un altro soggetto. A tal proposito, di rilevante importanza per la protezione delle qualità della persona sono: - **l'azione inibitoria**: con cui si chiede la cessazione del fatto lesivo, che viene disposta con ordine del magistrato; - **l'esecuzione in forma specifica**: con la quale si tenta di reintegrare, per quanto possibile, l'interesse leso.

### Cap. 8 – LA VERIFICAZIONE DEI FATTI AFFERMATI DAL DISCORSO GIURIDICO (LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI)

La **verificazione del discorso giuridico** non è altro che la **prova dei fatti** affermati in esso, ovvero qualunque fatto, documento o comportamento dal quale risulta l'esistenza del diritto e che possono essere assunti in un processo e valutati dal giudice. Se si prova il diritto si prova con ciò stesso la prevalenza dell'interesse (secondo il contenuto del diritto). Dunque per ottenere la **protezione giuridica dell'interesse protetto** occorre fornire una prova dei fatti, costitutivi del diritto: **l'onere della prova**. Ovvero, chi afferma una posizione di vantaggio deve sempre fornire una prova dei fatti su cui tale posizione si fonda. Le prove di tali posizioni attive vengono a costituire il **titolo del diritto**, dunque la spettanza di un diritto viene definita **titolarità**. Ai sensi dell'**[art. 2697]**, **l'attore**, cioè colui che prende l'iniziativa di agire in giudizio, deve provare i fatti che costituiscono i fondamenti della sua domanda; colui che resiste in giudizio è il **convenuto**.

Le prove si dividono in:

**1) prove documentali**: si distinguono in:

- **atto pubblico**: è il documento redatto e firmato dal notaio o altro funzionario pubblico i quali hanno il potere di attestare la veridicità dei fatti e delle dichiarazioni svoltisi dinanzi a loro. La firma del notaio non può essere contestata (disconosciuta). -

**scrittura privata**: è, invece, un documento sottoscritto dalle parti la cui firma può essere disconosciuta, a meno non sia stata autenticata da un notaio che vi appone anche la propria firma.

**2) prove orali**: anche dette **testimoniali**, la legge pone sostanziose limitazioni all'ammissibilità di tali prove.

La **confessione**, un altro mezzo di prova del giudizio, è una dichiarazione di volontà unilaterale consistente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli a una parte e favorevoli alla controparte **[art. 2730]**. Può essere **giudiziale** (se fatta nel corso del giudizio) o **stragiudiziale**, ma entrambe hanno la stessa valenza.

Il **giuramento** è la dichiarazione, in forma solenne, fatta da una delle parti sulla verità dei fatti in questione. Tale giuramento viene poi rimesso al giudizio dell'altra parte. Nel caso di falso giuramento sono previste sanzioni penali, e in alcuni casi l'obbligo di risarcire il danno **[art. 2738]**.

**PARTE II – LE PERSONE**

**Titolo I: I Soggetti Di Diritto**

**Cap. 9 – LA COSTRUZIONE DEL SOGGETTO DI DIRITTO**

Le **norme giuridiche** regolano i comportamenti delle persone a cui sono indirizzate, quindi la loro esistenza necessita dell' esistenza di soggetti che le recepiscano: i **soggetti di diritto** (centro di imputazioni di situazioni giuridiche attive o passive). Per individuare tali soggetti, e per conferirgli qualità e poteri, ogni sistema normativo pone specifiche regole.

I **soggetti di diritto** possono essere considerati come individui singoli, o individui che si aggregano naturalmente a creare formazioni sociali. L'aggregazione è talmente evidente e radicata che più volte è richiamata nella Costituzione (ad esempio l'art. 2 Cost. afferma che la repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come persona sia come formazione sociale ove si svolge la sua personalità). L'esistenza dei soggetti di diritto è disciplinata dalle norme contenute nel Libro I del codice civile "delle persone e della famiglia", tali soggetti si distinguono in: - **persone fisiche**: individui;

- **gruppi o enti**: possono essere **persone giuridiche** oppure **enti di fatto** se privi di personalità giuridica.

**Cap. 10 – LE PERSONE FISICHE** La

**persona fisica** è disciplinata dal Titolo I del Libro I del codice civile **[art. 1-10]**.

La **capacità giuridica**, è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di azioni attive e passive ovvero di diritti e doveri; tale capacità si acquista al momento della nascita **[art. 1]** e cessa con la morte.

La legge tiene conto anche di situazioni giuridiche concernenti i nascituri\concepti, i quali posso essere destinatari di disposizioni testamentarie o donazioni, che acquireranno non appena nati.

Diversa è la situazione se di una persona si perdono le tracce per un tempo prolungato, in questo si parla di:

- **scomparsa**: quando non si hanno più notizie di una persona, la quale non è più comparsa nel suo domicilio o nella sua ultima residenza, in questo caso la legge tutela e cura gli interessi dello scomparso in attesa di un suo eventuale ritorno **[art. 48]**; - **assenza**: è quando la scomparsa si protrae per più di 2 anni **[art. 49]**.

Il patrimonio dell'assente si trasferisce a coloro che sarebbero eredi o legatari **[art.50]**.

Costoro hanno il potere di godere di tali beni e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione **[art. 54]**, per gli atti di straordinaria amministrazione invece occorre l'autorizzazione del tribunale.

Se quella persona fa ritorno o comunque si provi che quella persona sia ancora in vita, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza **[art. 56]**.

- **morte presunta**: quando la scomparsa si protrae per più di 10 anni **[art. 58]**.

In questo caso i legittimi eredi del patrimonio possono disporre liberamente dei beni come successori a causa di morte, quest'ultima dichiarata dal tribunale. Il coniuge potrà contrarre nuovo matrimonio, il quale potrà però essere dichiarato nullo nel caso di un eventuale ritorno del dichiarato morto, salvi gli effetti civili già prodotti **[art. 65 e 68]**.

La **sede della persona fisica**, ovvero dove vive ed esercita la propria attività, ha un significato giuridico disciplinato dal codice civile che fissa le nozioni di:

- **domicilio**: sede principale degli affari e degli interessi dell'individuo **[art. 43]**, esso non può coincidere con la residenza;

- **residenza**: luogo dove la persona normalmente abita, la dimora abituale **[art. 43]**;

- **dimora**: dove la persona attualmente si trova e solitamente coincide con la residenza. La residenza di ciascuno viene accertata attraverso un pubblico registro, tenuto presso ogni comune.

La **capacità di agire** consiste nella capacità del soggetto di compiere atti giuridici, ma si differenzia dalla capacità giuridica in quanto non si acquista alla nascita bensì al raggiungimento della maggiore età fissata a 18 anni **[art. 2]**.

Sono **incapaci di agire**: i minori, gli interdetti, gli inabilitati; essi infatti non possono compiere validamente atti giuridici né sono responsabili del danno eventualmente arrecato a terzi, del quale saranno chiamati a rispondere i genitori o il **tutore [art. 2048]**. I genitori, o il tutore in mancanza di quest'ultimi, hanno il potere di compiere atti giuridici (di ordinaria amministrazione disgiuntamente, straordinaria amministrazione congiuntamente) in nome del minore (**rappresentanza legale [art. 320]**). Fa eccezione la fattispecie dell'**emancipazione**, che è l'atto per il quale il minore di almeno 16 anni previamente autorizzato dal tribunale in presenza di gravi motivi contrae matrimonio **[art 390 e ss.]**.

Viene nominato dal giudice tutelare un **curatore**, salvo che l'altro coniuge non sia maggiorenne **[art. 392]**.

Acquista una **parziale capacità di agire**: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice competente e il consenso del curatore.

Acquista la **piena capacità di agire** anche a riguardo degli atti di straordinaria amministrazione qualora venga autorizzato dal tribunale all'esercizio di un'impresa commerciale **[art. 397]**.

Tuttavia mantiene l'**incapacità di**: donare **[art. 774]**, fare testamento **[art. 591]** e di essere tutore **[art. 350]**.



Può darsi però, che anche se maggiorenne una persona, per infermità o menomazioni psichiche o fisiche, si trovi nell' impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. In questo caso la legge offre **protezione giuridica** a questi incapaci: lo stato di incapacità non incide sulla capacità giuridica, infatti l'incapace è comunque titolare di diritti e doveri, ma l'**esercizio** di tali diritti e doveri non può essere affidato totalmente all'incapace il quale dovrà essere assistito.

Diversa è l'**incapacità naturale**, ovvero colui che **non è capace di intendere e di volere [art. 428]** e cioè colui che eventualmente per una **causa transitoria** (es. ubriachezza non abituale) non sia in condizione di comprendere la portata delle sue azioni e, dunque, di compiere consapevolmente atti giuridici. L' incapacità naturale va però **dimostrata**, infatti nel caso si ottenga tale prova e risulti la malafede del contraente capace, gli atti compiuti dall'incapace naturale sono annullabili. Nel caso di matrimonio, testamento e donazione l'annullamento consegue alla prova dell'incapacità.

**L'amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004 n.6)**: sostituisce i tradizionali istituti della **interdizione** e della **inabilitazione** (i quali tuttavia sono stati conservati) e tutela le persone prive in tutto o in parte delle funzioni di autonomia nell' espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Un soggetto può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio **[art. 404]**.

Se il soggetto è minore non emancipato il decreto può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento del raggiungimento della maggiore età **[art. 405]**.

La nomina dell'amministratore di sostegno può essere proposta dallo stesso soggetto, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero **[art. 417]**.

Nel decreto di nomina devono essere indicati gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome o per conto del beneficiario, e gli atti che il beneficiario può compiere con la semplice assistenza dell'amministratore. Per tutti gli atti che non vengono indicati, il beneficiario conserva la piena capacità di agire.

L'**inabilitazione** e l'**interdizione** consistono nella **limitazione della capacità di agire** da parte di un individuo, tale limitazione è lieve nel primo caso, una forma più grave nel secondo.

**Inabilitazione**: possono essere inabilitati il maggiore d'età **infermo di mente**, ma le cui **condizioni non sono gravi** al punto da essere interdetto, il **prodigo**, ovvero colui che abusa di bevande alcoliche ovvero di stupefacenti, il **sordomuto** ed il **cieco** dalla nascita ovvero dalla prima infanzia, qualora a causa del proprio stato, non abbiano ricevuto una sufficiente educazione **[art.415]**. L'inabilitato, a differenza dell'interdetto, può compiere atti di ordinaria amministrazione ma non di straordinaria per la quale è necessaria la presenza di un **curatore**. La disciplina è comune all'interdizione **[art. 417 e ss.]**→ v. art 427, 425, 429

**Interdizione giudiziale**: istituto dell'interdizione afferma che sono interdetti quei soggetti che si trovano in situazione di **abituale infermità mentale** la quale li rende incapaci di provvedere ai propri interessi e che perciò necessitano di adeguata protezione **[art. 414]**.

Tramite sentenza del tribunale (su richiesta di parenti o affini) un soggetto viene dichiarato interdetto e gli viene assegnato un **tutore** che ha il potere di compiere atti giuridici per conto dell'interdetto **[art. 424]**. Tuttavia può apparire opportuno applicare l'amministrazione di sostegno invece di procedere all'interdizione, in tal caso il procedimento viene trasferito al giudice tutelare **[art. 405]**

Alcuni atti di ordinaria e straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto senza l'assistenza del tutore **[art. 427]**. Una volta pronunciata l'interdizione, gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto, per i quali era necessaria l'assistenza del tutore, sono annullabili.

L'interdetto non può contrarre matrimonio **[art. 85]**

Non è responsabile dei danni eventualmente arrecati a terzi in via extracontrattuale **[art. 2047]**

La causa di interdizione può anche cessare e il soggetto può riacquisire la piena capacità di agire **[art. 429]**

Il tribunale inoltre può riscontrare la cessazione della causa di interdizione ma non il pieno riacquisto delle capacità mentali, anche se revocata l'interdizione quindi verrà disposta l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno **[art. 432]**

**Interdizione legale**: utilizzata come sanzione in sede penale per crimini di particolare disumanità; in questo caso l'interdizione è **disposta dalla legge** ed è valida, ai sensi dell'**art. 32 cod. pen.**, per il condannato all'ergastolo e per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni. L'interdizione legale produce gli stessi effetti dell'interdizione giudiziale con la differenza che

il primo può compiere gli atti relativi ai diritti personali (es. testamento), può contrarre matrimonio e più in generale gli atti personali.

**La condizione della persona:** l'appartenenza della persona alla famiglia dà luogo ad una particolare condizione detta **status**, che costituisce il presupposto per l'attribuzione al soggetto di un fascio di diritti e doveri.

Un'altra condizione è quella di **imprenditore commerciale**: è imprenditore commerciale colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi **[art. 2082]**.

La **differenza** tra tutore, curatore, e amministratore di sostegno:

- **tutore**: può compiere atti giuridici di ordinaria e straordinaria amministrazione, quindi ha la **rappresentanza completa** dell'interdetto,
- **curatore**: cura i beni di chi è momentaneamente incapace di agire, quindi non rappresenta l'incapace ma lo assiste integrandone la capacità, nel compimento degli atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione **[art. 394 c.c.]**, lasciando pertanto libera la capacità dell'inabilitato di compiere quelli di ordinaria amministrazione.
- **amministratore di sostegno**: non si sostituisce mai completamente al beneficiario, in quanto quest'ultimo mantiene sempre una minima capacità d'agire, questa figura infatti è maggiormente presente nel caso dell'inabilitazione e permette all'incapace di svolgere tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione lasciandogli il maggior spazio possibile ed intervenendo soltanto per la straordinaria amministrazione e solo per i casi stabiliti dal giudice. Egli è una **figura intermedia** e flessibile tra tutore e curatore in quanto nella nomina il giudice ne stabilisce i poteri.

### Cap. 11 – GLI ENTI Gli enti

si distinguono in:

- **persone giuridiche**: enti riconosciuti; - **enti di fatto**: non riconosciuti.

Le **persone giuridiche** sono associazioni, fondazioni e società di capitali. Persone giuridiche pubbliche per eccellenza sono lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni).

Presupposto generale per l'**acquisto della personalità giuridica** è l'avvenuta costituzione, mediante l'**atto costitutivo**, in:

- **ente**, il cui atto è un **negozio bilaterale o plurilaterale**, ovvero l'atto con cui due o più persone danno vita ad un ente, a tale atto è accluso lo **statuto**, che è l'atto con cui si regolano la vita e l'attività della persona giuridica;
- l'atto costitutivo della **fondazione** invece è detto **negozio di fondazione**, unilaterale e posto in essere dal solo fondatore.

**Diversi** sono, però, i **presupposti di acquisto della personalità giuridica** a seconda che si parli di associazioni e fondazioni o di società dei capitali.

**Per le associazioni e le fondazioni** occorre che ci sia:

- un insieme di persone fisiche (**elemento personale** prevalente nelle associazioni); - un patrimonio (**elemento patrimoniale** prevalente nelle fondazioni);
- uno scopo;
- il riconoscimento e cioè l'atto con cui viene attribuita all'ente la personalità giuridica.

Il **riconoscimento** era atto di competenza del Presidente della Repubblica, ora la domanda si presenta in prefettura e **spetta alla Regione**, la quale eventualmente ne farà eseguire la relativa registrazione.

Il riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni e fondazioni è **discrezionale** (è un **sistema concessorio**); ciò significa che spetta all'autorità competente verificare l'esistenza dei relativi presupposti (e così il patrimonio potrebbe giudicarsi insufficiente al perseguimento dello scopo dell'ente).

**Per le società di capitali**, il sistema di attribuzione della personalità giuridica è privo di qualsivoglia discrezionalità (**sistema normativo**); esse infatti acquistano la personalità con la semplice iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia al notaio spetta pur sempre l'esercizio dei poteri di controllo.

Presupposto unico per il riconoscimento dei **sindacati** è un regolamento interno a base democratica, tuttavia i sindacati sono associazioni non riconosciute perché contrari a qualunque forma di controllo dall'esterno.

Il dato che accomuna tutti gli enti dotati di personalità giuridica consiste nell' **autonomia patrimoniale perfetta** (che si acquista automaticamente con l'acquisto della capacità giuridica) con la quale si intende la piena e totale separazione del patrimonio dell'ente/persona giuridica dal patrimonio dei suoi membri, di modo che per i debiti dell'ente risponderà soltanto l'ente con il suo patrimonio e non quello dei membri.

Un altro criterio di classificazione degli enti è quello fatto in base allo **scopo perseguito**, in questo modo si delineano due tipologie di enti a seconda che abbiano:

- **scopo ideale**: caratteristico degli enti (con o senza personalità giuridica) disciplinati nel Libro I e cioè delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti ivi considerati.

**NB.** Gli enti costituiti per perseguire uno scopo ideale, non sono gli enti la cui attività è preordinata alla attuazione di finalità nobili ma più semplicemente non è rivolta al perseguimento di finalità lucrative.

- **scopo lucrativo**: proprio degli enti disciplinati nel Libro V, e cioè delle società (di persone e di capitali), hanno lo scopo di realizzare un utile, un profitto **[art. 2247]**.

All'interno degli enti con finalità di lucro si iscrive la categoria degli enti "**non profit**", ovvero enti che svolgono come oggetto principale un'attività d'impresa ma che perseguono finalità non egoistiche, essendovi infatti l'impegno alla non distribuzione degli utili ed al conseguente reimpiego di essi.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni sono persone giuridiche che perseguono uno **scopo ideale**:

- le **associazioni riconosciute** sono persone giuridiche formate da un complesso di **persone**;

- le **fondazioni** sono persone giuridiche costituite da un **patrimonio** destinato ad uno scopo meritevole.

In entrambe i due elementi, persone e patrimonio, sono presenti ma la distinzione sta in quale dei due prevale.

I due enti sono disciplinati da **alcune regole comuni**:

- per entrambe, l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico **[art.14]**.

- esse si estinguono per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto ovvero quando lo scopo è stato raggiunto o divenuto impossibile **[art.27]**

- l'insufficienza del patrimonio può condurre alla trasformazione della fondazione **[art.28]**.

- l'estinzione dell'associazione può avvenire anche nel caso in cui dovessero venire a mancare tutti gli associati.

- verificatasi l'estinzione non possono essere compiute nuove operazioni **[art.29]**, quindi si procede alla liquidazione del patrimonio e alla devoluzione dei beni residui **[art.30 e 31]**.

**Disciplina associazioni riconosciute:**

- Gli amministratori hanno poteri gestori ed esecutivi: rappresentano l'ente, convocano l'assemblea e svolgono quanto concerne il conseguimento delle finalità **[art.20]**

- L'assemblea è formata da tutti gli associati: approva il bilancio, può modificare l'atto costitutivo e lo statuto **[art.24]**. - Vale il principio maggioritario (50%+1), se si tratta di questioni di particolare rilievo (3/4). Es. v. (art.21) - Se le deliberazioni sono contrarie alla legge o allo statuto sono annullabili.

- L'associato ha il diritto di recedere in ogni momento e può essere escluso per motivi gravi.

**Disciplina fondazioni:**

- Può essere costituita a mezzo di testamento o atto pubblico (negozio unilaterale)

- L'autorità amministrativa ha poteri di controllo più penetranti rispetto all'associazione: controlla e vigila sull'amministrazione, nomina gli amministratori, annulla atti invalidi **[art.25]**.

**Le associazioni non riconosciute:** es. partiti politici, sindacati, circoli sportivi

- I rapporti tra gli associati e l'amministrazione dei beni dell'associazione sono regolati dagli accordi tra gli associati **[art.36]** - I contributi degli associati ed i beni con essi acquistati vengono a formare il **fondo comune** e finché l'associazione dura non possono chiederne la divisione o pretendere la propria quota neppure nel caso di recesso **[art.37]** - Possono essere proprietarie di immobili.

- Godono di **autonomia patrimoniale imperfetta**: il patrimonio degli associati è separato da quello dell'associazione, tuttavia poiché non vi sono controlli preventivi, il legislatore ha previsto che per le obbligazioni contratte dall'associazione siano responsabili personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione **[art.38]**.

Il **comitato**: gruppo di persone che mirano a raccogliere fondi per perseguire le finalità più svariate **[art.39]**.

Posso costituirsi anche verbalmente. Non richiedono il riconoscimento della personalità giuridica e sono disciplinati dalle regole applicabili alle associazioni non riconosciute, nonostante la loro figura sia più vicina alle fondazioni. Gli organizzatori sono personalmente responsabili della conservazione e destinazione dei fondi **[art.40]** Spetta all'autorità giuridica decidere in merito alla devoluzione dei beni **[art.42]**.

**Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS):** attività prestata in modo personale spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà [legge dell'11 agosto 1991 n.266].

Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini (di regola si tratta di associazioni non riconosciute).

Al termine dell'attività i beni che residuano vanno devoluti ad altre organizzazioni.

## Titolo II: Matrimonio E Famiglia

### Cap. 12 – LA NOZIONE DI FAMIGLIA

La **famiglia** è una sorta di unità produttiva di ricchezza, dunque il suo modo di essere è influenzato dalle condizioni economiche della società. Es. società agricola = famiglia patriarcale allargata; società industriale = famiglia nucleare ristretta.

L'**art.29 Cost.** definisce la famiglia società naturale fondata sul matrimonio; ma nell'**[art. 30]** assicura alla famiglia non fondata sul matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. L'**essenza della famiglia** consiste nella convivenza, nel reciproco rispetto, nella non ingerenza di terzi estranei, nella coesione e nell'unità del gruppo.

L'articolazione della disciplina delle varie formazioni familiari nel nostro sistema, va considerata tenendo presente due interessi fondamentali che vengono privilegiati: l'**interesse del minore** e gli **interessi della convivenza**.

Vi sono **varie formazioni sociali familiari**:

- **famiglia legittima:** fondata sul matrimonio, privilegiata dal nostro sistema.

Con il matrimonio tra gli sposi si stabilisce un **rapporto di coniugio**, che implica uno **status coniugale**, ovvero il complesso di diritti e doveri che nascono dal matrimonio, e uno **status di figlio legittimo** che riguarda i figli.

Il vincolo matrimoniale è risolubile per concorde volontà dei coniugi (separazione, divorzio). Deve peraltro ritenersi che anche l'unilaterale volontà di uno dei coniugi possa essere sufficiente a produrre lo scioglimento.

- **famiglia naturale:** si forma in relazione alla completa parificazione dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli legittimi, stessi diritti e doveri e la possibilità di inserire i figli naturali nella famiglia legittima. - **famiglia adottiva:** rapporto di filiazione legale che coesiste a quello naturale.

- **famiglia di fatto:** famiglia non fondata sul matrimonio, privilegia la stabile convivenza, accompagnata da una prospettiva di vita comune.

- **famiglia "canonica":** il matrimonio canonico (celebrato da un ministro del culto cattolico) può acquistare gli effetti civili solo grazie alla trascrizione dell'atto, la quale può essere effettuata posteriormente o non effettuata affatto, a seconda della volontà dei due contraenti.

- **famiglia alimentare** (obbligazione degli alimenti **[art.433 e ss.]**): gli alimenti sono prestazioni di denaro in favore del familiare che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Presupposto non è la convivenza, anche solo i legami familiari.

- **impresa familiare [art. 230bis]:** nozione molto ampia di famiglia: coniuge, parenti entro il terzo grado.

- **famiglia dei successibili:** il legame di parentela entro il sesto grado dà luogo alla possibilità di succedere per causa di morte in una eredità.

I **rapporti familiari** possono assumere le **forme di**:

- **coniugo:** rapporto che lega i due coniugi e con esso si indica il complesso di diritti e doveri che vengono acquistati con il matrimonio. Lo status di coniuge può essere **attenuato** con la separazione o **estinto** con il divorzio. - **parentela:** è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. È sottoposta a limiti:

- **parentela il linea retta:** le persone discendono l'una dall'altra;

- **parentela il linea collaterale:** le persone hanno uno stipite in comune, ma non discendono l'una dall'altra

- **affinità:** è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non cessa per la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa per annullamento del matrimonio.

### Cap. 13 - IL MATRIMONIO E LA SUA CELEBRAZIONE

Il **matrimonio** civile è un negozio giuridico bilaterale (irriducibile al contratto a causa della sua non patrimonialità) tipico, puro, personalissimo, libero e solenne, implicante uno status. Con esso si costituisce la coppia.

Va inserito nella categoria degli **atti legittimi [art. 108]**, in quanto è un contratto (e nello stesso tempo un **sacramento**) stipulato da due parti ma in quanto atto legittimo le parti non sono abilitate a modificarne gli effetti. I coniugi esprimono una **volontà**, infatti nessuno può essere costretto al matrimonio in quanto, il consenso matrimoniale, deve essere effetto di una libera e pura scelta della persona.

La **purezza matrimoniale** è assicurata preventivamente dal limitatissimo rilievo accordato alla promessa di matrimonio la quale non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento **[art. 79]**.

Se il contraente ha fatto doni a causa della promessa, può chiederne la restituzione **[art.80]**

E' previsto un limitato risarcimento relativo alle spese fatte in previsione del matrimonio basandosi sulla relativa promessa, a carico del promittente che senza giusto motivo rifiuti di contrarre matrimonio **[art.81]**.

La solennità del rito è rivolta a far riflettere sull'importanza del vincolo che si intende assumere.

**La volontà determinativa dei doveri matrimoniali:** con l'attività determinativa le parti determinano il contenuto degli obblighi nascenti dal matrimonio con riferimento alla loro particolare situazione. L'**[art. 144]** prevede gli accordi di indirizzo alla vita coniugale con i quali i coniugi fissano i criteri della vita coniugale (es. tenore di vita, credo religioso). Il regime patrimoniale legale (**comunione dei beni**) è posto con norme suppletive o dispositive; può essere quindi escluso da un diverso accordo delle parti mediante convenzioni matrimoniali.

**La volontà modificativa o estintiva dello status matrimoniale**

La modificazione (attenuazione) dello status coniugale (separazione) è rimessa alla volontà di uno o di entrambi i coniugi **[art.151]**, i cui effetti si producono con un provvedimento giudiziale (**sentenza di separazione**). Analogo è il processo di divorzio.

Gli **impedimenti matrimoniali** sono le condizioni della persona che non consentono di contrarre il matrimonio, e sono regolati dagli **[art. 84, 85, 86, 87 e 88]**:

- **età:** i minori di età non possono contrarre matrimonio. Solo per gravi motivi il Presidente del Tribunale può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto almeno i sedici anni;
- **interdizione per infermità mentale:** appare eccessivamente drastica, perché nell'infermità esistono infinite gradazioni.
- **libertà di stato:** il matrimonio è monogamico, non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.
- **parentela, affinità, adozione e affiliazione:** il vincolo di parentela in linea retta costituisce impedimento alle nozze. La parentela in linea collaterale costituisce impedimento fino al terzo grado, per le affinità in linea collaterale si ferma al secondo grado. Figli eventualmente procreati, i quali vengono definiti incestuosi non possono essere riconosciuti e godono di una tutela giuridica ridotta o attenuata.
- **delitto:** non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.
- **divieto temporaneo di nuove nozze:** non può contrarre matrimonio la donna se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**N.B. Per accertare** la mancanza di impedimenti matrimoniali, il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, e cioè dall'affissione alla porta della casa comunale o della parrocchia, di un **atto** che indica compiutamente le generalità e la professione dei nubendi e dei loro genitori nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio.

La pubblicazione del matrimonio è anche strumentale alla proposizione di eventuali opposizioni, che possono essere fatte dai genitori, dagli ascendenti o dai collaterali entro il 3° grado, dal tutore o dal curatore, dal coniuge della persona che vuole sposarsi, dal Pubblico Ministero; in tal caso la celebrazione viene sospesa fino a quando non viene rimossa l'opposizione a seguito di una sentenza passata in giudicato. Se l'opposizione è infondata, può richiedersi il risarcimento.

**Le forme di celebrazione del matrimonio:**

- **matrimonio civile:** è quello descritto nel codice. La celebrazione viene fatta, dopo la pubblicazione e in mancanza di eventuali opposizioni, da un ufficiale dello stato civile in presenza di due testimoni. Tale ufficiale dà lettura degli **[art. 143-144-147]**, riceve la dichiarazione di consenso dalle parti dichiarandoli marito e moglie, infine vi è la compilazione dell'atto di matrimonio il quale viene trascritto nei registri dello stato civile.
- **matrimonio concordatario:** diversa è la disciplina del matrimonio concordatario (effettuato dinanzi a un ministro del culto cattolico) e caratterizzato da un duplice sistema di norme, civile e canonico.

#### Cap. 14 - I DIRITTI E I DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO

Col matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri **[art.143] + art. 29 Cost.**

I doveri reciproci dei coniugi sono inderogabili **[art.160]**, ma possono essere determinati (lo svolgimento del rapporto è rimesso alla volontà delle parti; la legge interviene in caso di disaccordo tra i coniugi).

I **doveri e diritti dei coniugi** derivanti dal matrimonio sono reciproci, e sono: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia:

- il **principio della parità coniugale**: il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma è un'affermazione imprecisa in quanto tale principio implica che si debbano prendere in considerazione le diversità tra i sessi e le diverse attitudini e capacità, dunque il valore di eguaglianza deve essere rapportato alle diverse situazioni alle quali danno luogo tali diversità. Inoltre la moglie aggiunge al proprio cognome, quello del marito e lo conserva nello stato vedovile, fino a che non passi a nuove nozze **[art. 143 bis]**; con il divorzio la donna lo perde. Per gli altri doveri, è possibile effettuare una **classificazione**:

- **doveri personali**:

- **coabitazione**: essendovi una giusta causa (es. esigenze di lavoro o domande dirette allo scioglimento) è possibile che il coniuge si allontani dalla residenza familiare **[art. 146]**, ma la coabitazione (convivenza) è la caratterizzazione del matrimonio. Nel caso di separazione personale dei coniugi, l'interesse del minore a svilupparsi in un certo ambiente è alla base del provvedimento del giudice di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli.

- **fedeltà**: l'infedeltà non è più considerata come reato, né è più tale da legittimare una pronuncia di separazione personale con accusa. L'accusa viene pronunciata solo se l'infedeltà, in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, induca all'affermazione della trasgressione dei doveri nascenti dal matrimonio, da parte del coniuge infedele. Il dovere di fedeltà viene a cessare in caso di separazione o divorzio. - **doveri personali che possono avere contenuto patrimoniale**:

- **assistenza morale e materiale**: aiuto reciproco che i coniugi si prestano vicendevolmente, tuttavia la personalità del coniuge non può annullarsi nell'assistenza all'altro coniuge. L'assistenza materiale corrisponde all'assistenza patrimoniale.

- **collaborazione nell'interesse della famiglia**: partecipazione attiva di ciascun coniuge alla vita della famiglia, che consiste nelle prestazioni di carattere personale dirette a realizzare l'interesse della famiglia. Esiste peraltro una linea di confine oltre la quale le prestazioni di lavoro meramente collaborative acquistano rilievo autonomo (es. moglie che stabilmente lavora come cassiera nell'esercizio commerciale del marito può essere considerata lavoratrice subordinata o contitolare dell'azienda **[art. 177]**)

- **doveri di contenuto patrimoniale**:

- **dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia**: dovere generale di carattere patrimoniale. E' un dovere inderogabile dalla autonomia privata. Esso costituisce un'obbligazione, tanto che l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare può consentire all'altro coniuge la richiesta di misure cautelari dirette a garantire l'adempimento del dovere di contribuzione **[art.146]**. Non è commisurato ai bisogni della famiglia, ma a quelli dell'altro coniuge.

**I doveri verso i figli:**

L'**[art.147]** può essere considerato inesatto in quanto non il matrimonio, ma il concepimento **[art. 30 Cost.]** impone ai genitori i doveri verso i figli previsti dalla legge (la condizione di figlio naturale è parificata in tutto a quella del figlio legittimo **[art.261]**).

Precisamente i doveri sono adeguato mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive possibilità.

**NB.** Se non possiedono sufficienti mezzi devono provvedere adeguatamente gli ascendenti legittimi o naturali; qualora tali doveri non dovessero essere adempiuti, il tribunale può ordinare che sia versata una quota direttamente all'altro coniuge.

Lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio non fanno venire meno i doveri dei genitori verso i figli.

Tali doveri non si estinguono col raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdurano fino a che il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica o versi in colpa per non averla raggiunta, quindi lo status di genitore genera un'obbligazione patrimoniale di mantenimento.

**La potestà dei genitori [artt.315 a 337]**: ai genitori sia legittimi che naturali spetta la potestà sui figli minori fino ai 18 o alla loro emancipazione.

Il figlio è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia secondo le proprie sostanze **[art.315]**

In caso di disaccordo tra i coniugi, questi potranno ricorrere al tribunale per i minorenni, il quale suggerisce ciò che ritiene più utile nell'interesse del figlio **[art.316]**.

In caso di separazione o scioglimento del matrimonio, i minori vengono affidati ad uno dei coniugi che ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi mentre all'altro genitore spetta la vigilanza sull'istruzione ed educazione dei figli e la possibilità di ricorrere al giudice quando ritiene che vengano adottate decisioni pregiudiziali.

I genitori amministrano i beni per atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di disposizione (atti di straordinaria amministrazione come alienare, ipotecare, accettare eredità, ecc) non possono provvedere se non per necessità evidente del figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, da amministrarsi con diligenza e restituirsi al raggiungimento della maggiore età.

**Sospensione e decadenza dalla potestà sui figli:** quando la condotta dei genitori viola o trascura i doveri inerenti alla potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il tribunale per i minorenni può pronunciare la decadenza della potestà e disporre anche, per gravi motivi, l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare **[art. 333]**

(es. testimoni di Geova ostili alle trasfusioni di sangue)

In caso di cattiva amministrazione il tribunale può rimuovere uno o entrambi i genitori, affidandolo, nel secondo caso, ad un **curatore**. È possibile la reintegrazione nella potestà **[art.330, 333, 336, modificati dalla legge 28 marzo 2001 n.149]**

### **Cap.15 - IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA: [art.159 a 219]**

Il **regime patrimoniale della famiglia** indica il complesso di regole di valenza patrimoniale articolate a seconda del tipo di formazione familiare, ognuna delle quali infatti ha un proprio regime patrimoniale (infatti esistono una pluralità di regimi). Il **regime patrimoniale primario**: è proprio delle varie formazioni e per questo si distingue dalle altre. Il regime primario è il complesso di regole di valenza patrimoniale che dipendono dalla posizione del soggetto nella famiglia, e cioè da uno status familiare.

Queste regole sono classificate primarie in quanto inderogabili e indisponibili, operanti qualunque sia la volontà dei soggetti.

Caratteristiche di questi doveri sono che:

- l'adempimento di essi può essere garantito mediante provvedimenti giudiziali **[art.148]**

- hanno rilevanza esterna: per le obbligazioni contratte da un coniuge o un genitore per i figli, ne risponde anche l'altro **[art. 186 a 190]**.

#### **L'obbligazione degli alimenti:**

**[art. 433]** indica le persone che hanno l'obbligo di dare gli alimenti: il coniuge, i figli, i genitori ecc.

**Presupposto** è che l'alimentando versi in stato di bisogno e non abbia mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.

La **misura degli alimenti** è variabile, precisamente è commisurata al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli con riguardo alla posizione sociale dell'alimentando **[art. 438]**. Nel caso di alimenti tra sorelle e fratelli, il contenuto è più ristretto **[art.439]**.

**L'impresa familiare:** le attività di lavoro prestate nella famiglia risultano spesso assorbite nei doveri di collaborazione. Si prospetta una zona grigia nella quale coesistono rapporti familiari e prestazioni lavorative.

In base a tale disciplina il familiare (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia **[art.230 bis]**

Qualora la famiglia costituisca un'impresa familiare, i diritti del familiare si estendono oltre che al mantenimento, alla partecipazione agli utili e al potere decisionale sulle sorti dell'impresa.

**Il regime patrimoniale secondario:** proprio della famiglia coniugale. La disciplina è contenuta nel Capo VI del Titolo VI del Libro I, ed è di carattere dispositivo o suppletivo, ovvero non è inderogabile bensì può essere modificata o totalmente derogata dagli accordi delle parti.

Finalità di questa disciplina è l'esigenza di stabilire i criteri di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio, scegliendo tra **comunione dei beni** e **separazione dei beni**.

**Le convenzioni matrimoniali:** sono gli accordi tra i coniugi che stabiliscono il regime patrimoniale che sarà adottato nel loro matrimonio. Più precisamente, la convenzione matrimoniale è l'atto negoziale costitutivo (si pongono delle regole, non si dispone del proprio patrimonio), stipulato nelle forme stabilite dall'**[art. 162]**, il quale è un atto pubblico ed è diretto a porre un regime patrimoniale tra i coniugi, alternativo a quello della comunione legale. Sono atti personalissimi.

Possono essere stipulati in ogni tempo, prima, durante e dopo il matrimonio **[art.162]**

**Il regime di separazione dei beni:** ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio **[art.215]**.

Un coniuge può conferire all'altro la possibilità di amministrare i propri beni **[art.217 e 218]**.

**La comunione convenzionale:** i coniugi possono, con la convenzione matrimoniale, modificare il regime legale di comunione restringendo o ampliando l'oggetto della comunione legale rispetto al modello legale posto dall'**[art.177]**

Limiti: i beni personali (es. pensione) non possono essere compresi nella comunione convenzionale **[art.210]**.

**La comunione legale dei beni:** è un complesso di regole riguardanti la distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio, volte a garantire ai coniugi una pari posizione di accesso alla ricchezza e ad evitare che il controllo dell'iniziativa

economica sia sottoposta ad uno dei coniugi con l'effetto di limitazione della libertà dell'altro. Nella comunione sono compresi i beni acquisiti all'interno del matrimonio ma esclusi quelli personali.

**Comunione legale immediata:** correlata all'effettuazione di un certo tipo di acquisti che cade contestualmente in comunione.

**Oggetto: [lettera a) e d) dell'art. 177]**

- **lettera a:** cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali. (resta aperto il problema di identificazione degli acquisti relativi a beni personali). In linea generale si riferisce all'acquisto di cose di uso comune, operato con denaro acquisito durante il matrimonio. Gli acquisti a titolo originario (accessione, usucapione, specificazione) non rientrano nell'oggetto.
- **lettera d:** cadono in comunione aziende cogestite costituite dopo il matrimonio; se appartenenti ad uno dei due coniugi prima del matrimonio, cadono in comunione solo gli utili e gli incrementi.

**Comunione legale differita:** i beni compresi nell'oggetto della comunione legale differita (frutti dei beni propri, proventi dell'attività separata, beni destinati all'esercizio dell'impresa e incrementi della stessa impresa) entrano in comunione differita quando si verifica una delle cause di scioglimento della comunione legale indicate nell'**[art. 191]** ovvero assenza o morte presunta di uno dei coniugi, separazione personale o giudiziale dei beni, separazione o divorzio, fallimento dei coniugi.

**Oggetto: [lettera b e c dell'art. 177 e 178]**

- **lettera b:** frutti dei beni propri non consumati
- **lettera c:** proventi dell'attività separata non consumati.

**I beni personali:** elencati all'**[art.179]**, sono sia i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (lettera a), sia i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazioni o successioni. Posso rientrare in questa categoria acquisti di sorte, come le lotterie (lettera b).

Lettere limitate dall'**art. 210:**

- **lettera c:** beni di uso strettamente personale
- **lettera d:** beni che servono al coniuge per l'esercizio dell'attività lavorativa
- **lettera e:** pensione o beni ottenuti a titolo di risarcimento danni per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa. **I**

**beni personali e personalissimi:** sono beni di proprietà esclusiva di un coniuge, che con la loro trasformazione in altri beni danno luogo a beni in comunione.

Es. il denaro, può essere personale (e quindi dare luogo a beni comuni) o personalissimo se proveniente da successione o donazione (e quindi dare luogo a beni personali).

**L'amministrazione e la divisione dei beni della comunione:** le regole dell'amministrazione sono inderogabili.

L'amministrazione dei beni della comunione spetta **disgiuntamente** ad entrambi i coniugi per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere **congiunta** per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per le locazioni.

Gli atti compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, sono **convalidabili** ovvero annullabili entro un anno.

Se uno dei coniugi è incapace o ha male amministrato è possibile chiederne l'esclusione dall'amministrazione **[art.183]** o chiedere la separazione giudiziale dei beni.

Dopo lo scioglimento della comunione occorre procedere alla divisione dei beni comuni. Si ripartisce in parti eguali l'attivo e il passivo **[art. 194]** dopo che ciascuno dei coniugi ha effettuato in favore della comunione, i rimborsi delle somme prelevate dal patrimonio comune ed ottenuto la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate nel patrimonio comune.

### Cap.16 - LA FILIAZIONE

L'interesse del minore esige che venga considerato genitore colui che appare maggiormente idoneo ad assicurare mantenimento, educazione e istruzione, a prescindere dall'elemento biologico.

**La filiazione legittima:** [Capo I del Titolo VII del libro I]

Il **marito** è padre del figlio concepito durante il matrimonio **[art. 231]** + v. art. 232, 233, 234 A riguardo possono effettuarsi determinate **azioni di stato:**

- **azione di disconoscimento** da parte del padre è ammessa solo nei casi previsti dall'**[art.235]** e deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio **[art.244]**; se proposta dalla madre il termine è di sei mesi. Il figlio può proporre il disconoscimento della paternità entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
- **azione di contestazione della legittimità** è imprescrittibile e spetta a chiunque vi abbia interesse. È inammissibile nei confronti di chi ha un **possesso di stato** (risulta da una serie di fatti che valgono a dimostrare le relazioni di parentela) conforme all'atto di nascita **[art. 236 e 237]**. Al figlio spetta anche l'**azione di reclamo della legittimità**, imprescrittibile e trasmissibile ai suoi eredi.



**La filiazione naturale:** [Capo II del Titolo VII del libro I]

Lo stato di figlio naturale dipende dal riconoscimento operato dal padre o dalla madre nell'atto di nascita, oppure da apposita dichiarazione posteriore alla nascita, contenuta in un atto pubblico o in un testamento.

Il **riconoscimento** è un atto negoziale unilaterale, costitutivo di status e irrevocabile:

- può essere operato dal padre e dalla madre congiuntamente o separatamente, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento **[art.250]**.
- non è ammesso senza il consenso del figlio che abbia compiuto 16 anni.
- non fa sorgere rapporto di parentela con i parenti di chi ha operato il riconoscimento **[art.258]**, si instaura unicamente un rapporto fra genitore naturale e figlio naturale.
- non è possibile riconoscere i figli incestuosi se non in caso di buona fede dei genitori **[art.251]**. Il figlio incestuoso tuttavia ha diritto di ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del genitore **[art 279]**.

La prova per il riconoscimento è la **prova del DNA**. Tale accertamento è strumentale a far valere non solo i diritti al mantenimento, ma anche le ragioni ereditarie.

La **legittimazione** attribuisce al figlio naturale nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo:

- avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice **[art. 280]**
- i figli legittimati acquistano i diritti dal giorno del riconoscimento e del matrimonio **[art.283]**
- può essere ottenuta con provvedimento del giudice e indipendentemente dal matrimonio nell'interesse del figlio se si verificano determinate circostanze **[art.284]**

L'**adozione**: è disposta quando conviene all'adottando, quindi prevale l'interesse del minore. Ne esistono diverse forme:

- **adozione delle persone maggiori di età** [Titolo VIII libro I **art. 291 a 314**]: è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, hanno compiuto 35 anni di età e superino almeno di 18 anni l'età di coloro che intendono adottare. È richiesto il consenso dell'adottando e dell'adottante.

Costituisce un **contratto a valenza patrimoniale** (trasmissione del patrimonio). L'adottando conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine e non si crea alcun rapporto con i parenti dei due soggetti interessati.

- **adozione legittimante** [legge 4 maggio 1983 n.184]: è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Con la convenzione europea del 1967 è stata attribuita la facoltà di permettere l'adozione dei minori anche da parte di persone singole.

Il procedimento di adozione si articola in 3 fasi:

- 1) Dichiarazione di adottabilità:** un minore può essere dichiarato adottabile se versa in stato di abbandono.
- 2) Affidamento preadottivo:** per il periodo di un anno (prorogabile), il minore viene affidato alla coppia che si ritiene idonea al fine di verificare in concreto tale idoneità, anche attraverso la vigilanza del giudice tutelare, e dei servizi sociali incaricati. Dovrà essere ascoltato anche il giovane, a patto che abbia compiuto 12 anni.
- 3) Dichiarazione di adozione:** trascorso un anno dall'affidamento preadottivo, il tribunale decide di dar luogo o meno all'adozione.

- **adozione internazionale** [legge 31 dicembre 1998 n.476]: è prevista per l'adozione in Italia di minori stranieri (minori di 14 anni) e per l'espatrio di minori italiani per essere adottati all'estero (ammessa fino ai 18 anni).

**Cap. 17 - LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO** La

**separazione** provoca l'attenuazione dello status matrimoniale.

Anche l'**annullamento** del matrimonio può produrre gli effetti della separazione **[art.126]** Il **divorzio** è ineluttabile, e può essere pronunciato dopo 3 anni dalla separazione.

L'**annullamento** si fonda su vizi propri del contratto di matrimonio e in particolare su vizi della volontà matrimoniale, opera ex tunc e cioè retroagisce; il **divorzio**, invece, presuppone la validità del matrimonio e l'impossibilità di prosecuzione del rapporto coniugale, opera ex nunc e cioè dal momento in cui viene pronunciato.

Il **divorzio** mette fine ad un matrimonio valido, l'**annullamento** dichiara che quel matrimonio non è mai esistito. Per l'annullamento occorre provare che esistevano delle condizioni non note al momento del matrimonio per cui la celebrazione non si è svolta regolarmente.

L'**annullamento del matrimonio civile [art.117 a 127]**: poiché sottoposto a termini di decadenza ristretti ha scarso rilievo rispetto a quello relativo al matrimonio canonico.

Il **difetto di età matrimoniale** non è causa di annullamento, se il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale; la **coabitazione dei coniugi per un anno** può sanare i vizi del matrimonio stipulato dall'interdetto o dall'incapace, o i vizi costituiti da violenza, da errore o da simulazione **[art. 117]** Le cause di annullamento sono quelle riportate agli **[art. 84, 86, 87, 88]**, ovvero:

- **da impedimento**: che può essere sanabile oppure non sanabile;
- **da vizio del consenso**: incapacità naturale, violenza, timore reverenziale, errore e simulazione.

L'annullamento non incide sullo status dei figli, che sarà quello di figli legittimi.

L'annullamento del matrimonio canonico è pronunciato dalla Sacra Rota (tribunale ecclesiastico).

La **separazione personale**: consiste in una dichiarazione negoziale di uno o di entrambi i coniugi, di voler vivere separati per l'intollerabilità della convivenza. Tale separazione assume due forme:

- **separazione consensuale** (consenso di entrambi i coniugi): acquista efficacia giuridica con l'**omologazione** del Tribunale (provvedimento di volontaria giurisdizione);
- **separazione giudiziale** (disaccordo): acquista efficacia con la sentenza di separazione su domanda di uno dei due coniugi. Il **processo di separazione** è il seguente:
  - si propone la domanda di separazione con ricorso dinnanzi al Tribunale
  - il presidente del tribunale entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto la data di comparazione tra i due coniugi
  - i coniugi devono presentarsi personalmente entro 90 giorni con i rispettivi difensori
  - il presidente esperisce un tentativo di conciliazione; se ciò non riesce, adotta provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi: nomina il giudice istruttore, che continua il processo per le questioni inerenti all'addebito (sorge qualora il comportamento di uno dei due coniugi fosse stato contrario ai doveri che nascono dal matrimonio), all'affidamento dei figli, alle questioni economiche **[art.709bis]**
  - se avviene la riconciliazione delle parti, si abbandona la domanda di separazione **[art.154]** o la cessazione degli effetti **[art.157]**.

**I provvedimenti riguardo ai figli** [legge 8 febbraio 2006 n. 54 + art. 155bis a 155 sexies]:

L'esigenza è quella di garantire al figlio minore, in caso di separazione dei genitori, un **rapporto equilibrato** e continuato con entrambi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale **[art.155]**.

A tal fine è stato disposto che il giudice deve valutare innanzitutto la possibilità dell'**affidamento** congiunto (ad entrambi), altrimenti stabilire a quale dei genitori affidare i figli. Le decisioni di maggiore importanza sono assunte di comune accordo, mentre limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Le parti possono liberamente accordarsi sul mantenimento dei figli. In mancanza di accordo il giudice stabilirà la corresponsione di un assegno periodico, determinato in misura proporzionale al reddito e al tenore di vita.

La **casa** viene di norma assegnata tenendo presente l'interesse dei figli e l'eventuale titolo di proprietà. Sono infine previste alcune **misure sanzionatorie** per il genitore che si mostri inadempiente.

**Il divorzio**: viene pronunciato con sentenza.

Sulla domanda di **divorzio congiunto** il tribunale non può esercitare alcun sindacato per quanto attiene ai rapporti dei coniugi tra loro.

Se la domanda è **unilaterale** e sorgono contestazioni sulla misura dell'assegno di mantenimento, il giudice pronunzierà il divorzio e definirà i rapporti patrimoniali.

Per quanto attiene ai figli minori, il giudice prende provvedimenti nel loro esclusivo interesse. Ad un coniuge viene attribuito l'esclusivo esercizio della potestà, con la vigilanza dell'altro.

Il giudice stabilisce l'assegno di divorzio, che comprende il contributo per l'allevamento dei figli.

Lo status di coniuge non si estingue totalmente con il divorzio ma solo quando il coniuge divorziato passa a nuove nozze. Queste fanno venir meno il diritto agli assegni (non al contributo per il mantenimento dei figli) e ad alcune ragioni ereditarie che spettano tuttavia al coniuge divorziato.

### **Cap.18 - AUTONOMIA PRIVATA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**

Gli **atti legittimi** (matrimonio, riconoscimento del figlio) sono atti costitutivi di status, ovvero il loro contenuto può essere determinato dall'autonomia dei privati.

**Gli atti legittimi** sono il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, le azioni di disconoscimento o di contestazione della legittimità, l'adozione dei maggiori di età, la separazione personale, il divorzio, la legittimazione dei figli naturali.

**Caratteri comuni** a questi atti sono:

- rigoroso formalismo: possono essere compiuti solo con determinate forme;
- no termini e no condizioni;
- indisponibilità degli effetti di status, i quali non dipendono dalla volontà delle parti, ma sono predisposti dalla legge;
- dipendenza da un provvedimento giudiziale;

Possono essere ulteriormente raggruppati in

- **atti costitutivi** (matrimonio, riconoscimento del figlio naturale)
- **modificativi** (separazione)
- **estintivi dello status** (divorzio, disconoscimento della paternità).

Come abbiamo detto le **convenzioni matrimoniali** sono gli atti negoziali che precludono l'ingresso della comunione legale e pongono regimi patrimoniali alternativi ad essa, disciplinati soprattutto dagli **[artt. 159 e 162]**.

**I negozi determinativi:** è un negozio che permette di precisare il contenuto dei negozi, esso non è illecito, ma può essere inefficace quando contrasta il limite posto da una norma cogente. Ad esempio i doveri che nascono dal matrimonio sono inderogabili **[art. 160]** ma un negozio determinativo, ovvero che ne precisi convenzionalmente il contenuto, è accettato.

Il loro contenuto può essere integrato da parte del giudice se, in caso di disaccordo, si osserva che la determinazione convenzionale operata è al di sotto del minimo legale garantito dalle norme cogenti.

L'attuale sistema lascia ampio spazio all'attività negoziale determinativa, ad es. l'**[art.144]** secondo cui i coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare.

**I negozi dispositivi tra coniugi:** legittimano le donazioni, le alienazioni, le rinunce e le transazioni.

Es. **donazione obnuziale:** la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio sia dagli sposi tra loro sia da altri, a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nati, non produce effetto finché non sopravviene il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione. La donazione obnuziale è irrevocabile per causa di ingratitudine o per sopravvenienza dei figli del donante **[art. 805]**. Le donazioni ricevute da uno dei due coniugi durante il matrimonio costituiscono acquisti compiuti durante quest'ultimo e quindi danno luogo a beni personali del donatario.

**I negozi a causa familiare:** la causa familiare è una causa onerosa, atipica, fondata sull'esigenza di regolazione dei rapporti tra coniugi (un rapporto di convivenza dà necessariamente luogo all'esigenza di **regolare i conti** tra chi apporta finanziariamente di più e chi di meno, e chi compensa con il lavoro dedicato alla vita familiare)

**Il fondo patrimoniale:** disciplinato dagli **[artt.167-171]** non costituisce una convenzione matrimoniale ma riguarda la condizione giuridica di beni determinati sui quali si impone un **vincolo di destinazione** a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale attribuisce ai beni una condizione di **inalienabilità** e di **inespropriabilità**, e cioè una specifica destinazione.

Può essere costituito da ciascuno o ambedue i coniugi o anche da un terzo.

Può avere per oggetto beni immobili, mobili o titoli di credito.

Lo strumento del fondo patrimoniale è prevalentemente usato allo **scopo** di sottrarre i beni all'azione esecutiva dei creditori.

**Atti di esercizio della potestà dei genitori:** i genitori hanno l'amministrazione dei beni dei figli minori, e tali atti di amministrazione possono essere compiuti **disgiuntamente** da ciascun genitore. E' possibile peraltro che i genitori procedano anche ad atti di straordinaria amministrazione per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. La **sanzione** per la violazione di queste regole è l'annullabilità dell'atto.

**Atti di amministrazione dei beni della comunione:** i beni della comunione sono amministrati **disgiuntamente** da entrambi i coniugi. Il compimento degli atti di straordinaria amministrazione spetta **congiuntamente** ad entrambi i coniugi.

### Titolo III - Successioni Per Causa Di Morte:

#### Cap. 19 - NOZIONI GENERALI

La **successione** dipende da scelte di fondo, orientate dalle esigenze sociali. Nell'attuale sistema vi è:

**1) l'esigenza a trasmettere il proprio patrimonio** alle persone più care con la consapevolezza che dopo la morte vi saranno persone che ne godranno e che continueranno ad occuparsene (**incentivo alla formazione del patrimonio**).

- 2) i **rapporti giuridici** facenti capo al defunto, non si esauriscono con la morte, ma **si trasmettono**; i diritti della personalità, i crediti personali, i contratti che abbiano ad oggetto prestazioni di fare, di uso, di abitazione, di rendita vitalizia sono intrasmissibili.
- 3) l'esigenza di rispettare il principio di eguaglianza tra gli eredi. In contrasto con l' **[art.846]**.

L'**eredità** si devolve per legge o per testamento; non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari **[art.457]**.

E' possibile porre le grandi linee della **successione a causa di morte**:

- **successione testamentaria**: è quella successione a causa di morte che ha il suo fondamento in un **atto di volontà unilaterale** (testamento) col quale il soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze **[artt. 587 e ss]**.
- **successione legittima**: se manca in tutto o in parte la successione testamentaria, è la legge che stabilisce la devoluzione dell'eredità a favore di determinate categorie di persone le quali sono successibili per legge o **eredi legittimi [artt. 565 e ss]** - **successione necessaria**: la successione è necessaria se esistono soggetti (**legittimari**) che hanno, per legge, diritto all'eredità **[artt. 536 e ss]**. In tal caso avremo una **quota di riserva** che dovrà essere riservata a loro, e una **quota disponibile** che il testatore può destinare a chi vuole.

Il **divieto dei patti successori** è stato voluto per garantire la libertà di testare, in modo che la formazione della volontà testamentaria sia libera e sempre revocabile; dunque qualora vengano stipulati sono soggetti a nullità **[art.458]**.

Il **patto successorio** è un accordo o convenzione che ha per oggetto la propria successione. Esistono tre tipi di patti:

- 1) **istitutivi**: con i quali un soggetto dispone della propria successione mediante contratto successorio;
- 2) **dispositivi**: un soggetto dispone a favore di altri dei diritti che possono nascere a suo favore dalla successione di un altro;
- 3) **rinunziativi**: con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che possono nascere a suo favore.

**NB.** Questo divieto limita l'autonomia del privato, che può disporre della propria successione solo mediante testamento, quindi non può verificare l'impatto delle proprie disposizioni, destinate ad operare post mortem.

La **[Legge n.55/2006]** istitutiva del **patto di famiglia [art. 768bis]**, costituisce una deroga al divieto dei patti successori. Consente di stipulare accordi diretti a regolamentare la successione dell'azienda o di pacchetti di partecipazione al capitale da parte dell'imprenditore o di chi ne è titolare. Tal contratto deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità e vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero stati legittimati ove in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell'imprenditore **[art. 768ter e quater]**.

I legittimari che non hanno partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della loro quota legittima al momento dell'apertura **[art.768sexies]**.

Il contratto può essere sciolto o modificato attraverso un altro contratto o dichiarazione certificata dal notaio **[art. 768septies]**.

**La successione a titolo universale e a titolo particolare [art.588]**: il testamento può contenere una disposizione a titolo particolare in favore di una determinata persona. Es. il testatore dispone che un proprio bene (es. un quadro) venga attribuito ad una persona determinata (**legatario**), in questo caso il legatario succede al defunto soltanto nei rapporti specificatamente indicati dal testatore. legatario ≠ erede. La nozione di **erede** si profila quando vi è l'investitura nella universalità o in una quota dei beni del testatore, non in beni determinati.

**La capacità di succedere**: Sono capaci di succedere tutti coloro i quali sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (chi è nato entro i 300 gg dalla morte della persona della cui successione si tratta) **[art. 462]**.

Ipotesi di **incapacità a succedere**:

- del tutore nei confronti del pupillo **[art. 596]**
- del notaio, dei testimoni, dell'interprete intervenuti nel testamento **[art. 597]**
- di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto **[art. 598]** - di persone interposte **[art. 599]**

**L'indegnità [Capo III libro II]**: sanzione civile per una condotta antiggiuridica nei confronti del de cuius, dei suoi congiunti o nella vicenda successoria. L'indegno può acquisire i beni ma non trattenerli, per escludere l'indegno dalla successione, occorrerà promuovere entro 10 anni dall'apertura della successione un'azione giudiziaria al fin di ottenere dal giudice una sentenza. È possibile tuttavia la riabilitazione dell'indegno, ossia la possibilità per il de cuius di perdonarlo **[art.466]**, tale riabilitazione deve però essere contenuta in un atto pubblico o in un testamento; è tacita qualora l'indegno sia stato inserito nel testamento. I casi di esclusione della successione sono indicati all'**[art.463 + legge 8 luglio 2005 n.137]**

**Istituti propri della successione ereditaria: apertura della successione, delazione e vocazione ereditaria:**

La **successione** si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto **[art.456]**.

Una volta aperta la successione i soggetti designati non sono ancora titolari dei beni.

La **delazione** è quel fenomeno in base al quale è offerta ad un soggetto la possibilità di subentrare nei rapporti giuridici già facenti capo al de cuius, tuttavia non è sufficiente all'acquisto della qualità di erede occorrendo a tal fine l'accettazione dell'eredità.

La **vocazione** ereditaria è la chiamata (per legge o per testamento) a prendere il posto del de cuius.

Qualora il soggetto chiamato all'eredità muoia prima di averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi **[art.479]**  
L'**accettazione dell'eredità**: l'eredità si acquista con l'accettazione **[art.459]**.

Il subentro nei rapporti giuridici del de cuius comprende sia i rapporti attivi che i rapporti passivi e le passività potrebbero superare in misura notevole le attività, dunque l'erede ha la possibilità di effettuare una **valutazione di convenienza** relativa all'acquisto della qualità di erede.

**NB.** Rinunciare fa sì che l'erede non si accoli né i rapporti passivi, né quelli attivi. Inoltre esistono istituti che consentono all'erede di accettare l'eredità senza complicare il proprio patrimonio, ovvero mantenendoli separati e rispondendo dei debiti ereditari nei limiti del valore dell'eredità e mai col suo patrimonio personale **[art. 470]**.

L'accettazione dell'eredità una volta effettuata non può più essere revocata, inoltre, essendo un negozio puro o atto legittimo come tale non tollera l'apposizione di termini o condizioni. Di regola l'erede è libero di scegliere la **modalità di accettazione**:

- **pura e semplice**: il patrimonio attivo e passivo del de cuius si confonde con quello dell'erede, per cui egli risponderà illimitatamente dei debiti ereditari;
- **col beneficio di inventario**: i due patrimoni vengono mantenuti separati **[art.470]**. In alcuni casi (eredità devoluta a minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche) la legge obbliga l'accettazione con beneficio di inventario.

Mentre la **forma dell'accettazione** può essere:

- **espressa**: quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla o ha assunto il titolo di erede;
- **tacita**: quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare **[art. 477 e 478]**.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni ed il termine decorre dall'apertura della successione.

La **rinuncia all'eredità**: il chiamato all'eredità è libero di accettare o rinunciare all'eredità.

Il chiamato all'eredità che abbia rinunciato potrà sempre porre fine agli effetti della rinuncia purché ricorrano due circostanze:

- l'eredità non sia stata acquistata da altri
- il diritto di accettare non sia ancora prescritto **[art.525]**.

La **sostituzione, la rappresentazione, l'accrescimento**: (istituti che subentrano se il chiamato non accetta) Il testatore può prospettare la possibilità che l'erede non accetti, ovvero può nominare un sostituto **[art.678]**.

È possibile operare la **sostituzione fedecommissaria**: chi è nominato erede ha l'obbligo di conservare i beni e di trasmetterli definitivamente alla sua morte ad un'altra persona (es. **interdetto**) **[art.692]**

Qualora il testatore non ha provveduto alla nomina di un sostituto, diventano operanti le regole della **rappresentazione** **[art.467 a 469]**: nel luogo o nel grado subentrano i discendenti legittimi o naturali.

Se la rappresentazione non può trovare applicazione (es. mancanza dei discendenti), subentra l'**accrescimento**: la quota del chiamato che non può o non vuole accettare si accresce a quella degli altri chiamati che abbiano accettato. In caso di mancata applicazione dei tre istituti, si aprirà la **successione legittima**.

La **comunione ereditaria**: si costituisce sui beni relitti quando più persone succedono a titolo universale al defunto. Tutti i coeredi sono contitolari secondo le rispettive quote della eredità e sono tenuti verso i creditori al **pagamento dei debiti ereditari** in proporzione alle loro quote, possono anche alienare la loro quota ma devono notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione sulla quale i coeredi hanno diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni **[art.732]**.

La **divisione dei beni ereditari**: il testatore può porre particolari regole per formare le porzioni per ciascuno dei suoi eredi. Tali regole sono vincolanti, a meno che il valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore **[art.733]** Il testatore può comprendere nella divisione anche la parte non disponibile **[art.734]**.

Se nella divisione non sono compresi beni lasciati, questi sono attribuiti conformemente alla legge.

Il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo erede o un termine non eccedente i 5 anni dalla sua morte **[art.713]**.

I coeredi posso procedere anche ad una **divisione parziale**, ovvero procedere allo scioglimento per alcuni beni e alla comunione per altri.

Con la divisione ciascun erede viene considerato come unico successore e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari **[art.757]** (retroattività). Può essere consensuale o giudiziale **[art. 684 e ss.]**

**L'eredità giacente**: è quando il chiamato non è ancora in possesso dei beni ereditari e non ha ancora accettato l'eredità, dunque si nomina un **curatore**, i cui obblighi sono riportati agli **[art. 529 e 530]** che provvede alla conservazione, vigilanza e amministrazione dei beni **[art.528]**.

**L'azione di petizione ereditaria**: se i beni facenti parte dell'eredità o parte di essi sono in possesso di altri che non hanno alcun titolo, l'erede con l'azione di petizione ereditaria può chiedere il **riconoscimento della qualità ereditaria** allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi **[art.533]**. L'azione è imprescrittibile.

**La vendita dell'eredità**: presuppone l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato e pertanto l'assunzione da parte di questo della qualità di erede **[art. 1542]**.

Oggetto della vendita sono tutti i **diritti ereditari**. Sono esclusi dalla vendita i diritti di natura personale e i diritti non suscettibili di valutazione economica. Una volta effettuata la vendita il venditore non perde comunque la sua qualità di erede.

### **Cap.20 - LA SUCCESSIONE LEGITTIMA**

La **successione legittima** si attua quando manca in tutto o in parte un testamento (ha funzione suppletiva, cioè supplisce alla mancanza di disposizioni testamentarie da parte del de cuius).

**Eredi legittimi** sono le persone legate al de cuius da un vincolo di parentela o di coniugio.

Categorie dei successibili **[art. 565] + [art 566 e 585]**:

- **successione dei discendenti**: i figli (legittimi, naturali, adottivo) sono gli eredi privilegiati, la loro presenza esclude ogni altro parente dalla successione eccetto il coniuge del defunto.

Il figlio adottivo e quello naturale non succedono ai parenti dell'adottante **[art.567]** o dell'altro coniuge

- **successione degli ascendenti**: qualora manchino discendenti, succedono gli ascendenti (genitori, nonni..)

- **successione dei fratelli**: se concorrono fratelli germani (stessa madre e stesso padre) e fratelli unilaterali (stesso padre e diversa madre e viceversa) i primi ricevono il doppio della quota riservata ai secondi.

- **successione degli altri parenti**: succedono entro il VI° qualora manchino discendenti, ascendenti e collaterali.

- **successione del coniuge**: la posizione successoria del coniuge è stata privilegiata dalla legge rispetto alla posizione dei figli. Se viveva la comunione legale, il coniuge ha diritto alla metà dei beni, mentre l'altra metà viene divisa tra i figli.

La separazione non fa venir meno i diritti successori, il divorzio sì.

- **successione dello Stato**: se manca il testamento, il coniuge o parenti entro il sesto grado, erede è lo Stato.

Lo Stato succede senza bisogno di accettazione o rinuncia, acquista di diritto i beni del defunto.

### **Cap. 21 - LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA**

Il **testamento** è un documento contenente una dichiarazione di volontà unilaterale con la quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (dunque acquista efficacia con la morte del de cuius). La disposizione a titolo universale o a titolo particolare costituisce il **contenuto tipico** del testamento, ma può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (**contenuto atipico**, es. il riconoscimento di un figlio naturale) **[art.587]**. Tale successione costituisce espressione dell'autonomia privata, e per produrre effetti giuridici deve avere determinati requisiti **[art.1325]: 1)**

**volontà**: per fare testamento è necessario: - il compimento della **maggiore età**

- la **capacità di intendere e di volere** nel momento in cui si fa testamento

- che la **volontà testamentaria non sia viziata** da violenza, dolo o errore **[art.624]**

La disposizione testamentaria affetta da uno dei vizi sopra indicati può essere impugnata da chiunque vi ha interesse **[art.591]** nel termine di 5 anni dall'esecuzione della disposizione o dalla notizia della violenza, dolo o errore; nei casi predetti la disposizione è annullabile.

La disposizione può essere nulla nell'ipotesi di **testamento congiuntivo o reciproco** **[art.589 e 635]**, ovvero quando il testamento viene fatto da due o più persone nel medesimo atto oppure quando la disposizione testamentaria è fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario.

La disposizione può avere effetto se chi fosse interessato a far valere la nullità ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione **[art.590]**.

**2) controllo di liceità:** valutazione del testamento di conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Questo controllo può essere riassunto dal concetto di causa, la quale non ha rilievo nel testamento perché la disposizione di ultima volontà è nel nostro sistema causa giustificatrice delle attribuzioni che vengono operate (non è ipotizzabile un testamento nullo per mancanza di causa).

Causa successiva (necessità; causa mortis) ≠ causa donatoria (libertà; inter vivos) v. p. 361 L'illiceità del testamento può venire in evidenza sotto un duplice profilo:

- illiceità della ragione determinante che ha spinto il soggetto a formulare il testamento (motivo illecito)
- illiceità dell'azione o del comportamento che il testatore impone ai destinatari dell'attribuzione testamentaria (condizione illecita, modus illecito) **[art.626]**. La clausola condizionale è priva di effetti ma non provoca la nullità del testamento che resta valido ed efficace in tutto il suo restante contenuto.

La legge non vuole che vengano nutrite aspettative patrimoniali dipendenti dalla morte di una persona, perché ciò porterebbe a desiderare l'evento morte. v. p. 363

**3) oggetto:** deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Fanno parte dell'oggetto:

- le **persone** destinatarie dell'attribuzione **[art.628]**: è **nulla** ogni disposizione a favore di persona indicata in modo da non poter essere determinata o si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario ovvero la determinazione della quota di eredità **[art.631]**. L'**erroneità** può essere superata se dal testamento risulti in modo non equivoco la persona che il testatore intendeva nominare **[art.625]**

E' **valida** la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da parte di un terzo tra le più indicate dal testatore. -

le **cose** che vengono attribuite: sono i beni del defunto, che possono essere indicati non attraverso una specifica individuazione di essi, ma attraverso l'attribuzione di una quota o della totalità di essi o la considerazione di essi come residuo. Tuttavia qualora l'individuazione di questa cosa sia incerta, l'incertezza provoca la nullità della disposizione testamentaria. La caratteristica dell'oggetto può essere molto complessa, in quanto il testatore può indicare un erede con il compito di trasmettere l'eredità ad altra persona **[art.627 disposizione fiduciaria]**.

**4) forma:** è valido solo se è espresso nelle forme indicate dagli **[art.601 e ss.]**. Il mancato rispetto delle forme previste per ciascun tipo di testamento provoca la nullità del testamento stesso. Col tempo si è affermata l'ammissibilità del testamento **nuncupativo**, e cioè del testamento formulato oralmente alla presenza di una pluralità di testimoni.

- **testamento olografo [art.602]**: scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. Chiunque lo rinvenisse è tenuto alla pubblicazione, incorrendo altrimenti nel reato di occultamento.

Alla notizia della morte del testatore, deve essere consegnato al notaio **[art.620]**

- **testamento pubblico [art.603]**: ricevuto dal notaio per bocca del testatore in presenza di due testimoni. Nel caso in cui il testatore fosse inabile a scrivere, il notaio deve farne menzione nel testamento.

Alla notizia della morte del testatore, il notaio deve comunicare l'esistenza del testamento **[art.623]**.

- **testamento segreto [art.605]** carta testamentaria contenuta in un involucro sigillato e consegnato personalmente al notaio alla presenza di due testimoni. Alla notizia della morte del testatore, deve essere aperto dal notaio **[art.621]**

- **testamenti speciali [art. 609 e ss.]** possono compiersi in particolari situazioni che non permettono al testatore di avvalersi delle forme ordinarie di testamento (malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, testamento a bordo di nave **[art.611]**, testamento a bordo di aereo mobile **[art.616]**, testamento dei militari **[art.617]**).

Perdono la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.

La **revocabilità del testamento:** il testamento esiste nella sfera giuridica del testatore, quindi il testatore è l'unico che può revocarlo, modificarne il contenuto o annullarlo.

Occorre guardare alla **data**: il testamento posteriore annulla i testamenti precedenti; ma questa revoca testamentaria deve essere espressamente formulata, altrimenti i testamenti posteriori coesistono con quelli precedenti ed annullano soltanto le disposizioni incompatibili con l'ultima manifestazione di volontà **[art.682]**.

La revoca espressa può farsi anche con atto pubblico che abbia espresso tale desiderio alla presenza di due testimoni **[art.680]**.

La lacerazione del testamento olografo viene considerata come revoca **[art.684]**.

Il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio non costituisce revoca, in quanto può valere come olografo **[art.686]**. Il testamento risulta revocato di diritto quando sopravvengono figli legittimi o naturali, oppure risulti l'esistenza di figli ignorati dal testatore al momento della redazione del testamento.

Le disposizioni possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva **[art.633]**. La condizione ha effetto retroattivo **[art.646]**.  
**Condizione sospensiva:** quando gli effetti del negozio giuridico non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri. Quindi l'eredità può essere assegnata ad un amministratore finché la condizione si verifichi o risulta certo che non si può più verificare **[art.641]**.

**Condizione risolutiva:** se gli effetti che il negozio ha prodotto cessano con il verificarsi dell'evento dedotto nella condizione.

**Termine:** da non apporre a una disposizione a titolo universale **[art.637]**, da poter apporre ad un legato **[art.640]**.

**Onere:** un particolare comportamento di rilievo patrimoniale che limita la portata dell'attribuzione **[art.647]**.

**L'esecutore testamentario:** nominato dal testatore **[art.700 e ss]**, deve accettare la nomina e curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Ha l'amministrazione e il possesso della massa ereditaria per un periodo non maggiore di un anno, da amministrarsi con diligenza.

### Cap.22 - LA SUCCESSIONE NECESSARIA

**Legittimari:** sono coloro a favore dei quali la legge riserva una **quota di eredità**, indipendentemente dalla volontà del testatore **[art.536]**: il coniuge, i figli legittimi (o legittimati o adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

La misura della **quota di riserva** varia in relazione alle ipotesi di concorso nella successione. v. **[art.537,540,542]** La **quota di riserva** (o legittima) è intangibile, sottratta all'autonomia privata testamentaria del de cuius.

Il testatore può disporre col testamento o con atti di liberalità soltanto di ciò che residua, quindi della quota disponibile.

La lesione non determina l'invalidità delle disposizioni, ma ne produce l'inefficacia nella misura sufficiente a reintegrare la quota del legittimario pretermesso in tutto o in parte dal testamento.

**La reintegrazione della quota: antecedenti della riduzione:**

**La riunione fittizia:** operazione matematica (puro calcolo) alla quale si ricorre per determinare l'entità della quota disponibile e della quota di riserva, necessaria alla verifica della lesione della porzione legittima. Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. A tale massa si riuniscono fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione; in questo modo si ricostruisce il patrimonio di cui poteva disporre il defunto **[art.556]**.

**L'imputazione ex se:** imputazione alla quota del legittimario di quanto ha ricevuto dal defunto.

**Azione di riduzione:** un rimedio giudiziale concesso al legittimario per la difesa della propria quota di riserva che sia stata lesa da una disposizione testamentaria. Può essere intrapresa dal legittimario leso, dai suoi eredi o dagli aventi causa **[art.557]**.

**La collazione:** costituisce un'altra fase del procedimento divisionale e ha la precipua funzione di realizzare l'**uguaglianza tra i coeredi**. È un obbligo di **natura personale** cui sono tenuti il coniuge ed i figli che versano in una situazione di comunione ereditaria e che hanno ricevuto donazioni durante la vita del de cuius.

I legittimari che vogliono concorrere alla successione devono conferire alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente **[art.737]** (es. assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviamento all'esercizio di un'attività etc.)**[art.741]**.

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, nozze. **[art.742]** Nella collazione in natura il bene rientra a far parte della massa ereditaria da dividere.

La **collazione per imputazione** consiste nel versare concretamente denaro pari al valore del bene immobile o mobile della donazione. La collazione dei beni mobili può farsi soltanto per imputazione.

### Cap. 23 - LE COSE E I BENI

**La nozione di cosa e di bene:** sono **beni** le cose che possono formare oggetto di diritti **[art.810]**.

**Cosa** in senso giuridico è qualunque porzione del mondo materiale suscettibile di utilizzazione economica la cui scarsità da luogo a competizione ed a possibili controversie. Il godimento e l'utilizzazione della cosa spesso è ripartito tra più soggetti (es. affitto, passaggio di servitù..)

Il legislatore descrive accuratamente i beni immobili ed indica come categoria residuale i beni mobili **[art.812]**:

- **beni immobili:** sono cose. In genere è tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo: il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, le costruzioni, gli edifici galleggianti se saldamente ancorati alla riva, ecc.

Gli immobili sono soggetti a **regole di circolazione assai rigorose**.

- **beni mobili:** comprendono cose, ma anche energie e immateriali. Le regole di circolazione dei beni mobili sono **improntate alla massima celerità e semplicità (possesso vale titolo [art.153])**.

- **beni mobili registrati:** automobili, navi, aeromobili; sono beni mobili dal punto di vista naturalistico, ma immobili sotto il profilo giuridico, visto che la loro **circolazione non è affatto libera**.

Una parte essenziale della ricchezza odierna è rappresentata poi dagli **strumenti finanziari:** una categoria nella quale rientrano azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi, contratti di borsa.



**I beni pubblici demaniali e patrimoniali [art.822 e ss.]:**

Vi è una **doppia accezione** di beni pubblici:

- **in senso soggettivo:** i beni che appartengono ad enti pubblici.

- **in senso oggettivo:** i beni assoggettati ad uno speciale regime, diverso dalla proprietà, onde consentire il perseguimento delle finalità di pubblico interesse cui i beni stessi sono destinati. I beni pubblici **si dividono in:**

- **beni demaniali:** appartengono esclusivamente agli enti pubblici territoriali (stato, regioni, province, comuni). Sono costituiti dal demanio marittimo (spiaggia, porti, lagune), dal demanio idrico, militare, stradale, storico, artistico, archeologico, dai mercati comunali e dai cimiteri comunali e da tutti i beni assoggettati dalla legge al **regime del demanio pubblico**.

Sono **inalienabili [art.823]** e **non suscettibili di possesso [art.1145]**. L'uso di tali beni può formare oggetto di concessione ai privati verso corrispettivo (es. concessione uso di una spiaggia per stabilimento balneare).

- **beni patrimoniali** sono i beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico **[art.826]**. Il patrimonio si distingue in:

- **patrimonio disponibile:** è formato da beni (es. arredi degli uffici) che non assolvono direttamente una finalità di pubblico interesse. Sono regolati, in difetto di una legge speciale, dalle disposizioni del codice civile, vale a dire dalle medesime disposizioni che regolano i beni privati e quindi sono liberamente alienabili.

- **patrimonio indisponibile:** è costituito dal patrimonio forestale, minerario, archeologico, militare, edilizio (edifici destinati a sedi di pubblici uffici). Non può essere sottratto alla sua destinazione se non nei modi stabiliti dalle legge **[art.828]** → **vincolo di destinazione;** ne è però possibile l'alienazione.

I **beni degli enti ecclesiastici [regolati dalla legge 222 n.185]** possono anche appartenere a privati, tuttavia fino a quando non siano sconsecrati non possono essere sottratti a tale destinazione.

**Beni culturali:** cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico, bibliografico etc.

**Beni paesaggistici:** beni immobili e aree aventi rilevanza storica, culturale e naturale.

**Beni immateriali:** le creazioni intellettuali o opere dell'ingegno, sprovvisti della materialità.

**Cose fungibili o generiche:** cose che si possono sostituire indifferentemente con altre della medesima qualità e quantità (es. denaro, grano, olio). **Infungibili** quelle contraddistinte da una specifica individualità (un quadro di un determinato pittore).

**Cose consumabili:** cose che si distruggono con l'uso e che sono dunque suscettibili di una sola utilizzazione (es. bottiglia di vino). Non è possibile concederne ad altri in godimento (il godimento presuppone la restituzione). Sono **inconsumabili** le cose che si deteriorano ma non vengono meno (es. vestito).

**Cose divisibili:** cose che si possono dividere in parti senza che ciò pregiudichi l'uso.

**Cose produttive:** cose che producono frutti.

**Cose future:** cose non ancora esistenti in natura es. i frutti naturali. Non possono essere oggetto del diritto di proprietà perché è inconfigurabile un rapporto immediato con la cosa, mentre sono suscettibili di formare oggetto di rapporti obbligatori: es. la vendita di una cosa futura, la cui proprietà si trasferirà all'acquirente al momento della venuta ad esistenza della cosa medesima **[art.1472]**.

**Cose semplici:** consta di elementi a tal punto fusi l'uno nell'altro da non potersi separare senza alterare o addirittura distruggere la fisionomia della cosa nella sua interezza (es. fiore)

**Cose composte:** è formata da elementi tra loro connessi e tuttavia suscettibili di separazione in modo che ciascuno abbia un'esistenza giuridica autonoma ed un proprio valore economico (es. elementi dell'autovettura). Tuttavia la scomposizione determina la perdita di quel plus valore risultante dall'unità.

**Pertinenze [art.817 e art.819]:** cose **accessorie** destinate in modo durevole a servizio di una cosa **principale** (garage o lavastoviglie in relazione ad un appartamento) o ad ornamento di una cosa (quadro in appartamento).

A differenza delle cose composte, non sono destinate ad unirsi alla cosa principale così da diventare parte integrante, non è necessario che la pertinenza appartenga al proprietario.

Il rapporto pertinenziale può cessare per volontà del proprietario o del titolare di un diritto reale su di essa.

**Universalità di mobili o universalità di fatto:** è la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno destinazione unitaria **[art.816]**.

Possono essere oggetto di un unico atto di disposizione; è ammissibile la vendita dei singoli beni.

**Universalità di diritto:** si compone di rapporti giuridici (è il caso dell'eredità, formata da tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto al tempo della morte).

**L'azienda:** complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [art.2555]. Costituiscono un tutto organico (organizzato) unificato dalla loro destinazione all'esercizio dell'impresa, che potrebbe non appartenere al titolare dell'azienda stessa → ≠ dall'universalità patrimoniale. Il termine impresa indica invece l'attività imprenditoriale.

#### **Cap.24 - LA PROPRIETA' PRIVATA IMMOBILIARE**

La **proprietà** è pubblica o privata. La **proprietà privata** è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti. La proprietà privata può essere espropriata per motivi d'interesse generale [art. 42 Cost.]. Tale concezione della proprietà risulta innovativa rispetto alla definizione che ne fornisce l'[art. 832] il quale afferma che è proprietario colui che ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, seppur nei limiti stabiliti dalla legge: **godere** (usufruire dei benefici derivanti dal possesso di una cosa) e **disporre** (compiere atti giuridici aventi per oggetto il bene).

Il diritto di proprietà è **imprescrittibile**, salvo i casi di usucapione, e perpetuo (non esiste l'ipotesi di una proprietà a tempo).

#### **I limiti alla proprietà privata:**

- **esterno:** correlato alla necessità di salvaguardare posizioni soggettive altrui (es. divieto di immissioni, il diritto di costruire a distanze non inferiori a quelle prescritte)
- **interno:** caratterizza la proprietà già dalla sua origine (es. divieto di costruire su un determinato terreno). L'imponibilità di limiti alla proprietà privata ne garantisce la funzione sociale e la rende accessibile a tutti.

#### **La proprietà edilizia:** regolata dal [D.P.R 6 giugno 2001, n.380]

Per i proprietari di immobili costruiti in difformità o in assenza di concessione, vi è la possibilità di chiedere il **condono** delle opere abusivamente realizzate, previo versamento di un'**oblazione**; sono stati comunque aumentati i poteri di demolizione da parte dei comuni, prevedendo in alternativa l'acquisizione degli stessi al patrimonio dell'ente locale.

**La proprietà agraria:** garantisce il razionale sfruttamento del suolo; fissa limiti di estensione, promuove la bonifica, aiuta la piccola e media proprietà [art.44 Cost.]. Nel codice, [art. 846] sull'unità minima culturale [art.850 e ss. – 857 e ss. 866].

**L'espropriazione:** prevista dall'[art. 42 Cost.], solo nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale, consta della sottrazione di un bene al proprietario da parte di un terzo (lo stato, la regione, la provincia, il comune) per la realizzazione di un'opera pubblica.

Il **procedimento** è normativamente disciplinato e prevede:

- una **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da espropriare** - un **decreto espropriativo**
- la **corresponsione di un indennizzo al proprietario** che ha subito il sacrificio del proprio bene, corrispondente alla media tra il valore di vendita del bene e il reddito dominicale [legge 8 agosto 1992 n. 359]

**Occupazione acquisitiva:** a seguito della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera, la pubblica amministrazione occupa il fondo da espropriarsi e comincia a realizzare l'opera, senza però intervenire tempestivamente, e cioè nell'arco di 5 anni. Di conseguenza il privato matura il diritto di risarcimento del danno.

Se l'occupazione è illegittima, manca l'interesse pubblico e il diritto di esproprio, si passa alla restituzione del fondo privato.

#### **La proprietà fondiaria ed i rapporti di vicinato: [art.840 a 921]**

[art. 844]: regola le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino. Il proprietario dell'immobile che subisce le immissioni è costretto a tollerarle qualora non superino la normale tollerabilità da accertarsi caso per caso.

[art. 833]: vieta gli **atti emulativi**, ovvero quegli atti compiuti dal proprietario al solo fine di arrecare danno o turbativa ad altri. È di difficile applicazione giudiziaria, richiedendosi la prova dell'animus nocendi.

[art. 847]: attribuisce al proprietario di un fondo contiguo al muro altrui il diritto di acquisire la comproprietà del muro di confine verso corresponsione di un indennizzo. È lecito edificare sul confine in aderenza, senza chiedere la comunione del muro, a condizione che non si appoggi l'opera edificata su quella preesistente [art.879].

Le **luci** sono aperture dell'edificio che consentono il solo passaggio della luce ma non di affacciarsi sul fondo del vicino. Le **vedute** o **prospetti** sono aperture dell'edificio che consentono di affacciarsi [art.900]

**La proprietà temporanea:** proprietà che si acquista con limiti di tempo. **Esempi** di proprietà temporanea sono:

- costruzione di un diritto di superficie a tempo determinato [art.953]: il superficiario conserva il diritto di proprietà sull'edificio solo fino alla scadenza del termine, oltre il quale la proprietà passa al titolare del suolo;
- privato autorizzato ad edificare sul demanio pubblico (es. stabilimenti, che restano di proprietà del privato fino alla scadenza della concessione, per poi essere acquistati per accessione dal demanio).

Es. di proprietà non temporanea: vendita con patto di riscatto **[art. 1500]**, donazione con patto di reversibilità **[art.791]**.

**La multiproprietà:** più soggetti sono proprietari di un immobile goduto da ciascuno a turno per un determinato periodo dell' anno. L'acquirente del diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile (multiproprietà) può disporre del suo diritto, cedendolo a terzi o permutandolo con un diritto simile (es. scambi di settimana in luoghi di villeggiatura).

Il venditore di un diritto di multiproprietà è tenuto a consegnare al potenziale acquirente un **documento informativo**; il contratto deve essere stipulato per iscritto e l'acquirente può recedere entro 10gg.

**Multiproprietà azionaria:** oggetto di acquisto sono le azioni; l'azionista gode del diritto al godimento turnario dell' immobile.

**La comunione:** più persone acquistano beni mobili o immobili in **comproprietà**, perciò la titolarità appartiene ad una pluralità di soggetti.

Ciascuno può godere del bene comune senza alterarne la destinazione e senza impedire che gli altri ne facciano uso **[art.1102]**. Ogni comunista può disporre del diritto sulla quota e cedere ad altri il godimento del bene, nei limiti della quota **[art.1103]**, ma non può alienare da solo il bene in comunione. Per l'alienazione o la locazione del bene comune occorre il consenso di tutti. Per gli **atti di ordinaria amministrazione** è richiesta la **semplice maggioranza [art.1105]**, per quelli di **straordinaria amministrazione** la **maggioranza qualificata** (2/3 della quota) **[art.1108]**

Ognuno può chiedere lo scioglimento della comunione, salvo l'esistenza di un patto di indivisibilità **[art.1111]**. Per evitare contrasti possono nominare un amministratore **[art.1106]**.

La comunione può essere:

- **forzosa:** imposta dalla legge (es. muro di confine **[art.874]**);

- **volontaria** o **incidentale:** costituita indipendentemente dalla volontà (es. comunione ereditaria). Vari tipi di comunioni: comunione dei beni, comunione ereditaria..

**Il condominio:** forma particolare di comunione è il condominio negli edifici, definito come ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica e in grado di agire giuridicamente a mezzo dell'amministratore.

Le parti comuni dell'edificio (suolo, tetto, scale, cortile..) sono in comproprietà **[art.1117]** e di regola non possono essere oggetto di divisione **[art.1119]**.

Se i condomini sono più di quattro viene nominato un amministratore **[art.1129]**.

È richiesto il regolamento di condominio laddove vi siano più di 10 condomini **[art.1138]**.

Altro organo è l'assemblea dei condomini che delibera a maggioranza.

La differenza tra comunione e condominio è rappresentata dal fatto che nella comunione il comunista ha la proprietà su tutta la cosa, nel condominio ciascuno è **proprietario esclusivo di una o più parti** distinte dell'edificio (i singoli appartamenti) mentre è necessariamente comproprietario con gli altri condomini delle parti comuni dell'edificio. La comunione è normalmente transitoria, nel condominio la comproprietà è **tendenzialmente permanente**.

**Le azioni di difesa (petitorie) della proprietà:**

**1) azione di rivendicazione:** viene esercitata dal proprietario del bene che ne abbia perso il possesso, è diretta a riottenere la cosa da chi la possiede o la detenga contro la volontà del proprietario medesimo.

Può essere proseguita anche contro il possessore o il detentore **[art. 948]**.

L'attore, per dimostrare la fondatezza della propria domanda, dovrebbe provare di aver **acquistato il bene a titolo originario**, ovvero la validità del proprio titolo d'acquisto dal suo dante causa e quello di quest'ultimo dal suo predecessore e così via a ritroso nel tempo, fino a colui il quale abbia per primo acquistato il bene in questione a titolo originario (**probatio diabolica**). Il legislatore quindi, ha voluto tutelare il proprietario prevedendo la possibilità che questi si limiti a provare solo il valido possesso proprio e dei suoi precedenti danti causa fino a risalire ad un periodo di 20 anni, così da dimostrare di aver usucapito il bene rivendicato. Chi possiede la cosa non è gravato da alcun onere probatorio, potendosi limitare al "possideo quia possideo".

**2) azione negatoria:** non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva **[art. 949]**:

- far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri su una cosa

- far cessare turbative e molestie (azione inibitoria); il proprietario può anche ottenere anche il risarcimento del danno es. azione di inibizione delle immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità.

La più frequente azione negatoria è la negatoria servitutis, volta a far accertare l'insussistenza del diritto di servitù da altri rivendicato sulla cosa.

**3) azione di regolamento dei confini:** volta alla fissazione giudiziale del confine tra due fondi, allorchando sia incerto. Ogni mezzo di prova è ammesso per determinare la linea di confine. In mancanza il giudice fa riferimento alle **mappe catastali [art.950]**. **4) azione di apposizione di termini:** non c'è incertezza dei confini, ma l'attore vuole apporre un segno materiale di delimitazione, quindi vuole ottenere una pronuncia giudiziale con cui si disponga il ristabilimento dei segni esteriori che delimitano i confini tra due fondi.

### Cap.25 - I DIRITTI REALI DI GODIMENTO

I **diritti reali** hanno ad oggetto una **res** ed appartengono alla classe dei **diritti assoluti**, che possono esercitarsi nei confronti dell'intera collettività. Costituiscono un *numerus clausus*, sono tipici.

I **diritti reali minori** sono diritti reali diversi dalla proprietà. Sono minori perché presuppongono necessariamente l'insistenza, sulla medesima cosa, di un diritto di proprietà altrui. L'**acquisto** ha luogo a **titolo derivativo** (deriva dall'altrui proprietà) e **costitutivo** (si costituisce ex novo). Vi sono **2 categorie di diritti reali minori**:

- **diritti reali di godimento:** il titolare ricava utilità dal godimento della cosa altrui. Sono superficie, enfiteusi, uso e abitazione, servitù. Possono costituirsi per volontà, mortis causa (testamento), inter vivos (contratto), previsione di legge, usucapione. Le **cause di estinzione:** prescrizione ventennale (non uso), rinuncia da parte del titolare, confusione (riunirsi in capo della stessa persona della posizione di titolare del diritto di proprietà e del diritto reale).
- **diritti reali di garanzia:** la res viene asservita a **garanzia del credito** che il titolare vanta verso un terzo. Sono: pegno, ipoteca.

Il **diritto di superficie:** può assumere due diverse configurazioni **[art. 952]**, esso può consistere nel:

- potere, attribuito dal proprietario a terzi (**superficiario**), di edificare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione (la cui proprietà spetterà al superficiario);
- diritto di proprietà della già edificata costruzione, trasferito dal proprietario a terzi, separatamente dalla proprietà del suolo. Se il diritto di superficie viene costituito a tempo determinato, alla scadenza del termine, conformemente al **principio dell'accessione** (si verifica se una proprietà preesistente attira nella propria orbita altre cose che prima ne erano estranee a prescindere dalla volontà del soggetto il quale diventa proprietario delle nuove cose anche senza saperlo o volerlo: tutto ciò che si consolida al suolo appartiene al proprietario di questo e dunque anche le costruzioni eventualmente realizzate da terzi.) il proprietario del suolo diverrà proprietario anche dell'edificio. Chi usucapisce la costruzione usucapisce anche il terreno sul quale sorge.

**L'enfiteusi:** consiste nel potere attribuito dal proprietario (detto **concedente**) ad un terzo (detto **enfiteuta**) di coltivare un fondo rustico con il diritto di percepire i **frutti** (come se ne fosse il proprietario) **[art. 959]**.

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo medesimo e di corrispondere al concedente un **canone periodico** che può consistere anche in una quantità fissa di prodotti naturali **[art.960]**.

L'enfiteuta ha il diritto di affrancare il fondo, dietro il pagamento di una somma.

Si ha **devoluzione** quando l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempia all'obbligo di migliorarlo o sia in mora nel pagamento.

**Usufrutto:** L'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa, traendo da essa ogni utilità **[art. 982]**. Egli ha il possesso della cosa, percepisce i frutti naturali e civili **[art.984]**, può apportare miglioramenti e addizioni, con diritto all'eventuale indennizzo **[art.985986]**, può cedere il suo diritto salvo che non vi sia vietato dal titolo **[art.980]** e soprattutto, può godere indirettamente della cosa, locandola a terzi **[art.999]**.

Non può alterare la destinazione economica della cosa **[art.981]**.

Ha ad oggetto beni non consumabili e quindi anche deteriorabili; relativamente ai beni consumabili (**quasi-usufrutto**) invece, l'usufruttuario è tenuto al pagamento del valore al nudo proprietario alla scadenza**[art.995]**.

Si costituisce per atto di volontà o per usucapione (ovvero per atto di volontà) **[art.978]**.

La **durata:** per le persone fisiche non può eccedere la vita dell'usufruttuario, per le persone giuridiche i 30 anni **[art.979]**.

Si estingue anche (vedi sopra) per abusi ovvero per perimento della cosa.

All'interno della categoria dell'usufrutto, si inscrivono **due figure minori**:

- **uso:** dà diritto al titolare di servirsi della cosa e di raccoglierne i frutti, ma limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia **[art. 1021]**.
- **abitazione:** consiste nel diritto di abitare una casa, ma pur sempre limitatamente alle esigenze proprie e della propria famiglia **[art. 1022]**.

La **servitù prediale**: è il peso imposto sopra un fondo (detto **servente**) per l'utilità di un altro fondo (detto **dominante**) appartenente a diverso proprietario [art. 1027]. E' una particolare tipologia di diritto reale limitato che il proprietario di un fondo (**dominante**) impone nei confronti del proprietario di un altro fondo (**servente**).

L'esempio più comune è la **servitù di passaggio**. Il **fondo dominante** è circondato da altri terreni e non ha diretto accesso alla strada pubblica: il titolare può quindi chiedere e imporre ad uno o più proprietari dei **terreni circostanti** (che diverranno così fondi serventi) di potersi spostare avanti e indietro sugli stessi secondo le proprie esigenze, e perfino imporre la costruzione di un viottolo che passi sui fondi serventi per consentirgli il **passaggio del trattore** o di altri mezzi agricoli.

In tutti i casi, le spese necessarie per esercitare il **diritto di servitù** ricadono sul titolare del fondo dominante, che può anche essere tenuto a riconoscere un indennizzo al titolare del fondo servente per l'onere gravante su quest'ultimo.

Se però un giorno dovesse essere costruita una pubblica via che arriva al fondo dominante, scomparirebbe il motivo stesso su cui si fonda la servitù di passaggio, che si estinguerebbe.

La servitù di passaggio è la tipologia più importante, ma non l'unica: per esempio, lo Stato ha diritto di far passare cavi elettrici, acquedotti, linee telegrafiche o quant'altro sui terreni privati, che assumono così a tutti gli effetti il ruolo di fondo servente. **NB.** Occorre che i due fondi siano vicini, anche se non necessariamente confinanti, in quanto tale rapporto intercorre tra due fondi; se i due fondi non dovessero essere vicini (es. il diritto di passeggiare nel parco altrui) il rapporto si costruirà tra due persone, avrà natura obbligatoria, diritto personale e non reale di godimento.

I fondi devono appartenere a proprietari diversi.

L'imposizione di un peso sul fondo servente deve arrecare utilità al fondo dominante [art.1028] **Possono essere:**

- **Apparenti**: servitù per il cui esercizio sono necessarie opere visibili e permanenti

- **Non apparenti**: le altre [art.1061]

- **Affermative**: il fondo servente subisce l'iniziativa altrui (servitù di passaggio)

- **Non affermative**: il soggetto è tenuto a non fare (servitus altius non tollendi) - **Continue**: per il loro esercizio è necessario il fatto d'uomo [art.1073]

- **Discontinue**: le altre

**Azione confessoria**: consente al titolare del diritto di servitù ad agire in giudizio perché venga accertato il suo diritto contro chi ne contesta l'esercizio [art.1079]

### Cap.26 - IL POSSESSO

Il **possesso** è una situazione di fatto (non di diritto) consistente nel potere che ha un soggetto (possessore) su una cosa, che si manifesta nell'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento [art.1140].

Il proprietario è anche possessore ma non è necessariamente vero il contrario (es. usucapione).

Il possesso è legittimo o titolato se il possessore gode della cosa in base ad un titolo (usufruttuario, proprietario).

**Possesso**: si possiede direttamente un bene, se ne ha la diretta disponibilità materiale.

Il possessore ha l'intenzione di tenere la cosa per sé

**Detenzione**: si possiede materialmente un bene il cui godimento spetta però sempre al possessore della cosa, quindi ad una persona diversa dal detentore. La differenza tra le due figure sta nel fatto che il detentore ha solamente l'intenzione di tenere la cosa in nome di un'altra persona, il possessore; quest'ultimo invece non riconosce a nessun altro il diritto sulla cosa. Ciò è possibile dal momento che si può mantenere il possesso della cosa in modo diretto anche attraverso un'altra persona, che la detiene. Esempi sono il contratto di locazione o anche il contratto di deposito.

La detenzione è sempre **titolata**, ovvero il detentore riconosce sempre il titolo altrui sulla cosa.

È **qualificata** se si detiene non solo per interesse altrui (quindi anche per interesse proprio) e ammette la reintegrazione, altrimenti non qualificata (detenzione per ragioni di ospitalità o di servizio) [art.1168]

**NB.** Per far sì che la detenzione si evolva in possesso (**interversione del possesso art. 1164**) occorre mutare il titolo o per causa proveniente da terzo o per opposizione fatta dal detentore contro il possessore, con cui il primo dichiara di iniziare a possedere la cosa a nome proprio [art.1141].

**L'acquisto del possesso**: può avvenire in diversi modi:

- apprensione materiale

- in via simbolica (es. consegna delle chiavi di un immobile)

- in via fittizia quando non si altera la preesistente relazione materiale con la cosa. Possono verificarsi **2 casi**:
- il detentore diviene possessore: es. il conduttore diventa proprietario del bene in precedenza locatogli;
- vecchio possessore trasferisce ad altri il diritto a possedere, mantenendo la detenzione: es. il proprietario vende a terzi la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto.

**Successione nel possesso:** nella sola ipotesi d'acquisto del bene a titolo di erede (**successione a titolo universale**). Il possesso utile per l'usucapione esercitato da un precedente possessore si somma con quello esercitato dal successivo possessore **[art.1146]**

**Accessione nel possesso:** in ogni ipotesi di acquisto del bene a titolo derivativo (**successione a titolo particolare**).

**NB.** Nel caso di successione, il possesso continua automaticamente con l'erede; nel caso di accessione, invece, il nuovo possessore può unire il proprio possesso a quello del suo dante causa onde goderne gli effetti (usucapione di un immobile, l'acquirente potrà sommare il tempo del proprio possesso al tempo del possesso dell'alienante).

**Gli effetti del possesso:** variano a seconda dello stato di buona o mala fede del possessore **[art. 1148 e 1152]**

È **possessore di buona fede** colui che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto **[art.1147]**. Qualora l'ignoranza dipenda da colpa grave, la buona fede non giova.

Il legislatore intende la **buona fede soggettiva** (diversa quindi da quella oggettiva riguardante contratti e obbligazioni) e si identifica con lo stato psicologico di non colpa, fa sì che il possessore acquisti i frutti sino al giorno della domanda di rivendicazione della cosa **[art.1148]**; viceversa il possessore in mala fede ha diritto al rimborso di eventuali spese straordinarie **[art.1149]**

**Le azioni possessorie:** azioni a tutela del possesso:

- **azione di reintegrazione [art.1168]:** spetta al possessore che sia stato privato del possesso con violenza ed è quindi volta a riottenere il possesso. Deve essere proposta **entro un anno a pena di decadenza**. La mancata proposizione dell'azione entro l'anno determina l'interruzione dell'usucapione, il cui termine inizierà a decorrere ex novo **[art.1167]**. Può spettare anche al detentore. - **azione di manutenzione [art. 1170]:** il possessore mira a far cessare molestie o turbative nel possesso di un bene immobile, ovvero di una universalità di mobili. Il possesso deve durare da più di un anno e in modo continuativo.

**Le azioni di nunciazione:** azioni di cautela del possessore o del proprietario volte a prevenire un danno:

- **denuncia di nuova opera [art.1171]:** il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore, che abbia ragione di temere che una nuova opera, iniziata da meno di un anno e non ancora terminata, stia per comportare un danno alla sua cosa, può denunciare la nuova opera all'autorità giudiziaria, la quale valuterà se sospendere o far continuare l'opera. - **denuncia di danno temuto [art.1172]:** il proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore, che abbia ragione di temere che un edificio, albero o altra cosa possa arrecare danno alla sua cosa, può denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere che si provveda per ovviare al pericolo.

### Cap.27 - LA TRASCRIZIONE

La **pubblicità immobiliare** rende conoscibile la condizione giuridica delle cose, per mezzo dei **registri immobiliari** nei quali vengono effettuate iscrizioni, trascrizioni e registrazioni; il sistema giuridico ambisce a creare un sistema di **conoscibilità legale**, che consente di orientare le proprie decisioni grazie alla consultazione dei registri.

In senso ampio, esplicano una **funzione pubblicitaria** (cioè produttiva di conoscenza) tutte quelle circostanze della situazione di fatto che contribuiscono a formare la conoscenza del soggetto. Per "immobiliare" si intende riferirsi agli strumenti giuridici (registri tenuti presso la Conservatoria dei registri immobiliari) nei quali vengono effettuate trascrizioni ed iscrizioni di atti che riguardano i beni ritenuti di maggiore importanza nella nostra società, e cioè i beni immobili. Allo stesso regime sono sottoposti i **beni mobili registrati** (automobili, navi, aeromobili).

Se un atto avente ad oggetto diritti reali immobiliari viene reso pubblico con lo strumento della trascrizione, esso si presume conosciuto da tutti i terzi, e quindi risulta colpevole l'eventuale ignoranza.

L'**opponibilità** è la possibilità di prevalere in una controversia sull'appartenenza della cosa, per il soggetto che per primo abbia trascritto il titolo. In questo caso la trascrizione costituisce uno strumento per risolvere la controversia fra due soggetti che abbiano acquistato il diritto di proprietà sulla cosa dallo stesso proprietario **[art.2644]**.

**NB.** La pubblicità immobiliare conferisce un certo grado di certezza, ma non assoluto: se acquisto un bene e lo trascrivo, mi assicuro la possibilità che il venditore non proceda ad un'alienazione successiva, ma non ho la certezza di aver acquistato la proprietà visto che terzi avrebbero potuto farlo per usucapione, nel qual caso il loro acquisto sarà prevalente sul mio.

**Efficacia costitutiva della pubblicità immobiliare:** relativa ad atti che producono effetti costitutivi, modificativi di situazioni.

Es. iscrizione dell'ipoteca

**Efficacia dichiarativa della pubblicità immobiliare:** relativa ad atti che accertano situazioni, aggiungono qualcosa.

Es. trascrizione degli atti.

Le ipotesi in cui la trascrizione non viene utilizzata come pubblicità dichiarativa:

- **la ragione personale prevale su quella reale:** la trascrizione può intervenire a tutela di situazioni personali: es. Tizio aliena un bene a Caio, che si rivela solo parzialmente adempiente; tuttavia Caio ha trascritto l'atto → risulta proprietario del bene → può a sua volta alienarlo. Tizio propone la risoluzione del contratto, che può essere trascritta a tutela delle sue ragioni personali. Tale trascrizione rende inefficaci le successive alienazioni del compratore inadempiente.
- **contratto preliminare [art.2643]:** il promittente acquirente non è titolare di una situazione reale, ma di una situazione obbligatoria → la trascrizione del contratto preliminare mi garantisce che il promittente venditore non alieni lo stesso bene ad altri. - **trascrizione sanante [art.2652]:** se Tizio vende a Caio in forza di un atto nullo, Caio vende a Sempronio con atto valido, Sempronio soccomberà nei confronti di Mevio, se quest'ultimo ha acquistato da Tizio in forza di un atto valido, indipendentemente dal fatto che Mevio abbia trascritto dopo Sempronio. Per il **principio della continuità [art.2650]** non è sufficiente aver trascritto per primi, ma occorre sincerarsi del fatto che il dante causa abbia fatto altrettanto. La trascrizione sanante permette di rimediare a tali situazioni → se Mevio ha trascritto la domanda che dichiara nullo il contratto tra Caio e Tizio decorsi 5 anni e Sempronio è in buona fede, Sempronio farà salvo il proprio acquisto.

**principio della continuità:** nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore all'acquisto. Ciò significa che la trascrizione di un atto di acquisto svolge la funzione di pubblicità dichiarativa soltanto se il dante causa ha a suo tempo trascritto il proprio acquisto e così via procedendo a ritroso. Quanto indietro bisogna andare per avere la certezza assoluta dell'opponibilità del proprio acquisto? Bisognerà giungere a colui che ha acquistato a titolo originario, vale a dire a chi ha fatto costruire l'immobile ovvero lo ha usucapito.

**NB.** Colui che ha acquistato il bene immobile o mobile registrato mortis causa o a titolo originario in forza dell'usucapione, non ha interesse a trasferire il proprio acquisto in quanto diritti rivendicati da terzi si sono estinti.

#### Attuazione della pubblicità:

Il meccanismo di trascrizione immobiliare è **a base personale**, ovvero i registri fanno riferimento a persone, e per il principio della continuità si deve ricercare a ritroso fino a risalire a colui che ha acquistato a titolo originario; in alcune province italiane è invece **a base reale \ sistema tavolare**, ovvero cercando gli estremi dell'immobile si può aver conto di tutti gli atti che lo hanno coinvolto.

- la trascrizione si effettua presso l'ufficio dei registri immobiliari **[art.2663]**
- per la trascrizione il bene deve soddisfare determinati oneri **[art.2657]** es. atti mortis causa v. **[art.2660]** - la trascrizione può essere richiesta da chiunque ne abbia interesse **[art.2666]**; costituisce un onere.
- il conservatore dei registri risponde di eventuali danni cagionati ai privati per errori commessi nella trascrizione. Se ha dubbi può eseguire una **trascrizione con riserva**, nel qual caso sarà il giudice ad accertarne o meno la trascrivibilità **[art.2674]**

#### Cap.28 - LA PROPRIETÀ MOBILIARE [Libro III]

La **proprietà mobiliare** può essere oggetto di acquisizione da parte della pubblica amministrazione solo a mezzo dell'istituto della requisizione **[art. 835]**, che trova causa in esigenze belliche o civili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Il diritto di proprietà sulle cose mobili è pieno ed assoluto ed è destinato a consumarsi con l'utilizzazione della cosa fino alla sua estinzione. L'unico diritto reale parziario configurabile sulle cose mobili è l'usufrutto. La proprietà è trasferibile e la circolazione non è sottoposta a formalità.

**Modi di acquisto:** per contratto, per successione per causa di morte, e per quanto riguarda le cose che hanno una specifica individualità, per occupazione, invenzione, specificazione, usucapione, fruttificazione **[art. 922]**.

L'**individuazione del proprietario dei beni mobili:** si compie soprattutto attraverso il possesso.

La **circolazione dei beni mobili** è retta dalla libertà di forma e si basa sulla trasmissione del possesso:

**[art.1153] possesso vale titolo:** colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (**compravendita, donazione, successione** ecc.).

**NB.** Si presume la buona fede di colui che aliena i beni. Tale principio non opera rispetto alle universalità di mobili, ai beni mobili registrati e nell'ipotesi che l'acquirente sia in mala fede **[art.1154 e ss.]**.

**Tutela della proprietà mobiliare:** al proprietario delle cose mobili spetta l'azione di rivendicazione, esperibile contro il possessore della cosa e l'azione d'accertamento della proprietà contro chi la contesta.

**Cap.29 - I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ' [Capo III libro III]**

La **proprietà** si acquista per occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione, usucapione, successione [art.922]. L'elencazione posta dall'art. 922 appare riduttiva e gravemente incompleta perché si riferisce all'acquisto della proprietà delle cose, tenendo fuori dai modi di acquisto della proprietà **l'adempimento delle obbligazioni** che costituisce il principale mezzo per **l'acquisto della proprietà** (della ricchezza).

**Acquisto a titolo derivativo:** es. contratto e successione per causa di morte. Consiste nell'acquisto di un titolo di proprietà già spettante ad un precedente proprietario, il nuovo proprietario subentra nella stessa situazione del dante causa.

**Acquisto a titolo originario:** tutti gli altri modi di acquisto; il titolo è indipendente dal precedente proprietario. Nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne detenga.

**NB.** Per la maggior facilità della prova del diritto, gli acquisti tendono a trasformarsi in originari, es. usucapione.

I modi di acquisto a titolo originario producono l'acquisto della proprietà e non dei diritti reali di godimento, tranne l'usucapione.

**Acquisto in una situazione apparente:** per la speditezza delle contrattazioni non è possibile chiedere a chi acquista di accertare l'effettiva titolarità del trasmittente, se la situazione apparente fa pensare ad un ragionevole affidamento dell'acquirente, questi acquisterà il diritto indipendentemente dalla derivazione dal precedente. [es. art. 534, 1153, 1159]

**Occupazione:** consiste nell'acquisto della proprietà di una cosa corporale mediante un atto di materiale apprensione: diventa proprietario della cosa (che non è in proprietà di alcuno) il soggetto che per primo la occupa. **Possibile oggetto** possono essere cose mobili che non sono proprietà di nessuno (cose e animali abbandonati [art.923])

**Invenzione:** l'atto di apprensione della cosa si esplica rispetto ad una cosa smarrita, appartenente ad un diverso soggetto. La disciplina dell'invenzione non è finalizzata a far acquisire la proprietà della cosa all'inventore, ma alla restituzione della cosa al proprietario, con conseguente premio per l'inventore.

Se l'inventore non conosce il proprietario, deve consegnare la cosa al sindaco, che ne rende noto il ritrovamento tramite pubblicazione. Trascorso infruttuosamente un anno, la cosa appartiene a chi l'ha trovata.

**Specificazione:** l'attività di trasformazione di una cosa in una cosa diversa [art.940], ovvero la formazione di una nuova cosa attraverso l'utilizzazione di una materia.

Es. l'imprenditore che trasforma la materia prima, fornitagli dal terzo, è proprietario dei prodotti lavorati finali anche se non ha pagato il prezzo della materia prima.

Le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente nei fondi lungo le rive dei fiumi o torrenti appartengono al proprietario del fondo [alluvione art.941]. Se una parte considerevole e riconoscibile di un fondo viene trasportata dalle acque verso un fondo inferiore, il proprietario di tale fondo ne acquista la proprietà dovendo però pagare all'altro un'indennità nei limiti del maggior valore [avulsione art.944]

L'**accessione:** qualunque piantagione, costruzione o opera sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo [art. 934]→ se Tizio acquista un appartamento che sarà costruito su un certo suolo, nel contratto gli sarà attribuita la comproprietà del suolo. Più che creare un nuovo diritto di proprietà espande quello preesistente.

Se Tizio da in affitto un fondo, il contratto di affitto deroga le regole sull'accessione: le piantagioni sono di proprietà dell'affittuario. [v. art.935,936,937]

**Accessione invertita [art.938]:** il giudice può attribuire la proprietà di una porzione di fondo al costruttore.

L'**usucapione:** è un modo di acquisto della proprietà e di tutti gli altri diritti reali fondato sul **possesso protratto nel tempo**. Consiste nel possesso di una cosa per un periodo continuato, ininterrotto, e determina l'acquisto del diritto corrispondente al tipo di possesso [art.1140], ovvero se Tizio è usufruttuario, trascorso il periodo dalla legge, egli acquisterà l'usufrutto non la proprietà. Il possesso deve essere acquisito in modo non violento e non clandestino, deve essere continuo, pena il nuovo decorso del tempo per usucapire la cosa a partire dall'interruzione, inoltre non è necessario un idoneo titolo di trasferimento del bene.

Il **tempo necessario a usucapire** segue le norme di prescrizione:

- i **beni immobili** e le **universalità di mobili** (sono quegli insiemi di beni che valgono più della semplice somma dei beni considerati, es enciclopedia o azienda) si usucapiscono in **20 anni**, ma se viene provata la buona fede da chi non è proprietario si compie in 10 anni dalla data della trascrizione.

- i **beni mobili registrati** si usucapiscono in **10 anni**, se in buona fede trascorsi 3 anni dalla trascrizione.

- i **beni mobili** si acquistano in virtù del possesso (buona fede) per 10 anni, se si è in mala fede 20.

La **fruttificazione:** [art. 820 e 821].

Sono **frutti naturali** quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo. Es. prodotti agricoli, parti di animali, prodotti delle miniere..



Finchè non avviene la separazione dalla cosa che li produce, formano parte della cosa e quindi appartengono al proprietario della cosa, salvo che la loro proprietà appartenga ad altri e si acquista con la separazione. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono **frutti civili** quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia, ossia il danaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa (es. interessi dei capitali, rendite, corrispettivo di locazione). Sono il risultato dell'attività giuridica dell'uomo.

### **Cap.30 - LE FONTI DELL'OBBLIGAZIONE:**

L'**obbligazione** è la più importante modalità deontica (del dovere) regolata dal codice nel libro IV e il principale strumento di regolazione delle relazioni intersoggettive. È un diritto soggettivo patrimoniale in quanto la prestazione è di **carattere patrimoniale (susceptibile di valutazione economica [art.1174])**.

Più precisamente essa corrisponde ad un rapporto giuridico obbligatorio in forza del quale un soggetto, detto **debitore**, è tenuto a una determinata prestazione a favore di un altro soggetto, detto **creditore**.

**Fonti delle obbligazioni [art. 1173]:** contratto (fonte primaria), fatto illecito, o ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità della legge.

L'articolo pone sullo stesso piano fatto illecito e contratto, ma questo non è del tutto esatto poiché è possibile dividere le fonti in base alla volontarietà o meno della loro costituzione:

- **l'obbligazione legale** derivano dalla legge, da fatti illeciti ovvero nasce da situazioni (fatti) indicate e descritte dalla legge valide per la generalità dei cittadini, che affinché si trasformino in obbligazioni devono concretizzarsi;
- **le obbligazioni contrattuali**, derivano da atti di autonomia privata, dipendono quindi in modo diretto e immediato dalla volontà dei contraenti.

### **Cap.31 - IL PROBLEMA DELL'AUTONOMIA PRIVATA:**

**Autonomia privata:** potere (competenza) del soggetto giuridico di regolare i propri interessi ponendo regole impegnative. La **teoria del fatto giuridico:** utilizzata come approccio allo studio dell'autonomia privata. Secondo questa teoria ogni evento del mondo rilevante dal punto di vista giuridico, e quindi previsto dalla legge, richiama l'applicazione della norma cioè produce **effetti giuridici**. In realtà i fatti acquistano valore se rapportati ad altri fatti: la legge serve a risolvere controversie. Nella nozione di fatto giuridico **vengono distinti in:**

**1) Fatti giuridici in senso stretto:** fatti considerati nel loro oggettivo verificarsi. Più precisamente qualsiasi accadimento a cui l'ordinamento ricollega un effetto giuridico, prescindendo dalla volontarietà e dalla consapevolezza del comportamento stesso da parte del soggetto che lo pone in essere (es. la nascita, la morte).

**2) Atti giuridici in senso stretto:** atti consapevoli e volontari dell'uomo, i cui effetti giuridici sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti (es. mora del debitore, pagamento). Gli atti giuridici si dividono quindi in atti giuridici in senso stretto e:

- **Negozi giuridici:** atti consapevoli e volontari le cui conseguenze giuridiche sono decise dai soggetti agenti (es. compravendita), in questo caso la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell'atto ma anche alla determinazione degli effetti.

**Nozione di autonomia privata [art.1322]:** può essere definita come la generale facoltà o potere dei soggetti di porre, mediante dichiarazione di volontà, le regole per la disciplina dei loro rapporti (funzione normativa). Le regole poste dalla legge hanno carattere:

- **disponibile:** mancanza di azione pubblica per l'attuazione del precetto - **dispositivo:** può essere derogata dall'autonomia privata.

La differenza tra le norme imposte dall'autonomia privata e le norme poste dalla legge si esplica nel dato di fatto che la legge pone regole generali ed astratte, mentre la norma negoziale **regola un determinato rapporto**.

**Elementi significativi** della norma sono:

- **campo di applicazione:** l'autonomia privata è libera, arbitra di negoziare, costituisce uno strumento per ridurre l'irrelevante giuridico ed estendere l'applicazione della legge.
- **precetto:** l'autonomia stabilisce regole dirette a costituire, regolare, modificare, estinguere rapporti già esistenti, inizia a delinearsi il concorso tra legge e autonomia. La legge pone regole **imperative** (vietano comportamenti all'autonomia) **cogenti** (la limitano) **dispositive** (suppliscono alle sue mancanze).

- **sanzione:** raramente l'autonomia può intervenire per stabilire la sanzione (es. caparra, clausola penale) ma sono comunque sottoposte al controllo del giudice.

- **coercibilità:** elemento significativo, sottratto all'autonomia privata. Lo stato e i suoi organi detengono il monopolio per l'applicazione della forza, sollecitata e richiesta dai privati.

I limiti posti all'autonomia privata sono funzionali a garantire la libertà di tutti.

Lo strumento con il quale i privati esplicano il loro potere normativo è costituito dalla **dichiarazione di volontà**. Il codice civile non disciplina il **negozio giuridico** (qualsiasi manifestazione di volontà), bensì il **contratto**, che è il più comune dei negozi giuridici, corrispondente all'accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico **patrimoniale** [art. 1321]. Quindi il negozio giuridico è un concetto più generale di quello di contratto, in quanto quest'ultimo ha carattere strettamente patrimoniale; nel negozio giuridico invece la caratteristica principale è la volontà del soggetto a porre in essere un atto che avrà determinati effetti giuridici, indipendentemente dalla sua natura (es. il matrimonio è un negozio giuridico ma non un contratto, poiché la natura dell'accordo non è patrimoniale). Si pone, dunque, il problema di disciplinare tutte quelle dichiarazioni di volontà dei privati che non corrispondono al modello concreto disciplinato dal codice. Così nasce la **teoria del negozio giuridico**, una teoria generale che descrive i caratteri comuni alle dichiarazioni di volontà. Ovviamente ciascun tipo di dichiarazione ha delle regole sue proprie e specifiche. Il contratto quindi, e in senso più ampio ovviamente il negozio, necessita di requisiti essenziali senza i quali non è valido e non produce effetti.

Carattere comune delle dichiarazioni di volontà è l'**effetto vincolante** di esse: quelle che hanno certi requisiti vincolano il soggetto che le ha emesse [art.1372].

Le dichiarazioni di volontà vengono selezionate per identificare tra di esse quelle che sono produttive di norme giuridiche; il criterio di identificazione stabilisce che solo le dichiarazioni che presentano certi requisiti hanno **rilevanza giuridica** [art.1325].

#### Cap.32 - I REQUISITI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' NEGOZIALE: A) LA VOLONTA' Nell'espressione

**dichiarazione di volontà** esistono due termini:

- **dichiarazione:** è la manifestazione esterna di una volontà interiore;

- **volontà:** è ciò che si forma nella psiche del soggetto, nei complessi procedimenti di formazione delle decisioni. Può darsi però che:

- alla dichiarazione non corrisponda l'interno volere

- la volontà del soggetto sia diversa da quella dichiarata

- il soggetto voglia soltanto alcune parti della dichiarazione e non conosca altre parti di quanto lui stesso ha dichiarato.

In certi casi la legge attribuisce rilievo a questa **divergenza**, in altri casi nega ad essa ogni rilievo; in talune ipotesi attribuisce alla divergenza una **conseguenza giuridica alla massima intensità (nullità)**, in altre una conseguenza **più attenuata (annullabilità)**, in altre ancora una conseguenza che non comporta la caducazione dell'atto negoziale.

Le dichiarazioni di volontà giuridicamente rilevanti devono muoversi entro la generale categoria del possibile.

È ravvisabile un momento mentale, fissato nella dichiarazione, e un momento operativo, fissato nell'esecuzione.

La dichiarazione di volontà negoziale appare come programmazione di comportamenti (**negozi costitutivi di obbligazione**) o modificazione di effetti giuridici già costituiti (**negozi sull'effetto giuridico**).

La **dichiarazione** può risultare da fatti di linguaggio (frasi) oppure da comportamenti materiali (acquisto). Si distinguono **dichiarazioni espresse** o **dichiarazioni tacite** con riferimento a tutti i comportamenti che vengono ritenuti espressione di una certa volontà. Così, ad esempio, la lacerazione del testamento olografo viene assunta dalla legge come volontà di revoca del testamento [art.684]. Le dichiarazioni hanno effetto quando pervengono a conoscenza del destinatario [art.1334, 1335].

Esistono poi le **mere dichiarazioni** ovvero dichiarazioni alle quali non corrisponde alcuna volontà, ad esempio quelle emesse nel corso di una rappresentazione teatrale, per scherzo, ecc; in questo caso il contesto rivela che alla dichiarazione non corrisponde l'interno volere diretto agli effetti giuridici dell'atto. Si tratta di dichiarazioni prive di sostanze.

**La violenza fisica:** la volontà deve innanzitutto essere esistente. La dichiarazione di volontà resa per violenza fisica si ha quando un soggetto è materialmente costretto ad emettere una certa dichiarazione. Quando vi è violenza fisica manca totalmente la volontà, e la dichiarazione sarà totalmente improduttiva di effetti giuridici.

**La riserva mentale:** si ha quando un soggetto forma una sua volontà e la dichiara puntualmente; nello stesso tempo però mentalmente (in modo cioè non percepibile all'esterno) ha una volontà diversa da quella dichiarata. Nel nostro sistema giuridico la riserva mentale non ha alcun rilievo. Il soggetto è vincolato dalla sua volontà dichiarata sulla quale si forma l'affidamento da parte di terzi. Nell'ordinamento canonico è rilevante.

**L'errore ostativo:** ricorre quando vi è un errore che cade sulla dichiarazione di volontà che si è liberamente formata (la dichiarazione non corrisponde all'interno volere) ad esso è equiparata l'ipotesi in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato; la conseguenza dovrebbe essere la nullità del negozio (es. vendita

di un quadro a 1000 ma per errore il prezzo mostrato è 100); la legge l'ha equiparato all'**errore vizio** (dico di voler comprare un anello credendolo d'oro mentre è d'ottone) stabilendo in entrambi i casi l'**annullabilità** del negozio, ovvero l'azione che spetta al soggetto in errore consiste nel potere di richiedere l'annullamento dell'atto posto in essere **[art. 1433]**.

Ricapitolando l'errore vizio incide a monte sul processo di formazione della volontà: la volontà esiste ma si è formata così come si è formata in virtù di un vizio originario, mentre l'errore ostativo può dipendere da una svista, da un fraintendimento, da ignoranza nel modo di esprimersi e di comportarsi e in esso la volontà è del tutto esclusa.

**La volontà formatasi in difetto di conoscenza:** si pensi ad un contratto stipulato tra un individuo che vuole determinati effetti giuridici (es. pubblico impiegato) ed un altro che ha la padronanza assoluta (impresa assicuratrice), le conoscenze del secondo sono maggiori del primo, e secondo calcoli statistici può ipotizzare eventi probabili e quindi consigliare l'assicurazione di furto o incendio ecc. Ciò conduce alla predisposizione del documento contrattuale da parte del soggetto più forte. Il legislatore ha prestabilito la protezione del soggetto debole tutelando l'effettività della negoziazione e considera **inefficaci** le clausole predisposte dal soggetto forte in quanto presumibilmente non conosciute, e quindi non negoziate dal consumatore; tali divergenze producono l'inefficacia delle clausole abusive o vessatorie, mentre il contratto rimane valido per il resto.

La **simulazione**: le parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno (**simulazione assoluta**) oppure ne pongono in essere un tipo diverso rispetto a quello che appare (**simulazione relativa**) **[art.1414]**.

La simulazione rientra nel campo della liceità, ovvero è una manifestazione possibile dell'autonomia privata; essa può essere: - **assoluta**: le parti stipulano un contratto con il tacito accordo che di esso non si debbano mai produrre gli effetti, al pari di un contratto inefficace. Es. Tizio è creditore di Caio, il quale per evitare la confisca della propria casa non vuole apparire come il relativo proprietario, così simula la vendita verso Sempronio; entrambi sono d'accordo che la proprietà, di fatto, non si trasferisca a Sempronio e che questi, correlativamente non debba corrisponderne il prezzo falsamente pattuito.

- **relativa**: viene posto in essere un contratto di cui le parti non desiderano il verificarsi degli effetti, ma viene sostituito da un contratto segreto, detto **dissimulato**, cui invece le parti daranno esecuzione, purché presenti tutti i requisiti previsti dalla legge per quell'atto. (es. cedo in comodato questa macchina; in realtà il contratto che si effettua è una locazione).

Per quanto attiene ai rapporti con i terzi, la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente **[art.1415]**.

La simulazione non può essere opposta ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del negozio simulato **[art.1416]**; i creditori del simulato alienante dal canto loro, possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. In parole povere l'azione diretta a far rilevare la simulazione è un'azione dichiarativa, ovvero è diretta a far accertare dal giudice l'inefficacia totale o parziale del negozio simulato e il reale rapporto che intercorre fra le parti. La prova della simulazione può essere richiesta al giudice da una delle parti o da terzi che vi abbiano interessi **[art.1417]**. La simulazione è imprescrittibile.

**I vizi della volontà:** ipotesi nelle quali non vi è divergenza, ma corrispondenza tra volontà e dichiarazione eppure la volontà si è formata in modo viziato, tali vizi quindi incidono sul **processo di formazione della volontà**, mentre invece il soggetto dovrebbe trovarsi nella normalità delle sue condizioni psichiche.

La conseguenza dei vizi della volontà è l'annullabilità dell'atto posto in essere, il soggetto la cui volontà si è formata in modo viziato è arbitro della scelta tra agire per l'annullamento o convalidare. È possibile anche la rettificazione dell'atto negoziale (qualora sia viziato da errore) ove l'altra parte offre di eseguirlo secondo il contenuto che l'atto avrebbe avuto se non fosse intervenuto alcun vizio. I **vizi della volontà** sono:

**1) incapacità naturale:** se il soggetto si trova per qualsiasi causa anche transitoria, nell'incapacità di intendere e di volere, nel momento in cui l'atto viene compiuto, l'atto negoziale può essere annullato. L'**azione di annullabilità** è possibile solo se inoltre:

- dall'atto deriva un grave pregiudizio al suo autore qualora si tratti di atti unilaterali;

- nei casi di atto negoziale bilaterale (contratto), l'altro contraente sia in mala fede (cioè sia a conoscenza dell'incapacità dell'altra parte) ed abbia quindi approfittato di tale stato per rivolgere l'atto a suo vantaggio. L'azione di annullamento compiuto dall'incapace si prescrive nel termine di 5 anni **[art.1442]**.

L'annullamento interviene anche nei casi in cui l'atto sia stipulato da minori o interdetti o inabilitati **[art.1426]**

**2) errore vizio:** ricorre quando la situazione non viene percepita in modo esatto dal soggetto dichiarante, il quale ha una falsa rappresentazione di essa (il volere si forma sulla base di una falsa conoscenza della realtà), è viziato.

L'errore è causa di annullabilità dell'atto negoziale solo qualora esso sia essenziale (se ha spinto il soggetto a concludere l'atto **[art.1429]**) e riconoscibile (sia riconoscibile all'altra parte usando la normale diligenza **[art.1431]**) **[art.1428]**.

Il soggetto che sia caduto in errore ha a disposizione l'azione di annullamento dell'atto negoziale posto in essere, la quale si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è scoperto l'errore.

**3) violenza morale:** la volontà del soggetto, se pur corrisponde alla sua dichiarazione si è formata sotto la pressione di una minaccia [art.1435].

La **violenza** non va confusa col **timore reverenziale** (paura nei confronti di persone con maggiore ascendente; nei casi più gravi è causa di annullamento del matrimonio [art.1437]) e dalla **minaccia di far valere un diritto** [art.1438].

**4) dolo:** consiste in raggiri usati da una parte per indurre l'altra parte a concludere un determinato atto negoziale ≠ dolus bonus (complesso di esaltazioni della qualità della merce posto in essere da ciascun venditore per vendere la propria).

È causa di annullabilità solo se una parte abbia determinato a concludere un atto che l'altra parte non avrebbe altrimenti concluso (**dolo determinante**); nei casi in cui invece i raggiri usati da una parte abbiano inciso unicamente sul contenuto dell'atto negoziale (nel senso che le parti avrebbero comunque concluso l'atto, ma a condizioni diverse, magari più vantaggiose), l'atto è valido ma il contraente in mala fede risponde del danno risentito dalla controparte (**dolo incidente**) [art.1440].

**La rappresentanza:** solitamente l'attività negoziale è compiuta personalmente dal soggetto interessato, invece si parla di rappresentanza nel caso vi sia una persona che agisce in sua vece; dunque consiste nel potere conferito a un soggetto (**rappresentante**) di compiere atti giuridici che producano le loro conseguenze nei confronti di un altro soggetto (**rappresentato**). Il potere di rappresentanza può essere conferito [1387 e ss.]:

**1) dall'interessato (rappresentanza volontaria):** l'atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto interessato (rappresentato) conferisce al rappresentante il potere di rappresentanza è chiamato **procura** (es. presidente/dipendente).

Il rappresentante assume determinati doveri, tra cui curare l'interesse del rappresentato [art.1388]. Distinguiamo:

- **rappresentanza diretta:** si ha nei casi in cui un soggetto ha potere di agire **in nome e per conto di un altro**, di agire spendendone il nome e gli atti compiuti producono direttamente i loro effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
- **rappresentanza indiretta:** si ha in quei casi in cui un soggetto agisce **in nome proprio** (senza dunque rendere noto ai terzi che egli agisce in vece di un altro soggetto) ma nell'interesse di un altro soggetto, l'atto compiuto produce i suoi effetti unicamente nella sfera giuridica del soggetto che lo compie. Affinché il rappresentato divenga titolare del rapporto originato, occorrerà il compimento di un atto ulteriore (**atto di ritrasferimento**). Sebbene si faccia ricorso alla nozione di rappresentanza, si è comunque al di fuori del fenomeno della rappresentanza vera e propria.

**2) dalla legge (la rappresentanza legale):** il potere di rappresentanza è conferito dalla legge. (es. la rappresentanza dei genitori per i minori [art.320]; tutore del minore o dell'interdetto). L'esercizio del potere rappresentativo non è posto sotto il controllo dell'interessato ma si svolge secondo le specifiche norme volte a tutela dell'interesse del rappresentato.

### Cap. 33 – I REQUISITI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE: B) LA CAUSA:

Il termine **causa** viene solitamente usato con una polivalenza di significati ed assume funzioni diverse a seconda del contesto. La **causa** è la funzione che il contratto persegue, è il "perché" e quindi lo scopo del contratto (es. si stipula il contratto di compravendita a causa del trasferimento di un bene), dunque è l'essenza della dichiarazione di volontà negoziale, e quindi il requisito essenziale, il **motivo** invece è irrilevante, consistendo nella ragione personale che spinge un determinato soggetto a porre in essere l'atto negoziale.

#### **Deformazione o adattamento dello schema causale:**

**Negozio indiretto:** si intende la combinazione di diversi atti (**negozio**) che permette di giungere ad un **risultato diverso** rispetto a quello normale o tipico dei singoli atti utilizzati (del negozio posto in essere dalle parti), tale risultato è il vero scopo che vogliono ottenere le parti con il negozio indiretto. Il negozio indiretto è quindi lo strumento per il perseguimento di un fine che va oltre quello desumibile dal tipo legale. Es. matrimonio contratto per far conseguire al coniuge la nazionalità.

**Negozio fiduciario:** è un particolare negozio indiretto, in pratica la causa della dichiarazione di volontà **eccede** quella effettivamente pattuita. Es. il trasferimento di un bene si attua con un'esplicita pattuizione che prevede futuri comportamenti del soggetto compratore (**fiduciario**); Tizio trasferisce la proprietà di un bene a Caio stabilendo che a sua semplice richiesta

quest'ultimo la trasferisca ad un terzo. Il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti, per cui Caio potrebbe decidere di alienare il bene ad una persona diversa da quella stabilita da Tizio e l'alienazione sarà comunque valida, a patto che Caio risarcisca Tizio del danno sofferto.

**Negozi in frode di legge:** è un atto negoziale che permette di **eludere** l'applicazione di una norma imperativa e dunque conseguire un risultato proibito dalla legge.

**Negozi collegati:** le parti perseguono un'operazione economica unitaria, e in relazione ad essa stipulano due o più contratti di varia natura, collegati in vista del raggiungimento degli interessi unitari. Es. contratto di somministrazione di carburante tra un'impresa fornitrice e un distributore e un contratto di comodato (prestito) attraverso il quale l'impresa concede gratuitamente l'utilizzazione degli impianti al distributore (se viene meno un contratto viene meno anche l'altro).

**Negozi astratti:** atto negoziale idoneo sotto l'aspetto giuridico a dar vita ad un'attribuzione patrimoniale prescindendo dalla causa. Nel nostro sistema il negozio astratto non è ammissibile **[art.1418]**.

Tuttavia si parla di negozio astratto in riferimento alle ipotesi di promessa di pagamento, riconoscimento del debito.

**Negozi di accertamento:** le parti possono avere interesse ad accertare l'esistenza di rapporti giuridici fra loro intercorrenti, eliminando uno stato di incertezza. Se la situazione accertata è difforme da quella preesistente, il negozio di accertamento dovrebbe essere nullo per mancanza di causa.

**I negozi a causa mista:** se ne parla nel caso in cui le due parti concludono un atto negoziale comprendente uno **scambio di prestazioni o beni reciproco** derivante dall'attività propria di ciascuna parte. (es. Tizio, proprietario di molteplici immobili taluno dei quali in cattive condizioni, ha interesse a vendere un appartamento a Caio, imprenditore edile, che ha interesse ad acquistarlo pur non avendo il denaro necessario. Avendo Tizio interesse a procedere alla ristrutturazione di qualche immobile di sua proprietà, conclude un contratto con Caio nel quale si programma il trasferimento della proprietà dell'appartamento da Tizio a Caio e come corrispettivo del trasferimento Caio si obbliga a ristrutturare talune unità immobiliari di Tizio (la causa risulta dalla combinazione della vendita con quella dell'appalto d'opera); è un atto negoziale atipico.

**Expressio causae e la causa esterna:** nei casi in cui esista una causa esterna all'atto, questa deve essere espressamente indicata, pena la nullità dell'atto. Es. datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento).

#### **Cap.34 – I REQUISITI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ' NEGOZIALE C) L'OGGETTO**

L'**oggetto** corrisponde al cosa/come soddisfare la causa, ovvero ci si riferisce alla cosa, al diritto o alla prestazione per cui si è stipulato il contratto. (es. nel contratto di lavoro è la prestazione lavorativa (per il datore di lavoro) e la retribuzione (per il lavoratore). Questo perché se si pensasse all'oggetto solo nella sua materialità si avrebbero una molteplicità di atti senza oggetto. L'oggetto deve essere **possibile, lecito, determinato o determinabile [art.1346]**, tutte qualificazioni proprie della **prestazione programmata** dalle parti, non della cosa in sé per sé.

Causa ed oggetto non sono due cose distinte: la causa controlla la compatibilità tra dichiarazione e ordinamento giuridico, l'oggetto la fattibilità; l'illiceità non è mai della cosa nella sua inerte materialità, ma è relativa ad una valutazione della programmazione negoziale rispetto ad una determinata cosa.

**Possibilità** dell'oggetto: fa riferimento al fatto che possa o meno realizzarsi.

L'inesistenza della cosa al momento della stipulazione preclude la possibilità di poter formare l'oggetto.

**Determinatezza e determinabilità:** l'oggetto deve essere specifico, determinato, in quanto l'indeterminatezza potrebbe essere fonte di litigi.

L'oggetto può essere determinato dalle parti al momento del compimento dell'atto o in un momento successivo. La legge consente inoltre alle parti di rimettere ad un terzo (**arbitratore**) la determinazione dell'oggetto **[art.1349]**. **NB.** Oggetto ≠ contenuto: il contenuto è il regolamento contrattuale.

#### **Cap.35 - I REQUISITI DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ' NEGOZIALE D) LA FORMA**

La **forma** è l'esteriorizzazione della volontà interna (segni, documenti con cui la volontà diviene percepibile dai consociati). In linea di principio vige la libertà di forma; peraltro rispetto a dichiarazioni di volontà negoziali specificatamente indicate si richiede per la produzione dell'efficacia negoziale una particolare forma.

Le **forme necessarie** affinché le dichiarazioni siano valide, sono quelle prescritte dalla legge: l'**[art.1350]** indica gli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

La **forma della dichiarazione di volontà** può essere costituita da:

- **comportamento di carattere dichiarativo:** comportamento del soggetto che secondo il comune apprezzamento sociale **dichiara** una certa volontà negoziale (discorso orale, scrittura privata, atto pubblico)
- **particolare comportamento del soggetto:** comportamento privo di carattere dichiarativo, al quale la legge specificatamente collega un determinato effetto negoziale, c.d. **comportamento concludente** (es. la lacerazione del testamento viene interpretata dalla legge come revoca).
- **forme giudiziali:** per particolarissime dichiarazioni di volontà la legge richiede che il volere negoziale venga manifestato davanti al giudice. Es. separazione o divorzio; la forma giudiziale di queste dichiarazioni ha la funzione di far riflettere sulle conseguenze dei propri atti.

### Cap. 36 - L'EFFICACIA DEL **NEGOZIO GIURIDICO**

L'atto negoziale non solo vincola, ma impegna secondo il contenuto della dichiarazione di volontà.

**Efficacia del contratto:** il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge **[art. 1372]**.

L'efficacia negoziale non possiede un'intensità costante ed unitaria: a seconda dell'atto posto in essere si produce un'efficacia negoziale di intensità maggiore o minore, quindi insorgono diritti e doveri che prendono il nome di "**effetti negoziali**".

Ad esempio possiamo scrivere in ordine di grado di intensità decrescente i seguenti contratti:

- contratto di transazione, per mezzo del quale due persone pongono fine ad una controversia **[art.1965]**; - contratto di vendita; - contratto di donazione.

**Efficacia dei negozi aleatori:** atti che per loro natura (scommessa, rendita vitalizia) o per volontà delle parti, dipendono dall'avverarsi o meno di eventi incerti, la sorte **[art.1472]**; l'efficacia è molto intensa: non può essere sciolto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

**Efficacia degli atti negoziali a titolo oneroso ed efficacia degli atti negoziali a titolo gratuito:** nel nostro ordinamento lo **scambio** è essenzialmente a titolo oneroso (è possibile acquisire ricchezza mediante un sacrificio economico); la circolazione della ricchezza a titolo gratuito è considerata in un certo senso anomala e sottoposta a particolari regole.

**Intensità dell'efficacia negoziale ed azione giudiziaria:** la variabilità del grado di intensità dell'efficacia negoziale discende dall'inserimento dell'azione giudiziaria e cioè, dei concreti mezzi che l'ordine giuridico pone a disposizione del soggetto per la realizzazione del suo interesse.

**Efficacia negoziale e mezzi di integrazione dell'efficacia:** il diritto soggettivo è una concettualizzazione generalizzante che consente di trattare unitariamente situazioni che, nella loro sostanza, sono però diverse tra loro.

- **negozi traslativi e costitutivi di diritti reali:** l'acquirente vuole essere posto in una condizione che gli garantisca la massima intensità della tutela giuridica rispetto a tutti gli altri soggetti → un'importanza essenziale acquista il conseguimento del possesso e la conseguente trascrizione del titolo. L'efficacia inoltre dipende dalla forma: affinché sia sicuro oltre alla scrittura privata è necessario che sia a titolo originario.
- **negozi costitutivi di obbligazioni:** il grado di intensità dell'efficacia dei negozi costitutivi di obbligazione dipende dalla natura del titolo (privilegiati o chirografario) e dal tipo di garanzie (reali o personali).

**Efficacia costitutiva, regolativa ed estintiva:** il contratto è diretto a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale **[art 1321]**.

Gli atti negoziali ad **efficacia costitutiva** corrispondono agli atti produttivi di obbligazioni. L'obbligazione ha la funzione di programmare, tali negozi sono costitutivi perché innovano l'ordine giuridico giuridicizzando comportamenti umani.

I **negozi regolativi o estintivi** presentano invece il carattere comune di operare, in via immediata, su una **situazione giuridica preesistente**, se tale situazione non esistesse, l'atto negoziale sarebbe inidoneo a determinare gli effetti suoi propri.

**Efficacia strumentale ed efficacia finale:** la distinzione tra negozi costitutivi di obbligazioni e negozi sull'effetto giuridico viene tematizzata sotto il profilo dell'efficacia come distinzione tra negozi ad efficacia strumentale e negozi ad efficacia finale.

- **negozi ad efficacia finale** sono i negozi nei quali il prodursi della efficacia è di per sé soddisfattiva dell'interesse delle parti e le successive vicende sono estranee alla vicenda negoziale.
- **l'efficacia obbligatoria** è invece essenzialmente strumentale: il soggetto vuole ottenere un determinato obiettivo e l'obbligazione è lo strumento per il conseguimento della prestazione e la realizzazione dell'interesse, l'efficacia obbligatoria non è fissa, prestabilita, ma si modifica, si prolunga fino a che il creditore non soddisfi il suo interesse. dà luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio e pertanto non fa sorgere diritti reali, ma solo diritti personali.

**Efficacia reale ed efficacia obbligatoria:** la distinzione tra efficacia reale ed efficacia obbligatoria richiama la contrapposizione tra efficacia finale ed efficacia strumentale. **L'efficacia reale (o traslativa):** si parla di efficacia reale quando si fa riferimento agli effetti prodotti dal contratto in quanto nel momento in cui si forma l'accordo tra le parti si ha un effetto immediato (basta firmare o stipulare il contratto e gli interessi sono soddisfatti). Es. il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore è un effetto reale della vendita, un effetto che si produce all'atto stesso della conclusione del contratto di vendita.) Esso si contrappone al

contratto ad effetti obbligatori che dà luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio e pertanto non fa sorgere diritti reali, ma solo diritti personali.

**Efficacia sinallagmatica:** L'efficacia negoziale può essere unilaterale o bilaterale (la prestazione di una parte è connessa oppure dipende con la prestazione dell'altra), e sottintende prestazioni corrispettive [art.1453]. I **negozi sinallagmatici** indicano il collegamento e la dipendenza reciproca delle prestazioni a carico delle parti. L'efficacia sinallagmatica (specie se di tipo obbligatorio- strumentale) non può considerarsi fissa, ma a modificarsi in ragione dei comportamenti di una delle parti. E così ad esempio, ciascuna delle parti contraenti può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l'altra non adempie.

**Efficacia regolamentare ed efficacia dispositiva:** atti negoziali che pongono le regole per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra le parti (es. contratti collettivi di lavoro, convenzioni matrimoniali, regolamento di condominio), sono atti ad **efficacia regolamentare**. Mancano di una fase di esecuzione, perché rivolti a porre regole (efficacia finale).

Atti ad efficacia dispositiva sono atti negoziali che comportano un'attribuzione patrimoniale.

**Efficacia del testamento:** differita, in quanto collegata all'evento morte del testatore.

**La cessazione dell'efficacia negoziale:** lo scioglimento del vincolo negoziale presuppone la validità dell'atto negoziale, quindi la nullità o l'annullamento dell'atto non lo provocano bensì determinano la caducazione dell'atto negoziale. Tale scioglimento non può avvenire per volontà unilaterale, inoltre viene a cessare solo nelle ipotesi (cause) previste dalla legge:

**1) cause di scioglimento dipendenti dalla volontà delle parti (dissenso e recesso convenzionale):**

Le parti possono manifestare un consenso contrario a quello espresso nel negozio (**mutuo dissenso**), ovvero così come possono formare il vincolo, possono anche scioglierlo, ammesso che sia voluto da entrambe le parti.

Se l'atto negoziale ha efficacia reale, l'effetto traslativo si è già prodotto → il mutuo dissenso non può operare su un effetto già verificatosi e la dichiarazione negoziale costituirà un nuovo negozio traslativo.

Nei contratti obbligatori nei quali l'esecuzione non sia avvenuta o sia soltanto iniziata, il mutuo dissenso provoca lo scioglimento del vincolo negoziale e la liberazione delle parti. La volontà della parti può anche attribuire ad una sola di esse la facoltà di recedere dal vincolo negoziale (**recesso convenzionale**).

**2) scioglimento per cause ammesse dalla legge:** nei negozi ad esecuzione continuata o periodica, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto costituito. Altra causa di scioglimento del vincolo negoziale, prevista dalla legge, è la risoluzione del vincolo.

**Cap.37 – LE DETERMINAZIONI DI VOLONTÀ NEGOZIALE NON CARATTERIZZANTI: LA CONDIZIONE ED IL TERMINE**

**Condizione e termine** sono le più importanti **determinazioni accidentali** (non caratterizzanti); possono essere apposti a tutti i negozi, ad eccezione degli atti legittimi.

Più in generale costituiscono **elementi accidentali** tutte le determinazioni di volontà negoziale che specificano il contenuto del negozio, pur non facendo parte dell'essenza di esso (es. clausole di un contratto di appalto).

La **condizione** indica l'evento futuro ed incerto [art.1353] al quale le parti intendono subordinare l'efficacia negoziale. Vi sono due tipi di condizione, **sospensiva** e **risolutiva** che, in relazione alla loro incidenza, provocano una sospensione o una cessazione dell'efficacia negoziale:

- sospensiva: è quella clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto o un singolo patto in esso avrà efficacia soltanto se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.

- risolutiva: è quella clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono produrrà immediatamente i suoi effetti, ma perderà efficacia se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto.

La **condizione** è vero elemento accidentale perché può essere presente come no all'interno del regolamento contrattuale senza che da ciò derivino conseguenze riguardanti la validità dello stesso, invece il **termine**, pur non essendo elemento caratterizzante è elemento necessario, perché una dichiarazione priva di determinazioni temporali ha bisogno che la legge operi un'integrazione [art. 1183]. Ciò che distingue la condizione dal termine è l'incertezza dell'evento, ovvero il termine è l'elemento accidentale di cui è **certo** il verificarsi, **incerto** il quando (es. la morte di una persona non è una condizione ma un termine in quanto evento certo). L'evento può consistere in un avvenimento naturale o umano il cui verificarsi dipende:

- **condizione casuale:** dal caso o dalla volontà di soggetti terzi

- **condizione potestativa:** o dalla volontà di una delle parti dell'atto negoziale - **condizione mista:** dalla combinazione dell'uno e dell'altra.

Al contrario, nel caso di **condizione meramente potestativa** (una delle due parti è indifferente che la condizione si avveri) l'atto è privo di effetti difettando di una seria volontà **[art.1355]**.

**Controllo della volontà condizionata:** la volontà condizionata non può condizionare l'efficacia negoziale al verificarsi di eventi illeciti o impossibili **[art.1354]**, nel caso di condizione sospensiva la legge dispone la nullità dell'atto condizionato, altrimenti la non apposizione (caso condizione risolutiva).

**La pendenza della condizione:** l'attesa del verificarsi o meno di una condizione (**pendenza**) è una situazione rilevante: nella fase di pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo buona fede **[art.1358]**. Se la condizione sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al verificarsi di essa, la condizione stessa si considerata avverata **[art.1359]**. L'acquirente di un diritto sotto condizione sospensiva può compiere, durante la fase di pendenza, atti conservativi; chi invece ha acquistato un diritto sotto condizione risolutiva può esercitare il diritto ma l'altro contraente può compiere atti conservativi **[art.1356]**.

**Retroattività della condizione:** l'avveramento della condizione ha efficacia retroattiva (retroagisce cioè al momento del compimento dell'atto negoziale); il contratto è pienamente efficace (o inefficace) sin dall'inizio, come se non fosse stata apposta alcuna condizione **[art.1360]**. La legge prevede tuttavia che la volontà delle parti possa far sì che gli effetti negoziali vengano riportati ad un momento diverso dal compimento dell'atto negoziale.

**Rapporti tra disciplina condizionale e responsabilità contrattuale:** può essere deducibile qualunque evento purché la disciplina che ne consegue non contrasti con i principi di ordine pubblico posti dalla legge.

**Volontà condizionata e presupposizione:** ricorre in tutti i casi in cui le parti, assumendo il verificarsi di una determinata situazione di fatto (o presupposto), pervengono a regolare in un certo modo le rispettive posizioni.

Le parti hanno presente una certa situazione di fatto, anche se non viene esplicitamente descritta nell'accordo, il mutamento di questa situazione provoca un'indubbia incidenza sull'equilibrio dei rapporti negoziali e il problema sta nello stabilire se il mutamento possa incidere sull'efficacia negoziale. La deficienza del presupposto comporta un'alterazione dell'equilibrio economico del rapporto, giustificando il rimedio della risoluzione del vincolo negoziale, a meno che le parti non provvedano ad eliminare lo squilibrio tra le prestazioni.

Il **termine** indica la data o il periodo nei quali deve essere soddisfatto l'interesse negoziale programmato.

Qualora manchi l'attitudine del programma negoziale ad essere collocato nel tempo, il negozio sarà nullo per difetto dei requisiti propri della volontà negoziale, o per l'impossibilità o indeterminazione dell'oggetto. Il computo del termine-periodo viene operato secondo i criteri posti dall'**[art.2963]**.

- nei **contratti di durata** può mancare una determinazione temporale → il rapporto potrà estinguersi per recesso;
- nei **contratti traslativi**, il termine è contestuale alla formazione del contratto → il termine non riguarda l'adempimento, ma indica il tempo della produzione dell'effetto giuridico programmato;
- nei **negozi ad effetti obbligatori** il termine non è relativo all'efficacia del negozio ma all'adempimento.

Se l'interesse perseguito dal negozio è di **carattere continuativo** (negozi ad esecuzione continuata o periodica), il termine si articola come termine iniziale (data in cui deve avere inizio la prestazione) e termine finale (inteso come data nella quale l'obbligo di prestazione viene meno).

Se invece nei negozi l'interesse della parte è di **carattere istantaneo** (es. contratto di vendita) non può parlarsi di termine iniziale o finale, ma di termine nel quale deve realizzarsi l'interesse negoziale.

### **Cap.38 - INVALIDITA' ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO**

Le dichiarazioni di volontà negoziali (le manifestazioni di autonomia privata) per produrre effetti normativi (effetti giuridici) devono essere conformi alle prescrizioni di legge pena l'invalidità dell'atto posto in essere per trasgressione (nullità del negozio). Le ragioni di invalidità si sostanziano non solo nella **mancanza** di uno dei requisiti essenziali (determina la **nullità**) ma anche nel **vizio** di taluno di questi requisiti (determina l'**annullabilità**).

La **nullità**: è la principale forma di invalidità dell'atto negoziale; si esprime nella mancata produzione dell'efficacia negoziale.

La nullità ricorre qualora:

- l'atto posto in essere sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume **[art.1418]**.
- sia riscontrabile la mancanza o un vizio (specificatamente indicato dalla legge) di uno dei requisiti della dichiarazione di volontà negoziale **[art. 1325]**.
- sia riscontrabile un vizio del motivo che ha spinto le parti al compimento dell'atto o negli altri casi previsti dalla legge (es. nonostante la dichiarazione di volontà resa all'esterno, manca l'interna volontà delle parti di produrre effetti giuridici; un esempio concreto è il caso della dichiarazione non seria ovvero può capitare che un contratto viene dichiarato per finzione scenica oppure per esemplificazione didattica).



Può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice [\[art.1421\]](#). È imprescrittibile [\[art.1422\]](#).

La **sentenza** con la quale si accerta la nullità di un atto negoziale è una **sentenza dichiarativa** e non costitutiva, in quanto si limita a dichiarare (e non a determinare) la mancata produzione dell'effetto vincolante; ed opera sin dal momento della conclusione dell'atto nullo (ex tunc = da allora (effetto retroattivo)) e non dalla data della domanda giudiziale di nullità (ex nunc = da quel momento in poi). Ha come conseguenza quella di porre nel nulla l'intero programma negoziale, anche nelle sue parti che risultano conformi al diritto. Il nostro codice contempla un meccanismo diretto a far salva la dichiarazione, tramite la **nullità parziale**: la nullità interessa l'intero contratto solo se risulta che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità [\[art.1419\]](#) (è nullo l'intero negozio solo se la parte viziata doveva considerarsi essenziale). **NB.** L'atto negoziale nullo può produrre gli effetti propri di un atto negoziale diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora le parti lo avessero ugualmente voluto anche se avessero conosciuto la nullità (**conversione del negozio nullo**) [\[art.1424\]](#), altrimenti sarà invalido. La legge infatti considera inammissibile la convalida di un atto negoziale nullo [\[art.1423\]](#).

**Effetti restitutori:** la nullità dell'atto di regola non è produttiva di conseguenze risarcitorie.

[\[art. 1338\]](#): la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato senza sua colpa, nella validità del contratto. Il **risarcimento** è commisurato al rimborso delle spese sostenute in vista del compimento dell'atto. Qualora una delle parti, nonostante la nullità dell'atto, abbia eseguito la prestazione programmata, potrà richiederne la restituzione secondo l'[\[art. 2033 e ss\]](#).

**L'annullabilità [\[art.1441-1446\]](#):** si prescrive in 5 anni, riguarda una gravità minore della nullità, e consiste in uno specifico istituto di protezione del soggetto emittente, la cui volontà si è formata in una situazione non corretta, ovvero:

- a causa di incapacità

- per vizi della volontà: errore, violenza psichica o dolo e abbia arrecato grave pregiudizio all'autore [\[art.428\]](#).

Può essere proposta soltanto nei casi previsti dalla legge, cioè qualora l'errore sia essenziale e riconoscibile [\[art.1428\]](#), mentre in ogni altro caso si può procedere alla rettifica del contratto [\[art.1432\]](#) e soltanto dai soggetti indicati dalla legge [\[art.1441\]](#).

La violenza può condurre all'annullamento se sia stata tale da far impressione su una persona sensata [\[art.1435\]](#).

Il dolo causa l'annullamento solo se i raggiri usati sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe negoziato [\[art.1439\]](#), diversamente l'atto negoziale è valido [\[art.1440\]](#).

Non vi è protezione giuridica quando il soggetto avrebbe potuto proteggersi da solo, usando l'ordinaria diligenza.

Il negozio annullabile può essere convalidato [\[art.1444\]](#) con un successivo atto o tacitamente.

L'**azione di annullamento** è un'azione **costitutiva** (mira a creare, modificare, estinguere una situazione giuridica preesistente, cioè gli effetti prodotti) ≠ l'**azione di nullità** che ha carattere **dichiarativo** (accertamento dell'esistenza o meno di un diritto senza creare, modificare, estinguere una situazione giuridica) ed è imprescrittibile.

**L'inefficacia:** la legge può disporre l'inefficacia di alcune parti o clausole dell'atto negoziale, facendo salva la validità dell'atto, colpendo solo alcuni suoi effetti che vengono considerati lesivi di interessi meritevoli di tutela.

Es. l'assegno alimentare insufficiente va integrato dal giudice; le disposizioni del testatore eccedenti la quota disponibile vengono ridotte per far salve le ragioni degli eredi legittimari, insomma interviene laddove vengo negati effetti negoziali, integrando o sostituendo.

La trattazione dell'inefficacia è di solito collegata alla condizione o al termine.

- **l'inefficacia (parziale) dell'atto negoziale e sostituzione automatica di clausole con determinazioni legislative:** certe clausole negoziali, difformi dal contenuto di norme imposte dalla legge, sono sostituite automaticamente da determinazioni legislative [\[art. 1339\]](#) e sono inefficaci.

Queste norme vengono impropriamente definite imperative; esse sono piuttosto cogenti, in quanto pongono una misura minima ed inderogabile alla autonomia privata, ed operano solo in quanto venga derogata quella misura.

Es. un contratto di lavoro che presenti clausole difformi da quelle recate nei contratti collettivi.

- **l'inefficacia (parziale) dell'atto negoziale e sostituzione od integrazione di clausole con determinazioni giudiziali:** ipotesi in cui la norma cogente pone un limite minimo all'autonomia privata, ma non fissa o predetermina alcuna clausola con la quale sostituire l'insufficiente determinazione delle parti. In tale ipotesi si è fuori del fenomeno della sostituzione automatica; la clausola negoziale sarà inefficace e verrà sostituita dal potere determinativo del giudice che in applicazione all'art. 36 Cost fisserà la misura. Es. determinazione dell'assegno alimentare, di separazione, di divorzio da parte del giudice.

- **l'inefficacia delle clausole abusive:** le clausole abusive indicate dall'[\[art. 1469\]](#) e predisposte dal professionista sono inefficaci nei riguardi del consumatore, a meno che il professionista non provi che esse corrispondono al voluto. La validità dell'atto non è mai messa in gioco: la legge interviene per ristabilire la parità delle parti nel rapporto.
- **l'inefficacia dei negozi sull'effetto giuridico:** l'inesistenza della situazione preesistente determina l'inefficacia dell'atto posto in essere.
- **l'inefficacia del negozio simulato:** dichiarazione che appare all'esterno, ma al di sotto della quale manca la volontà (**simulazione assoluta**) o la volontà è diretta verso un altro negozio (**simulazione relativa**). Poiché la volontà corrispondente alla dichiarazione è requisito essenziale del negozio giuridico, conseguenza della simulazione dovrebbe essere la nullità della dichiarazione di volontà. La legge esclude radicalmente il ricorso alla nullità, operando con l'inefficacia. Il negozio simulato è inefficace purché la simulazione risulti da apposite contro-dichiarazioni [\[art.1414\]](#), invece sarà efficace nei confronti dei terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente [\[art.1415\]](#) o dei creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni [\[art.1416\]](#).

Ricapitolando: l'invalidità si riferisce al contratto come atto giuridico mentre l'inefficacia si riferisce al rapporto a cui ha dato vita il contratto. Il contratto è invalido quando è nullo (artt. 1418 ss. c.c.) oppure quando è annullabile ( art. 1425 ss. c.c.).

E' invalido il contratto che al momento della sua conclusione, presenta uno o più difetti "gravi" che riguardano la struttura del contratto, il quale non potrà produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere (un contratto invalido è anche inefficace). Le cause di invalidità di un contratto sono: - la nullità; - l'annullabilità; - la rescissione.

E' inefficace quel contratto che, anche se perfettamente valido, non può ancora produrre i suoi effetti per via della mancanza di un elemento, che deve attuarsi in un momento successivo (es. un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale; finché la condizione o il termine non si avvereranno, il contratto non produrrà effetti).

#### Cap.39 - L'INTERPRETAZIONE DEL **NEGOZIO GIURIDICO** [art.1362 a 1371]

Il **discorso negoziale** proviene da persone determinate, si riferisce a situazioni concrete e destinatari determinati ed è diverso dal **discorso legislativo** che è impersonale e riferito ad una ampia cerchia di destinatari.

Le regole sull'interpretazione si riferiscono essenzialmente al documento scritto.

Nell'interpretare si deve indagare sulla **comune intenzione delle parti** e non limitarsi al senso letterale delle parole [\[art.1362\]](#), ciò dipende dalla consapevolezza che le parti spesso non hanno padronanza dello strumento linguistico.

L'interpretazione delle clausole del documento negoziale deve essere sistematica [\[art. 1363\]](#); deve avvenire secondo razionalità [\[art.1364\]](#); la regola può essere applicata a casi simili [\[art.1365\]](#); l'interpretazione deve essere fatta in buona fede [\[art.1366\]](#).

#### Cap. 40 - IL CONTRATTO IN GENERALE

Il **contratto** è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico **patrimoniale** [\[art. 1321\]](#), si distingue pertanto dal negozio giuridico. Esso ha quindi **3 funzioni**:

- 1) costituire** un rapporto giuridico che fino ad allora non esisteva, cioè dar luogo alla nascita di un rapporto giuridico;
- 2) regolare** un rapporto giuridico già esistente, cioè disciplinarne ovvero determinarne il contenuto; **3) estinguere** un rapporto giuridico preesistente, cioè far venir meno un rapporto giuridico già esistente.

Elemento fondamentale del contratto è la patrimonialità, restano quindi fuori dalla definizione posta dall'[art.1321](#) le dichiarazioni di volontà a contenuto non patrimoniale. La disciplina contenuta nel Titolo II del libro IV fa riferimento ai contratti bilaterali a contenuto patrimoniale costitutivi di obbligazioni; quelli costitutivi di diritti reali sono contenuti nella sede della compravendita e quello plurilaterale non si trova nel Titolo II.

La **classificazione** del contratto è svolta in base a diversi criteri:

- 1) contratti tipici:** ricevono dalla legge una disciplina particolare (es. compravendita, locazione, mandato etc.);
- 2) contratti atipici:** non appartengono ai tipi di contratto regolati nello specifico dalla legge, ma sono anch'essi validi e regolati dalle norme sui contratti in generale (es. leasing) [\[art. 1322 e 1323\]](#) **contratti consensuali e contratti reali:** distinzione che riguarda il modo e il momento di perfezionamento:
  - 1) contratti consensuali:** si perfezionano con il semplice scambio reciproco dei consensi.
  - 2) contratti reali:** necessitano oltre che del consenso, della consegna della cosa. (es. mutuo, comodato, deposito).

**Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con unica prestazione:** distinzione in base alla relazione:

- 1) contratti a prestazioni corrispettive:** due attribuzioni patrimoniali collegate da un nesso di reciprocità (**sinallagma**): una delle parti esegue o promette di eseguire una prestazione perché l'altra parte esegue o promette di eseguirne un'altra. Vi sono: - **contratto a prestazioni corrispettive commutativo:** le parti conoscono, sin dalla fase di formazione dell'accordo, i rispettivi vantaggi e sacrifici economici derivanti dal contratto.
  - **contratto a prestazioni corrispettive aleatorio:** i vantaggi ed i sacrifici nascenti dal contratto sono determinati dalla sorte. (es. frutti coltivazione fondo, scommesse etc.)

**2) contratti con prestazione unica:** solo una parte esegue o si obbliga ad eseguire una prestazione nei confronti dell'altra (es. il mutuo gratuito).

**1) contratti con comunione di scopo:** le prestazioni (e gli interessi) dei contraenti non sono contrapposte perché tendono verso un fine comune (es. esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili). Contratti con comunione di scopo sono i contratti associativi in tutte le loro forme.

**1) contratti ad efficacia finale:** realizzano l'immediata soddisfazione dell'interesse delle parti in virtù del semplice prodursi degli effetti contrattuali; in quest'ambito rientrano i **contratti ad effetti reali**;

**2) contratti ad efficacia strumentale:** danno luogo ad una vicenda che necessita, per la completa attuazione dell'interesse, dello svolgimento di una condotta materiale; in quest'ambito rientrano **contratti ad efficacia obbligatoria**.

**1) accertamento contrattuale:** il codice non disciplina espressamente il contratto di accertamento (contratto atipico). Le parti non vogliono obbligarsi, ma soltanto fissare e definire una situazione giuridica esistente, quindi qualora la situazione accertata sia difforme da quella preesistente, il contratto concluso sarà privo di effetti.

**1) contratti dispositivi:** provoca un'attribuzione patrimoniale, uno spostamento di ricchezza. (sono di più dei normativi) **2) contratti normativi:** si limitano a porre regole, quindi hanno efficacia finale; es. sono le convenzioni matrimoniali.

**1) contratti determinativi del contenuto di obblighi legali:** gli atti che le parti pongono in essere non intendono derogare agli obblighi legali, ma determinare convenzionalmente il contenuto di essi, hanno un'efficacia debole.

**1) contratti a titolo oneroso:** il risultato programmato prevede a carico di un soggetto un certo sacrificio economico in vista di un vantaggio.

**2) contratti a titolo gratuito:** una parte esegue una certa prestazione senza riceverne alcun vantaggio economico.

**1) contratti ad esecuzione istantanea:** l'interesse delle parti viene attuato o soddisfatto al momento dell'esecuzione della prestazione (consegna, pagamento), anche se differita nel tempo mediante lo strumento del termine.

**2) contratti di durata:** l'interesse trova soddisfacimento mediante un'attività esecutiva che si protrae nel tempo, es. contratto di lavoro. Possono essere senza termine e attribuiscono ad entrambe le parti la facoltà di recesso.

**3) contratti ad esecuzione prolungata:** affini ai contratti di durata, in questi la prestazione per sua natura richiede un certo tempo per essere adempiuta (es. contratto di appalto).

**1) contratti costitutivi di status:** sono il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, l'adozione;

**2) modificativi dello status:** può essere considerata la separazione personale tra coniugi; **3) estintivi dello status:** il divorzio e le ipotesi di disconoscimento della paternità.

I **requisiti del contratto** sono dati dall'**[art.1325]** e sono: volontà, causa, oggetto e forma.

La disciplina inerente alla formazione dell'**accordo** delle parti, tematizzata come **conclusione del contratto** e, cioè, l'insieme delle regole che stabiliscono **quando** e **come** le dichiarazioni di volontà di due soggetti si incontrano e si fondono (formano cioè un **consenso**) invece sarà oggetto del capito successivo.

#### **Cap.41 - IL PROCEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

**I) Momento delle trattative:** le parti giungono alla stipulazione del contratto dopo aver valutato la rispettiva convenienza alla conclusione del contratto (questo momento di valutazione corrisponde alle c. d. **trattative**).

Nel corso delle trattative però la legge non concede ai soggetti un'assoluta libertà di condotta, ma prescrive che essi devono comportarsi secondo **buona fede [art. 1337]**, cioè ciascun soggetto deve rendere note all'altro le circostanze che potrebbero indurlo a non contrattare o contrattare in modo diverso. La violazione di questo dovere comporta, a carico di colui che vi contravviene, l'obbligo di risarcire il danno sofferto (spese inutilmente erogate) dall'altro soggetto (**responsabilità precontrattuale o culpa in contraendo**).

**II) Perfezionamento del contratto:** procedimento che ha inizio con la **proposta** e che si chiude con l'**accettazione**.

La proposta e l'accettazione sono **dichiarazioni unilaterali** che danno vita alla cosiddetta **volontà contrattuale** la quale si forma nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione della controparte, **[art. 1326]** inoltre si reputano conosciute nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario **[art. 1335]**.

Per quanto riguarda la regola secondo la quale il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione, bisogna dire che valgono alcune deroghe:

- per i contratti dai quali sorgono obbligazioni a carico del solo proponente (es. un rappresentante si impegna ad inviare gratuitamente campioni dei propri prodotti), la legge considera infatti irrevocabile la proposta non appena l'altra parte ne giunge a conoscenza e ai fini della conclusione del contratto reputa sufficiente che il destinatario non rifiuti la proposta nel termine richiesto **[art.1333]**.

- per i casi in cui la prestazione deve essere eseguita dalla controparte nel momento in cui è stata effettuata la proposta (es. Tizio invia denaro in banca per pagare un debito, la banca deve effettuare il pagamento).

La proposta e l'accettazione sono atti essenzialmente **revocabili [art. 1328]** a meno che il proponente rinunci spontaneamente e preventivamente, per un determinato periodo di tempo, alla facoltà di revoca **[art. 1329]**.

La **revoca** può essere manifestata sino a quando il contratto non si è concluso (al proponente non è pervenuta l'accettazione) **[art.1328]**. La legge ha previsto che qualora l'accettante abbia iniziato l'esecuzione in buona fede prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

In caso di morte o di incapacità naturale del proponente o del destinatario, la proposta diventa **inefficace**.

**Conclusione del contratto per via telematica:** l'emersione di strumenti informatici per la trasmissione di dati e documenti ha fatto sì che nascessero sempre più accettazioni e proposte per via telematica. Un **documento informatico** è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici rilevanti, e viene considerato alla stessa stregua del documento scritto. La legge contempla la **firma digitale**, consistente in un codice di riconoscimento personale, che equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti. **I vincoli preliminari alla formazione del contratto:** forme attraverso le quali le parti si vincolano in vista della conclusione di un **contratto futuro**:

**1) contratto di opzione:** contratto mediante il quale una delle parti si impegna a mantenere ferma la propria dichiarazione consentendo all'altra parte di accettarla o meno entro un determinato periodo di tempo **[art.1331]**. Il contratto si perfeziona non appena l'opzionario accetta la proposta. Si differenzia dalla proposta irrevocabile in quanto ha natura di negozio bilaterale: in

e-

entrambi i casi vi è una proposta irrevocabile, ma mentre nel primo l'irrevocabilità dipende da un contratto tra le parti, nella seconda l'irrevocabilità discende esclusivamente dall'**impegno unilaterale del proponente**.

**2) contratto preliminare:** contratto con il quale le parti si obbligano a concludere successivamente un altro contratto (**contratto definitivo**), è frequente nel caso di alienazioni immobiliari. Normalmente vincola tutte e due le parti, ma può aversi un contratto preliminare unilaterale: solo una parte è obbligata nei confronti dell'altra, libera di decidere se addivenire o meno alla stipulazione del contratto definitivo. La **forma del contratto** preliminare deve essere quella prevista per il contratto definitivo **[art. 1351]**. Qualora la parte che si è obbligata alla conclusione di un contratto definitivo non lo concluda, l'altra parte può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza che consenta il prodursi degli effetti del contratto non concluso nonostante il mancato consenso di una parte **[art. 2932]**. La trascrizione è obbligatoria solo nel caso in cui il preliminare venga stipulato per atto pubblico o per scrittura privata **[art.2645bis]**

**3) patto di prelazione:** contratto con il quale una parte (**promittente**) si impegna, a parità di condizioni, a preferire l'altra parte piuttosto che terzi, qualora decida di concludere un determinato contratto. Abbiamo due tipi:

- **volontaria:** l'eventuale violazione del vincolo da parte del promittente, consente al prelazionario di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della mancata esecuzione del contratto, mentre nessuna azione è esperibile nei confronti del terzo, il quale conserva il diritto che abbia eventualmente acquistato

- **legale:** nel caso la prelazione sia prevista dalla legge; se si viola questo patto, il titolare della prelazione può esercitarla anche in danno del terzo acquirente; oppure, nel caso di comunione ereditaria **[art. 732]** riconosce ai coeredi il diritto di prelazione e dunque il titolare della prelazione potrà acquistare (c.d. **retratto**) il diritto eventualmente acquistato dal terzo. **4) contratti per adesione:** i soggetti che per attività devono stipulare una serie indefinita di contratti, utilizzano alcune clausole già predisposte (condizioni generali di contratto **art. 1341**), oppure si avvalgono di contratti interamente prestampati da sottoscrivere **[art. 1342]**. All'altro contraente è richiesta la mera accettazione, senza possibilità di negoziare il contenuto del contratto o le singole clausole predisposte: o egli aderisce (contratti per adesione) oppure rifiuta. Tali clausole acquistano efficacia se al momento della conclusione l'altro contraente le conosce; per le più gravi (**clausole vessatorie**) è richiesta la specifica approvazione per iscritto.

**5) disciplina dei contratti del consumatore:** contenuta nel Codice del consumo, ha come ambito di applicazione i contratti conclusi tra il consumatore e il professionista a tutela del soggetto più debole (consumatore). La legge reputa vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; sono clausole nulle ma il contratto rimane valido per il resto.

#### Cap.42 - GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Una volta concluso il contratto, le parti sono vincolate anche a tutti gli effetti che ne derivano **[art.1374]**.

Il **vincolo contrattuale** si scioglie solo **per mutuo consenso** mediante un nuovo contratto o in virtù di cause ammesse dalla legge. Es. recesso convenzionale, ovvero una dichiarazione unilaterale avente la stessa forma del contratto da cui si intende recedere; le parti possono stabilire che il recedente debba pagare una somma di denaro (**multa penitenziale [art. 1373]**) o di trattenere la somma che il recedente aveva già versato (**caparra penitenziale**).

**Clausola penale:** è una determinazione contrattuale, una clausola, con la quale si stabilisce preventivamente la prestazione che l'inadempiente è obbligato ad eseguire per compensare i danni sofferti alla controparte nel caso di mancata esecuzione del contratto **[art. 1382]**; esso rafforza il vincolo contrattuale perché induce le parti a dare esecuzione al contratto, inoltre comporta una liquidazione anticipata del danno, poiché è possibile determinare preventivamente l'ammontare del danno da risarcire. Si può però anche convenire che oltre alla penale sia comunque da risarcire un ulteriore danno che la parte adempiente ha subito; tale danno ulteriore andrà però provato. Inoltre la penale può essere ridotta dal giudice se è manifestamente eccessiva o se l'obbligazione principale è stata in parte eseguita **[art. 1384]**.

**Caparra confirmatoria:** consiste nel versamento di una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili, che viene conferita da una parte all'altra all'atto della conclusione del contratto a titolo di caparra confirmatoria (normalmente si utilizza in sede di contratto preliminare). Questa somma può rappresentare il pagamento di una parte del corrispettivo dovuto **[art. 1385]** o nel caso di inadempimento la parte non inadempiente può recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta; se invece è inadempiente chi ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

**Effetti del contratto nei riguardi dei terzi:** sono limitati alle parti.

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se il terzo si rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso **[art. 1381]**.

Il divieto di alienazione ha effetto solo tra le parti **[art. 1379]** → la violazione dell'impegno comporta, a carico dell'inadempiente, soltanto l'obbligo di risarcire il danno alla controparte, ma non impedisce che il terzo acquisti validamente il diritto.

**Il contratto a favore di terzi:** quando una parte (lo **stipulante**) designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligato il promittente [art. 1411]. Concluso il contratto, il terzo diviene automaticamente titolare del diritto nei confronti del promittente: il terzo gode della facoltà di rifiuto dell'acquisto compiuto; così come lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione a favore del terzo sino a quando il terzo abbia dichiarato di volerne profittare.

**La cessione del contratto:** contratto plurilaterale attraverso il quale si attua una successione nei rapporti derivanti da un precedente contratto a prestazioni corrispettive, operandosi la sostituzione di un nuovo soggetto (**cessionario**) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (**cedente**).

La legge prevede espressamente che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo, purché l'altra parte vi consenta. La persona del cessionario non può essere indifferente per il ceduto.

Una volta concluso provoca la liberazione del cedente dalle sue obbligazioni nei confronti del ceduto [art.1408] a meno che il ceduto dichiari di non liberare il cedente e al contempo, determina il sub ingresso del cessionario nella medesima posizione contrattuale del cedente.

**Il contratto per persona da nominare:** una delle parti si riserva il potere di nominare altra persona quale parte del contratto [art. 1401]. Il nominato ha la posizione di parte con effetto retroattivo; nella cessione del contratto invece la posizione contrattuale si trasferisce dal cedente al cessionario.

### Cap.43 - LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La **rescissione del contratto** è un rimedio consistente in un'azione giudiziale mediante la quale la parte contraente può ottenere la cessazione degli effetti del contratto per **cause coeve** alla conclusione del contratto. La rescissione è ammessa quindi qualora il contratto sia stato concluso in stato di pericolo ovvero in stato di bisogno.

**La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo:** il contratto è concluso in stato di pericolo quando la parte ha stipulato il contratto per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [art. 1447] (l'ingiustizia delle condizioni del contratto concluso).

La prestazione seppur è stata eseguita in dipendenza di un contratto, è stata comunque effettuata allo scopo di soccorrere una persona che versava in una condizione di pericolo; la legge attribuisce al giudice il potere di riconoscere, secondo le circostanze, un equo compenso al soccorritore.

**L'azione generale di rescissione per lesione:** è esperibile qualora il contratto, a causa dello stato di bisogno di una parte del quale l'altra ha profittato, presenti una **sproporzione** tra le prestazioni superiore alla metà [art.1448]. Se in virtù di accadimenti successivi, sia venuto meno lo squilibrio tra le prestazioni, il contratto non è più rescindibile.

**La rescissione del contratto: profili e disciplina**

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo all'equità [art. 1450].

L'azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto [art.1449] e una volta pronunciata provoca retroattivamente la cessazione degli effetti contrattuali [art.1452].

### Cap.44 - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La **risoluzione del contratto** è un rimedio mediante il quale una delle parti di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive può ottenere lo **scioglimento contrattuale** per cause che si producono successivamente alla conclusione del contratto.

**1) la risoluzione del contratto per inadempimento:** qualora in un contratto a prestazioni corrispettive una parte si renda inadempiente, l'altra parte può a sua scelta richiederne l'esecuzione o la risoluzione.

La parte inadempiente è tenuta al risarcimento del danno [art. 1453].

La risoluzione può avvenire giudizialmente (**risoluzione giudiziale**) o di diritto (**risoluzione stragiudiziale**):

**a) risoluzione giudiziale:** attuabile attraverso una sentenza costitutiva mediante la quale viene pronunciato per iniziativa della parte adempiente, lo scioglimento del vincolo [art.1455]. Se è stato chiesto l'adempimento si può sempre chiedere poi la risoluzione, ma se è stata chiesta prima la risoluzione non è poi più possibile chiedere l'adempimento **b) risoluzione di diritto** può aversi nelle ipotesi di:

- **diffida ad adempiere:** se una parte ritarda di eseguire la propria prestazione, la controparte può richiedere per iscritto l'esecuzione del contratto (**diffida ad adempiere**) assegnando un congruo termine (non inferiore ai 15 giorni) e dichiarando che nel caso di inadempimento oltre il termine assegnato, il contratto si intenda senz'altro risolto [art. 1454].

- **clausola risolutiva espressa:** è una clausola inserita volontariamente dalle parti, le quali pattuiscono preventivamente che l' inadempimento di una o più obbligazioni determinate o anche l'adempimento non effettuato secondo le modalità stabilite,

comporta la risoluzione del contratto [art. 1456]. Lo scioglimento non è autonomo, ma è necessario che la parte interessata **manifesti espressamente** la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

- **termine essenziale:** in alcuni contratti l'inosservanza del termine previsto per l'esecuzione della prestazione rende inutile l'eventuale esecuzione tardiva, e lo spirare del termine provoca automaticamente la risoluzione del vincolo contrattuale, ma a differenza della clausola risolutiva espressa l'effetto risolutorio può essere evitato se la parte interessata (creditore) effettui una dichiarazione con la quale comunichi la volontà di accettare la prestazione nonostante la scadenza del termine [art. 1457]. In tutti i casi di risoluzione di diritto l'eventuale pronuncia del giudice rivestirà una funzione puramente dichiarativa in quanto volta ad accertare la risoluzione già verificatasi. La risoluzione ha efficacia retroattiva [art.1458].

Il rifiuto della controprestazione a seguito di inadempimento deve essere conforme alla buona fede [art. 1460].

**2) la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta:** nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità della prestazione di una parte (per cause non riconducibili a nessuna delle parti) porta alla risoluzione di diritto del contratto anche se l'altra prestazione è ancora possibile [art. 1256].

In caso di **impossibilità parziale** della prestazione, non si verifica automaticamente la risoluzione, bensì la controparte ha diritto ad una corrispondente riduzione della sua prestazione, oppure può recedere dal contratto qualora non abbia un'apprezzabile interesse all'adempimento parziale [art.1464]. E' chiaro che tale regola può essere applicata solo a contratti divisibili.

**3) la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta:** nei contratti di durata o a esecuzione differita, in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che rendono eccessivamente onerosa una prestazione e che le parti al momento della conclusione del contratto non potevano assolutamente prospettarsi, la parte che deve eseguire questa prestazione può chiedere la risoluzione del contratto poiché divenuto eccessivamente oneroso, dunque sorge uno squilibrio tra le prestazioni corrispettive [art. 1467]; in tal caso la parte danneggiata dall'eccessiva onerosità della propria prestazione può richiedere al giudice di pronunciare la risoluzione del contratto (es. fornitore consegna pezzi per pc il cui prezzo sale per terremoto in zona di produzione, se l'altra parte non accetta di pagare il nuovo prezzo, al fornitore non resterà altra strada che chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità). La legge comunque accorda alla parte nei cui confronti è stata richiesta la risoluzione del contratto la possibilità di proporre alla controparte una modifica del contenuto del contratto per ristabilire l'equilibrio delle prestazioni (**offerta di riduzione ed equità**).

#### LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE Cap.45 - GLI ATTI LECITI PRODUTTIVI DI OBBLIGAZIONI

Il codice civile agli [art.1987-2042] raggruppa una serie di **atti leciti**, diversi dal contratto, produttivi di un rapporto obbligatorio, disciplinando in particolare: - le promesse unilaterali

- la gestione di affari altrui -
- il pagamento dell'indebitito -
- l'arricchimento ingiustificato.

Tali figure sono differenti tra loro, ma trattate unitariamente perché aventi caratteri comuni quali la **natura non contrattuale** e la **liceità**.

Le **promesse unilaterali** [art.1987 e ss.] di una prestazione: negozi giuridici unilaterali con i quali un soggetto assume delle obbligazioni a suo esclusivo carico. Il negozio si perfeziona indipendentemente dall'accettazione del destinatario [art. 1987]. Esse sono valide solo nei casi previsti dalla legge (**tipicità**) e sono:

- 1) promessa di pagamento:** dichiarazione unilaterale **recettizia** (destinata ad un determinato soggetto) con cui il dichiarante promette di pagare una determinata somma.
- 2) ricognizione di debito:** dichiarazione unilaterale recettizia con cui il dichiarante si riconosce debitore di un determinata somma.

Dalla promessa di pagamento o dalla ricognizione di debito nasce un'obbligazione che già esiste in quanto esiste un **rapporto fondamentale** [art.1988] cioè un rapporto che sta alla base della promessa di pagare o del riconoscimento del debito, e quindi hanno anche la funzione di esonerare dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.

- 3) promessa al pubblico:** dichiarazione unilaterale rivolta ad una generalità di soggetti con cui una persona promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione [art.1989]. Affinché sia vincolante è necessario che venga resa **pubblica** [art.1989].

Alla promessa deve essere apposto un **termine** e se il termine manca, essa cessa entro 1 anno, prima della scadenza del termine il promittente può revocare la promessa **per giusta causa**, rendendo pubblica la revoca. **4) titoli di credito**

La **gestione di affari altrui [art.2028 e ss]**: affinché una persona possa curare gli interessi di un diverso soggetto, occorre il consenso di quest'ultimo: un'eventuale intromissione priva del consenso da parte dell'interessato non determina alcun effetto.

In taluni casi però la legge consente un'**ingerenza non autorizzata** dell'interessato, in questo senso si intende la figura della gestione degli affari altrui.

**Gestore** è colui che senza esservi tenuto, porta avanti o completa un'attività absentia domini.

L'elemento caratterizzante è la **spontaneità** dell'intervento del gestore. Ma affinché quest'attività di intervento sia consentita dalla legge, devono ricorrere **determinati presupposti** indicati dall'**[art. 2028]**:

**1) absentia domini**: l'interessato deve trovarsi in una situazione che non gli consente di svolgere da sé medesimo talune attività (es. lontananza, malattia), inoltre non deve aver vietato l'interferenza del terzo **[prohibitio domini art. 2031]**.

**2) utilità dell'intervento**;

**3) consapevolezza** da parte del gestore di gestire un'affare altrui.

In tutti i casi il gestore ha l'**obbligo di continuare** la gestione finché l'interessato non è in grado di provvedervi da sé; egli inoltre è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un **mandato [art.2030]**.



L'interessato è tenuto a restituire le spese eventualmente affrontate.

Il **pagamento dell'indebito** [art.2023 e ss.]: si riferisce alle ipotesi nelle quali un soggetto esegue una prestazione non dovuta.

Due specifiche ipotesi di indebito:

**1) indebito oggettivo** [art.2033]: viene eseguito un **pagamento non dovuto** perché può essere venuta meno la ragione giustificatrice della prestazione, o l'importo sia erroneamente maggiore di quello effettivamente dovuto, o il contratto sia scaduto) **2) indebito soggettivo** [art.2036]: viene pagato un **debito altrui**, la prestazione è oggettivamente dovuta, ma colui che la esegue non è l'effettivo debitore, occorre quindi che egli provi di aver pagato per un **errore scusabile** ed occorre che il creditore non si sia in buona fede privato del titolo.

**Conseguenze:** sorge, in entrambi i casi, per colui il quale ha ricevuto il pagamento, un **obbligo di restituzione** che sarà determinato per equivalente e dovrà restituire i frutti il cui ammontare sarà diverso a seconda che chi ha ricevuto il pagamento sia o meno in buona fede. Tuttavia l'[art. 2034] stabilisce che non è ammessa la ripetizione in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (obbligazioni naturali). Altra ipotesi in cui non vi è diritto alla ripetizione si ha nel caso in cui la prestazione non era dovuta perché contraria al buon costume.

L'**arricchimento ingiustificato** [art.2041 e ss.]: anche detto **arricchimento senza causa**, si ha tutte le volte in cui un soggetto, senza una giusta causa, si arricchisce a danno di un altro.

[art. 2041 e 2042]: Egli è tenuto a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. Se l'arricchimento ha per oggetto una cosa determinata sorgerà, invece, l'obbligo della restituzione, sempre che sia ancora esistente al tempo della domanda.

#### Cap.46 - IL FATTO ILLECITO E LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

L'**illecito civile** è la condotta lesiva di un interesse giuridicamente protetto, produttiva di un danno per il soggetto leso. Diciamo che esistono **atti leciti** e **atti vietati**, quest'ultimi si dividono in:

- **atti che danno vita a responsabilità contrattuale:** sono quegli atti che violano obblighi che intercorrono tra soggetti determinati, come gli inadempimenti contrattuali
- **atti che danno vita a responsabilità extracontrattuale:** sono gli altri atti illeciti (illeciti civili) e la responsabilità nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere la sfera giuridica altrui. Quindi nello specifico avremo:
  - **illecito contrattuale:** può essere determinato dall'inadempimento dell'obbligazione, nel qual caso il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di credito e incomberà sul debitore, l'onere di provare di aver adempiuto diligentemente o di non aver potuto eseguire la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile. La prescrizione è quella ordinaria di 10 anni [art.2946] o quella più breve.
  - **illecito extracontrattuale (civile):** derivante da fatto illecito, in cui incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza di una condotta colposa o dolosa del danneggiante e di aver sofferto un danno. La prescrizione è di 5 anni o 2 [art.2947].

#### Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale:

[art. 2043]: qualunque fatto **doloso** (compiuto con consapevolezza e volontà) o **colposo** (dovuto a negligenza [art.1176]), che cagiona ad altri un **danno ingiusto**, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, nella misura in cui la condotta produttiva del danno possa considerarsi dolosa o colposa.

Il danno deve essere imputabile cioè compiuto da un soggetto capace di intendere e di volere [art.2046].

Le recenti disposizioni di legge hanno costituito un'inversione di tendenza rispetto alla tradizionale concezione di danno, tutelando oltre ai diritti soggettivi assoluti (diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti della personalità) anche i diritti di credito e gli stessi interessi legittimi.

**Le cause di giustificazione:** non è sempre detto che la lesione di un interesse protetto implichi necessariamente una situazione di responsabilità: può infatti derivare da un comportamento che il danneggiante ha il diritto o il dovere di compiere (**causa di giustificazione**). In questi casi la condotta del danneggiante è assistita da una causa di giustificazione che esclude la sussistenza di un danno ingiusto. (es. ipotesi di **legittima difesa** [art.2044] e dello stato di necessità [art.2045]).

#### La colpevolezza della condotta dannosa:

La **responsabilità oggettiva:** se ne parla nel caso di criteri di imputazione della responsabilità che prescindono da una condotta colposa dell'autore del danno.

Si fondano su un criterio di imputazione del possibile prodursi di eventi lesivi:

- **[art.2049]**: quest'articolo accolla ai **padroni e committenti** la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro **domestici e commessi**, indipendentemente dall'indagine sulla condotta dei primi.
- **[art. 2050]**: l'esercizio di **attività pericolose** obbliga l'**autore** al risarcimento dei danni correlati allo svolgimento di quella attività, a meno che non provi che il danno sia dovuto a caso fortuito. L'ambito applicativo investe ogni attività di tipo imprenditoriale, comprendendo anche la responsabilità del produttore per danni cagionati da un prodotto difettoso.
- **[art.2051 e 2052]**: disciplinano rispettivamente, il danno cagionato da animali o cose in custodia (la responsabilità spetta al **detentore**).
- **[art.2053 e 2054]**: addossano rispettivamente al **proprietario di un edificio** ed al **proprietario di un veicolo**, la responsabilità per i danni causati dalla rovina dell'edificio o di altra **costruzione** a meno che il danno non sia causato da un vizio di manutenzione e per i danni derivanti dalla **circolazione del veicolo**, a meno che il veicolo circoli contro la volontà del proprietario.

**La responsabilità per fatto altrui**: la responsabilità per i danni nascenti da un fatto illecito da ricondursi non soltanto all'autore della condotta lesiva, ma anche ad un altro soggetto il quale, non è chiamato a rispondere della propria condotta, ma è esposto alle conseguenze (**responsabilità indiretta**) di una condotta illecita altrui (es. incidente i cui danni sono provocati dal conducente non proprietario).

**Imputabilità della condotta dannosa**: chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso non risponde delle conseguenze dannose, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa **[art. 2046]**.

La legge prevede che delle conseguenze lesive risponda chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che non venga fornita la prova di non aver potuto impedire il fatto **[art. 2047]**, inoltre nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

#### La natura del danno risarcibile:

Il danno subito da un soggetto può rivestire natura:

- **patrimoniale [art.2056]**: il danno è assunto come perdita economica e come mancato guadagno.
- **non patrimoniale [art. 2059]**: è risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge. Si riteneva risarcibile unicamente il **danno morale soggettivo** (pregiudizio di natura psichica e di carattere transitorio sofferto dalla persona), in seguito è stato individuato un ulteriore sistema di tutela consistente nel **danno biologico**.

La liquidazione del danno morale viene operata dal giudice con criterio equitativo **[art.1226]**. Dunque il danno risarcibile è patrimoniale e morale.

I **tipi di risarcimento del danno** possono consistere in:

- **pagamento di una somma di denaro**, del valore eguale al pregiudizio sofferto: **risarcimento per equivalente**.
- **prestazione** diretta a riportare lo **stato delle cose**, alterato dalla lesione, nella condizione in cui si sarebbe trovato in mancanza del fatto illecito (**risarcimento in forma specifica**):
- **reintegrazione in forma specifica**: la prestazione dovuta dall'autore dell'illecito consiste in un'**attività strumentale** a ripristinare materialmente la situazione così come si presentava prima del compimento dell'illecito.
- **risarcimento pecuniario in forma specifica**: consiste nel pagamento di una **somma di denaro** necessaria per riportare, materialmente, la situazione di fatto nello stato precedente al compimento dell'illecito.

La legge consente espressamente al danneggiato di ottenere il risarcimento in forma specifica anziché il risarcimento per equivalente con un unico limite costituito dall'**eccessiva onerosità** (per il danneggiante) di procedere alla reintegrazione in forma specifica rispetto al risarcimento per equivalente **[art. 2058]**.

**La misura del risarcimento del danno per equivalente**: i criteri attraverso i quali procedere alla determinazione dei danni patrimoniali conseguenti al fatto illecito sono identificati dall'**[art. 2056]**. Brevemente diciamo che il danno subito va quantificato considerando: la **perdita patrimoniale** sofferta dal soggetto e il **mancato guadagno**; qualora non sia possibile fornire una prova sul preciso ammontare delle due componenti del danno, il giudice potrà procedere ad una **valutazione equitativa**. In ogni caso al momento della determinazione del danno occorrerà stabilire se il danneggiato abbia concorso a provocare il danno.

**LA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI Cap.47 - IL RAPPORTO OBBLIGATORIO**

Il codice civile non fornisce alcuna definizione dell'obbligazione (o di rapporto obbligatorio), ma si limita ad indicarne le fonti e i caratteri essenziali.

L'**obbligazione** è il vincolo giuridico in virtù del quale il debitore è tenuto ad eseguire un certo comportamento nei riguardi del creditore, al quale il sistema normativo riconosce il potere di esigere il comportamento dovuto dal debitore (**diritto di credito**), anche attraverso la possibilità di aggredire il patrimonio del debitore per modo da realizzare l'interesse rimasto insoddisfatto. Il **diritto di credito** quindi esprime la pretesa che il sistema normativo riconosce e garantisce ad un soggetto nei riguardi di un altro soggetto; è sempre **matrimonialmente valutabile**.

	DIRITTI DI CREDITO	DIRITTI REALI
Rapporto giuridico si pone tra:	due persone	una persona e una cosa
Vale:	nei confronti di determinate persone	erga omnes
Si estinguono:	con il loro esercizio	Continuo esercizio, pena usucapione

**Obbligazioni naturali:** qui l'elemento obbligatorio è debole, al creditore manca il potere di agire giudizialmente per l'adempimento dell'obbligazione, ma ha il diritto di trattenere quanto il debitore abbia già spontaneamente corrisposto (es. pagamento del debito da gioco o da scommessa).

**Fonti [art. 1173]:** contratto o fatto illecito o ogni altro atto capaci di produrre un rapporto obbligatorio. Esse quindi si presentano come cause dello stato di vincolo dell'obbligato e della corrispondente pretesa del creditore (gestione degli affari altrui, del pagamento d'indebito, dell'arricchimento senza causa, promesse unilaterali, titoli di credito); anche il testamento può essere fonte di obbligazione per l'erede e per il legatario, come anche il matrimonio.

Nelle **obbligazioni di fonte contrattuale** la disciplina del rapporto è data dalle regole poste direttamente dalla legge, in concorso con le regole poste dalle parti contraenti; nelle **obbligazioni di fonte extra-contrattuale**, invece, è la legge a porre in via esclusiva ed autonoma, la regolazione del rapporto.

**Dovere di correttezza:** il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (buona fede in senso oggettivo (qualifica la condotta), onestà e lealtà) [art.1175].

Il **debitore** deve usare una media diligenza nell'adempimento [art.1176] e ha doveri di informazione e richiesta di istruzioni nei confronti del creditore.

Il **creditore** deve collaborare in modo da non rendere difficile l'adempimento [art.1206] e anche in caso di inadempimento deve comunque limitare le conseguenze dannose dell'inadempimento [art.1227]

**Cap.48 - L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE [art. 1176 – 1200]**

L'**adempimento** dell'obbligazione consiste nell'esatta esecuzione della prestazione dovuta, che dipende dal modo in cui è regolato il singolo rapporto obbligatorio, specie qualora esso sorga da contratto.

Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la **diligenza del buon padre di famiglia** (ovvero propria della persona ragionevole e di buon senso) [art. 1176]. Nell'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale la diligenza del debitore si conforma alla natura dell'attività esercitata.

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include l'**obbligo di custodirla** fino alla consegna [art.1177].

Il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media, se l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere [art.1178].

**Luogo dell'adempimento [art. 1182]:** è innanzitutto quello stabilito convenzionalmente dalle parti; in mancanza, la prestazione va eseguita lì dove è previsto dagli usi. Qualora nessuno di tali criteri consenta di identificare il luogo la legge prevede che: - la prestazione avente ad oggetto la consegna di una cosa va eseguita nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui è sorta l'obbligazione.

- la prestazione pecuniaria va eseguita presso il domicilio che il creditore ha al momento in cui deve essere effettuata la prestazione.
- ogni altro tipo di prestazione va eseguita presso il domicilio che il debitore ha al momento in cui deve essere effettuata la prestazione.

**Tempo dell'adempimento [art. 1183]:** la prestazione va eseguita nel termine previsto convenzionalmente dalle parti. Qualora le parti non lo abbiano stabilito, il creditore può esigerla immediatamente oppure, nel caso sia necessario un termine, questo è stabilito dal giudice.

Il termine può essere fissato (convenzionalmente o giudizialmente) **a favore del debitore** (il creditore non può però richiedere la prestazione prima dello spirare del termine, ma il debitore la può effettuare anteriormente), **a favore del creditore** (il debitore non può eseguire la prestazione prima della scadenza del termine, ma il creditore la può richiedere anteriormente), **o a favore di entrambi** (il creditore non può chiedere, né il debitore può effettuare, la prestazione prima del termine stabilito). Ove sia fissato si presume sempre a favore del debitore a meno che non risulti espressamente dichiarato [art.1184].

Il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date, in questo caso si parla di **decadenza del beneficio del termine [art. 1186]**.

**Soggetti dell'adempimento:** il **debitore** è obbligato all'esecuzione della prestazione, dunque non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [art.1911].

La prestazione può essere effettuata da un terzo, tuttavia il creditore può rifiutare la prestazione offertagli dal terzo [art. 1180] qualora:

- abbia uno specifico interesse affinché la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore
- il debitore abbia manifestato la propria volontà di opporsi all'esecuzione della prestazione da parte del terzo

Il destinatario della prestazione è il **creditore**, il quale deve essere capace di intendere e di volere al momento in cui riceve la prestazione; il debitore non si libera qualora abbia eseguito la prestazione ad un creditore incapace [art.1190]. Solo in un caso ciò non è vero: il debitore deve dar **prova** che la prestazione sia concretamente confluita nel patrimonio del creditore.

La prestazione può essere eseguita anche al rappresentante del creditore o ancora dalla persona che, senza avere potere di rappresentanza, è indicata dal creditore ovvero è autorizzata dalla legge o dal giudice, a ricevere la prestazione [art. 1188]. Il debitore si libera dalla propria obbligazione anche nel caso in cui esegua in buona fede la prestazione nei confronti di chi appariva quale persona legittimata a ricevere la prestazione [art. 1189]

**Il principio dell'esatta esecuzione della prestazione:** deve esservi **corrispondenza** tra la prestazione dovuta e la prestazione eseguita, in tal caso si ritiene estinta l'obbligazione e vi è il **rilascio della quietanza** (dichiarazione di avvenuto adempimento) al debitore [art.1999].

Un creditore può rifiutare un adempimento parziale [art.1181].

Il debitore non può liberarsi effettuando una prestazione diversa [art.1197], a meno che sia intervenuto uno specifico accordo tra il creditore ed il debitore che consenta a quest'ultimo di adempiere all'obbligazione eseguendo una diversa prestazione (**prestazione in luogo dell'adempimento**).

Quando il debitore ha più debiti della medesima specie nei confronti di un creditore ed effettua una prestazione, occorre stabilire quale delle obbligazioni è stata eseguita (**imputazione del pagamento**) → il codice civile consente al debitore di dichiarare quale debito intende soddisfare [art. 1193]: nel caso di obbligazioni pecuniarie, il pagamento va imputato prima agli interessi e poi al capitale. Se il debitore non dichiara quale debito intende soddisfare, trovano applicazione i criteri dell' [art. 1193].

#### Cap.49 - L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE L'inadempimento

**dell'obbligazione** consiste nella inesecuzione della prestazione.

Non si ha inadempimento qualora la mancata soddisfazione del creditore dipenda:

- da una condotta del debitore non dovuta alla sua negligenza (es. bellico)
- dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore [art.1218].

L'inadempimento può essere:

- **assoluto:** manca l'esecuzione della prestazione;
- **determinato dal ritardo** del debitore: prestazione differisce (è in ritardo) da quella dovuta.

**Le conseguenze dell'inadempimento:**

La **principale conseguenza dell'inadempimento [art.1218]:** il debitore inadempiente è obbligato a risarcire al creditore il danno; questa situazione è definita **responsabilità contrattuale**.

Il danno da inadempimento consiste nella **perdita** subita dal creditore a causa dell'inadempimento (**danno emergente**) e nel **mancato guadagno**, cioè nel guadagno che il creditore avrebbe conseguito nel caso di adempimento (**lucro cessante**) [art.1223].

Il danno è risarcibile se:

- è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

- è prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione **[art.1225]**
- non dipende da fatto colposo imputabile al creditore **[art.1227]**.

Il creditore deve provare l'ammontare del danno risarcibile (tranne nel caso di clausola penale).

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con **valutazione equitativa [art.1226]**. Ogni patto con il quale le parti escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore (**clausole di esonero da responsabilità**) è radicalmente nullo qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave oppure derivi dalla violazione di obblighi imposti da norme di ordine pubblico **[art.1229]**.

#### La mora del debitore:

Affinché il debitore in ritardo possa essere chiamato a rispondere di una simile condotta è necessario che egli sia **costituito in mora**, ovvero gli venga intimato o richiesto per iscritto di eseguire la prestazione **[art. 1219]**.

Solamente in alcuni casi è **automaticamente in mora**:

- quando l'obbligazione deriva da un fatto illecito
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
- quando è scaduto il termine per l'adempimento e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore
- quando l'obbligazione pecuniaria nasce a titolo di corrispettivo da una transazione commerciale o nasce in forza di un contratto di subfornitura.

Il debitore che abbia ritardato l'esecuzione **versa in stato di mora** e quindi:

- è obbligato a risarcire i danni provocati dal ritardo nell'adempimento.
- sopporta il rischio della impossibilità sopravvenuta anche per causa a lui non imputabile **[art. 1221]**; se il debitore non è in mora, tale rischio grava sul creditore. Unica eccezione per il debitore in mora è quella di dimostrare che la cosa sarebbe perita ugualmente presso il creditore.

**La mora del creditore:** se il creditore, senza alcuna ragione legittima, non riceve la prestazione ovvero non fa quanto avrebbe dovuto fare per consentire l'adempimento al debitore, il debitore allo scopo di non essere considerato inadempiente, deve **costituire in mora il creditore**, e attraverso un pubblico ufficiale procedere ad un'offerta formale della prestazione dovuta **[art.1208]**. Il creditore una volta ricevuta l'offerta, la può accettare; nel qual caso il debitore è liberato.

Se invece il creditore rifiuta l'offerta, occorre che sia il giudice ad accertarsi se l'offerta corrisponde o meno all'adempimento. Nel caso in cui il giudice dichiari la validità dell'offerta il creditore si considera in mora **[art.1207]**. **Il creditore in mora:**

- deve comunque eseguire la propria prestazione.
- non ha diritto a ricevere gli interessi né i frutti della cosa non percepiti dal debitore
- è obbligato a risarcire il danno che il debitore ha sofferto a causa della mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Il debitore a seguito dell'offerta, deve procedere al **deposito** dell'oggetto della prestazione nel caso di cose mobili **[art.1210]**, altrimenti viene nominato dal giudice un **sequestratario [art.1216]**.

#### La responsabilità patrimoniale del debitore:

Se il debitore non esegue la propria prestazione, in alcuni casi il creditore può ottenere una sentenza che condanni il debitore ad effettuare la prestazione dovuta: la sentenza dà al creditore il diritto di **espropriare i beni** del debitore **[art. 2910]** e soddisfarsi sul denaro ricavato dalla vendita.

Possono essere espropriati tutti i beni del debitore **[art.2740]** si parla dunque di **responsabilità patrimoniale** o **garanzia patrimoniale generica** (tutti i beni costituenti il patrimonio del debitore).

**NB.** Questa regola ha un'**applicazione condizionata**: la legge stabilisce che alcuni beni siano destinati al soddisfacimento di alcuni crediti → patrimonio di destinazione, che in alcuni casi è costituito da beni distinti da tutti gli altri (patrimonio separato, es. eredità con beneficio d'inventario), in altri da beni appartenenti a più debitori (patrimonio autonomo, es. associazioni e fondazioni).

Nel caso i creditori siano più di uno la legge prevede che tutti hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, ma ad alcuni (**creditori privilegiati**) assicura il soddisfacimento a preferenza di altri (**creditori chirografari**) **[art.2741]**.

Le **cause legittime di prelazione** (cioè le cause in base alle quali la legge assicura la preferenza) sono: **1) privilegio**: è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito **[art.2745]**. sono privilegiati i crediti riguardanti alcuni bisogni di **primaria necessità**, il credito di alimenti, i crediti per retribuzioni o provvigioni, quelli per tributi.

Il privilegio può essere **generale** (concerne tutti i beni mobili del debitore) o **speciale** (si esercita solo su determinati beni mobili o immobili) **[art.2746]**.

**2) pegno:** è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto cose mobili, universalità di mobili, crediti **[art. 2784]** che si trovano nella titolarità del debitore o di un terzo.

La costituzione del diritto di pegno avviene attraverso un contratto di natura reale, occorre dunque la **consegna** al creditore della cosa data in pegno.

Il diritto di pegno attribuisce al creditore (**creditore pignoratizio**) il potere di far vendere il bene costituito in pegno secondo la speciale procedura prevista nell'**[art.2797]** e di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita di quel bene, inoltre ha diritto, se il bene è fruttifero, di far suoi i frutti **[art.2791]**.

Se l'oggetto è un credito, il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere il credito e, nel caso in cui il suo credito fosse scaduto, può trattenerne il denaro ricevuto nella misura necessaria per soddisfarsi **[art.2803]**.

**3) ipoteca:** è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni immobili, l'usufrutto di beni immobili, la superficie, l'enfiteusi, i beni mobili registrati e le rendite dello stato **[art.2810]**.

Il diritto di ipoteca attribuisce al **creditore titolare** il diritto di espropriare i **beni ipotecati** e di soddisfarsi con prelazione su quel bene, diritto che conserva anche se la proprietà del bene ipotecato sia stata trasferita.

Sorge mediante l'iscrizione nei **registri immobiliari** del titolo che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca.

Il titolo può consistere in:

- atti che per legge consentono al creditore di iscrivere ipoteca (**ipoteca legale**).
- sentenze di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente (**ipoteca giudiziale**)
- un contratto o in una dichiarazione unilaterale tra vivi (**ipoteca volontaria**)

Ha effetto per un periodo di **20 anni**, e gli effetti dell'iscrizione cessano se il creditore non la rinnova → perde grado (ordine di priorità). Si estingue se si estingue il credito o se viene ordinata la cancellazione a seguito dell'esecuzione forzata.

**Il divieto del patto commissorio:** è nullo (per rispetto di altri creditori privilegiati e per evitare pressioni al debitore) ogni patto con il quale si conviene che la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno divenga di proprietà del creditore qualora il debitore non effettui la prestazione dovuta **[art.2744]**.

#### **Cap.50 - I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE**

Il codice civile **[art.2900- 2906]**: disciplina gli strumenti attraverso i quali il creditore può impedire che il patrimonio del suo debitore subisca, a causa della **negligenza del debitore**, diminuzioni tali da incidere sulla predetta **garanzia**; in questo caso la legge concede al creditore il potere di esercitare **tre diversi tipi di iniziative**:

**1) azione surrogatoria:** il creditore si sostituisce al debitore per evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dal mancato esercizio di diritti od azioni del debitore e del conseguente impoverimento o mancato incremento del patrimonio di costui **[art.2900]**.

**Presupposti** per l'esercizio di tale azione sono:

- l'inerzia del debitore
- il pericolo di danno derivante dalla negligenza del debitore - il diritto o l'azione devono avere contenuto patrimoniale

**2) azione revocatoria:** è l'azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione posti in essere dal debitore, ovvero consente al creditore di conservare intatto il patrimonio del debitore se il debitore pone in essere atti mediante i quali si spoglia dei propri beni, per modo da sottrarli al potere espropriativo del creditore.

**Presupposti:**

- un **atto di disposizione**, mediante il quale il debitore dispone, in via immediata o per il futuro, del proprio patrimonio
- l'*eventus damn*: diminuzione del patrimonio del debitore o il pericolo di tale diminuzione
- il *consilium fraudis*: la consapevolezza che l'atto di disposizione determina un pregiudizio alle ragioni del creditore.

L'accoglimento dell'azione revocatoria determina l'inefficacia dell'atto di disposizione solo con riguardo al creditore che ha agito in revocatoria.

**3) il sequestro conservativo:** il creditore ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito, può chiedere il sequestro conservativo di uno o più beni del debitore, che impedisce al debitore di disporre del bene sequestrato.

### Cap. 51 - LE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

Più debitori possono essere tenuti a una medesima prestazione e più creditori essere nella condizione di esigerla.

- **obbligazioni parziarie:** è quando ogni debitore è tenuto (ed ogni creditore può avere diritto) a una sola parte della prestazione complessiva;
- **obbligazioni solidali:** ogni debitore è obbligato (e ogni creditore ha diritto) all'intera prestazione, pertanto il debito o il credito si estinguono in una sola volta.

La **solidarietà** (per accordo o per legge), implica la valenza del **principio della fungibilità**, e può essere:

- **passiva** (un creditore e più debitori) in caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione il creditore potrà domandare il pagamento dell'intero debito ad uno solo di loro, con conseguenza che il debitore che ha pagato l'intero può avvalersi dell'**azione di regresso** nei confronti degli altri **[art. 1299]**; (es. tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 ad un unico creditore, questo quindi potrà chiedere tutta la somma ad uno qualsiasi di loro senza essere costretto a chiedere 100 ad ognuno)
- **attiva** (più creditori e un solo debitore) ogni creditore potrà chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti gli altri creditori.

**Oggetto dell'obbligazione:** prestazione cui è tenuto il debitore **[art.1174]**, la quale deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.

**Contenuto della prestazione:** diversi contenuti:

- **obbligazioni di dare:** è quella che ha ad oggetto una prestazione rivolta al **trasferimento della proprietà della cosa**. Es. vendita di cosa altrui.
- **obbligazioni di fare:** ha ad oggetto una prestazione consistente in una determinata **attività** del debitore.  
Es. contratto di trasporto
- **obbligazioni di non fare:** il debitore è tenuto ad una condotta omissiva, e cioè ad **astenersi** da una determinata attività.  
Es. patto limitativo della concorrenza.

A tale distinzione corrisponde una diversa disciplina di **esecuzione forzata** all'obbligazione incompiuta: nel primo caso è affidata all'ufficiale giudiziario, negli altri due devono inoltre intervenire persone che provvedano al compimento o distruzione dell'opera non eseguita o compiuta. Non vi è esecuzione forzata nel caso di obbligazioni di fare infungibili.

Con riferimento all'oggetto e alla sua particolare posizione in relazione al vincolo obbligatorio si distinguono:

- **obbligazioni alternative:** hanno oggetto non determinato, ma **determinabile**; in esse il debitore figura obbligato a due o più prestazioni determinate, con il patto che l'obbligazione sarà estinta se si adempierà una sola delle prestazioni **a scelta** del debitore stesso, del creditore o di un terzo; se non risulti precisato a chi spetti la scelta, questa è fatta dal **debitore**. L'impossibilità di una delle prestazioni determina la trasformazione dell'obbligazione in semplice.
- **obbligazioni generiche:** hanno per oggetto la prestazione di cose **determinate solo nel genere** (categoria di cose qualitativamente simili e quantitativamente indeterminate): il debitore è tenuto a prestarne la quantità pattuita tenendo presente che non deve essere inferiore alla media. Non è possibile l'estinzione per perimento della cosa.
- **obbligazioni divisibili:** la prestazione è di tale natura da poter essere eseguita parzialmente senza alterarne la funzione economica; diversamente l'**obbligazione** si presenta **indivisibile**. Sono di regola divisibili le obbligazioni di dare; indivisibili quelle di fare e di non fare. Esse coinvolgono generalmente una **pluralità di soggetti**: nell'ipotesi di divisibilità la disciplina è quella per le obbligazioni parziarie **[art.1316]**; nell'ipotesi di indivisibilità invece quella per le obbligazioni solidali **[art.1317]**.
- **obbligazioni pecuniarie:** sono quelle in cui la prestazione è rappresentata dal pagamento di una somma di denaro (banconote, moneta contabile, moneta bancaria, moneta elettronica..)

La regola generale è data dal **principio nominalistico**, secondo il quale i debiti pecuniarî si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale **[art.1277]**. Vi sono tuttavia casi in cui il quantum non risulta ancora fissato.

Es. se muta il potere di acquisto del denaro, muta anche la somma dovuta al creditore → debiti di valore ≠ debiti di valuta (la somma è determinata, e per il principio nominalistico 50 euro del 2000 sono uguali a 50 del 2012).

Il creditore può comunque, circoscrivere i riflessi economici derivanti dall'applicazione del principio nominalistico e dunque può ridurre le conseguenze dell'oscillazione del potere di acquisto della moneta, attraverso la pattuizione degli interessi (**interessi convenzionali**, perché stabiliti dalle parti).

Gli interessi si distinguono in **interessi corrispettivi** (il corrispettivo del godimento che il debitore ha avuto del denaro **art.1282**) o **interessi moratori** (la sanzione per il ritardo nel pagamento della somma dovuta **art.1224**).

Gli interessi scaduti diventano un qualsiasi debito di valuta; tuttavia la norma sul **divieto di anatocismo** prevede che queste somme non producano a loro volta interessi se non nei casi previsti all'**art.1283**.

### **Cap.52 - LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'OBBLIGAZIONE**

Se un soggetto, originariamente estraneo al rapporto, succede nella posizione del creditore o del debitore, si ha una **successione nel credito o nel debito**, che può verificarsi sia in relazione ad un **successione a titolo universale** (successione a causa di morte) sia nell'ambito di una vicenda concernente un singolo rapporto (**successione a titolo particolare**).

**La sostituzione del creditore:** si verifica nelle ipotesi di:

**1) pagamento con surrogazione [art.1201 e ss.]:** consiste nella successione di un terzo, che ha operato il pagamento in favore del creditore, nella titolarità del credito; il creditore viene sì soddisfatto, ma il rapporto obbligatorio non si estingue perché prosegue tra il terzo e il debitore originario.

**Tre ipotesi di pagamento con surrogazione:**

- **per volontà del creditore**, il quale, ricevendo da un terzo la prestazione cui aveva diritto può surrogarlo dei propri diritti nei confronti del debitore, purché la surrogazione sia fatta in modo espresso e coeva alla prestazione ricevuta **[art. 1201]** - **per volontà del debitore**, qualora il debitore prenda in prestito, da un terzo, una somma di denaro o altra cosa fungibile per effettuare la prestazione. In tal caso il debitore può surrogare il terzo, che ha operato il prestito, nei diritti del creditore (ed indipendentemente dalla volontà del creditore) **[art.1202]**.

- **operare di diritto (surrogazione legale)** e cioè prescindere da una specifica volontà del creditore o del debitore di surrogare il terzo **[art.1203]**.

**2) la cessione del credito [art.1260 e ss.]:** è un contratto con cui l'originario creditore (detto **cedente**) cede il suo diritto di credito ad un altro soggetto (detto **cessionario**) che diviene nuovo creditore, indipendentemente dal consenso del debitore (detto **ceduto**).

Le parti possono comunque escludere di comune accordo la cedibilità del credito, mentre è assolutamente esclusa quando il credito è strettamente personale, es. credito per alimenti.

Tale cessione può avvenire a titolo oneroso (sotto il pagamento di un corrispettivo) o a titolo gratuito **[art.1260]**: il cedente è tenuto a garantire al cessionario la sola esistenza del credito e non anche della solvenza del debitore (**cessione pro soluto**), **[art.1266 e 1267]**, a meno che il cedente non abbia assunto espressamente anche la garanzia della solvenza del debitore (**cessione pro solvendo**), rispondendo anche qualora il debitore ceduto non effettui la prestazione dovuta.

Il credito si trasferisce in virtù del solo **contratto di cessione [art.1376]**.

Il cessionario ha l'onere di **notificare** la cessione al debitore, il quale, da tale momento, è tenuto ad eseguire la prestazione al cessionario. Qualora il debitore, cui sia stata notificata la cessione del credito, esegua la prestazione in favore dell'originario creditore, sarà tenuto ad adempiere una seconda volta nelle mani del cessionario **[art.1265]**.

**3) Titoli di credito:** crediti incorporati in un documento e cioè in una cosa, il cui acquisto e la cui circolazione avviene attraverso l'acquisto e la circolazione del documento che li incorpora (titolo di credito), il che rende possibile l'applicazione alla circolazione del credito delle regole sulla circolazione dei beni mobili. L'incorporazione dà luogo a un carattere importante dei titoli di credito: **letteralità** (legittima a pretendere ciò che ne risulta) e all'**autonomia [art.1993 e 1994]**. Ai titoli di credito sono applicabili gli istituti propri della proprietà mobiliare: pegno, usufrutto.

**La sostituzione del debitore:** la successione del debitore non è mai indifferente al creditore, che ha interesse ad avere come debitore un soggetto **capace di adempiere**, quindi non si può ignorare la sua volontà. **Tre figure di sostituzione:**

**1) delegazione:** un terzo, su invito del debitore, promette al creditore di eseguire la prestazione dovuta dal debitore **[art. 1268]**. Il creditore può rifiutare tale promessa e rimane tutto invariato, o accettarla e dichiarare se intende corrispondentemente liberare il debitore originario. Ove il creditore accetti (anche tacitamente la promessa) dichiarando di non voler liberare il debitore originario, si avrà che il terzo promittente è obbligato in solido con il debitore originario (**delegazione cumulativa**). Qualora al contrario, il creditore liberi il debitore originario, si avrà la sostituzione con un nuovo debitore (**delegazione liberatoria**). Solo in questa ipotesi si ha una successione a titolo particolare nel debito.



2) **espromissione**: il terzo, a prescindere da qualunque invito od incarico rivoltogli dal debitore, promette di sua iniziativa al creditore (che accetta) di eseguire la prestazione dovuta dal debitore. Può essere:

- **cumulativa**: in mancanza del consenso del creditore alla liberazione del debitore, il terzo rimane obbligato in solido con il debitore originario.

- **liberatoria o privativa**: il creditore consente alla liberazione del vecchio debitore → successione nel debito.

3) **accollo**: consiste in un contratto concluso tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo (accollante) si assume il debito. L'accollante si obbliga verso il debitore (**accollo interno**) e qualora venga portato a conoscenza del creditore produce l'effetto di vincolare l'accollante anche verso il creditore (**accollo esterno**) [art. 1273]. Il debitore originario resta obbligato in solido con il terzo (**accollo cumulativo**) a meno che il creditore consenta espressamente alla liberazione o la liberazione (**accollo liberatorio**).

### Cap.53 - I MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO [1230 a 1259]

Il rapporto obbligatorio, una volta che la prestazione dovuta sia stata esattamente eseguita, non ha più ragione di rimanere in vita e dunque si estingue. L'**adempimento** pertanto costituisce il principale modo di estinzione dell'obbligazione, ma si può estinguere anche in altri modi:

1) **novazione oggettiva**: è un contratto attraverso il quale il creditore ed il debitore sostituiscono una precedente obbligazione con una nuova obbligazione.

La nuova obbligazione deve presentare un oggetto o un titolo diverso [art. 1230].

La volontà di estinguere l'obbligazione originaria deve risultare in modo non equivoco, altrimenti rimarranno in vita entrambe le obbligazioni.

La novazione è inefficace (non ha effetti) se l'obbligazione originaria è inesistente, mentre conserva la sua efficacia se il debitore abbia concluso la novazione conoscendo il vizio (l'annullabilità) del titolo da cui deriva [art. 1234].

2) **la remissione**: consiste in un atto del creditore che libera il debitore dalla propria obbligazione indipendentemente dal consenso di costui [art.1236]. Il debitore può comunque opporsi alla remissione operata in suo favore.

3) **la compensazione**: quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti reciproci possono estinguersi per **le quantità corrispondenti** [art.1241]. es. Tizio deve 10 a Caio, che deve 5 a Tizio, quindi Tizio deve 5 a Caio. Ha come finalità quella di snellire il traffico giuridico. **Tre tipi** di compensazione:

- **legale** [art 1243] quando:

a) le due prestazioni reciproche hanno ad oggetto una somma di denaro o altre cose fungibili dello **stesso genere**

b) i due debiti sono **liquidi** (determinati nel loro preciso ammontare)

c) i due debiti sono **esigibili** (non sono sottoposti a condizione o termine).

- **giudiziale**: se sussistono solamente i presupposti a e c quindi se i debiti sono di facile e pronta liquidazione.

- **volontaria**: se non vi è alcuno dei presupposti indicati in precedenza [art.1252]

4) **la confusione**: riunione in capo a una persona delle qualità di creditore e di debitore → il vincolo obbligatorio non ha ragion d'essere e dunque si estingue [art. 1253].

5) **l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore**: se la prestazione dovuta diventa impossibile per cause non imputabili al debitore l'obbligazione si estingue ed il debitore è liberato dal vincolo [art. 1256].

L'impossibilità deve avere carattere oggettivo e può essere di **natura**

- **fisica**: il comportamento del debitore non può essere materialmente eseguito

- **giuridica**: la condotta è materialmente possibile, ma non può essere effettuata per un impedimento di natura giuridica.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non determina l'estinzione dell'obbligazione se si tratta di obbligazioni generiche, ovvero se l'impossibilità è solo temporanea.

## **Titolo V: I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI**

### Cap.54 - I CONTRATTI TRASLATIVI

La **vendita** [art.1470]: è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, è un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e consensuale (si perfeziona con l'accordo delle parti).

Il **prezzo** deve essere **determinato** (fissato al momento del contratto) o **determinabile** (stabilito in base a criteri), altrimenti il contratto è nullo.

La **determinazione** può essere affidata ad un **terzo (arbitraggio art.1349)**: se il terzo non può o non vuole accettare l'incarico e le parti non si accordano per la sua sostituzione, la nomina spetta al **presidente del tribunale** [art.1473].

I **criteri di determinazione del prezzo** nel caso in cui le parti omettano tale determinazione [art.1474] sono tre:

- 1) **criterio del prezzo del venditore**: si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, quindi si applicherà il prezzo normalmente praticato da quel venditore;
- 2) **criterio del prezzo di mercato**: si applica quando le cose hanno un prezzo di borsa o di mercato; 3) **criterio del giusto prezzo**: le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo.

La vendita è nulla per indeterminatezza e indeterminabilità qualora neppure i criteri ex legge possano operare.

**NB.** Il prezzo è la somma di denaro, altrimenti si parlerebbe di permuta.

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita [art.1477], insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita, con i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso.

**Divieti speciali di comprare [art.1471]**: non possono essere compratori:

- 1) amministratori di beni degli enti territoriali rispetto ai beni loro affidati
- 2) ufficiali pubblici rispetto a beni che sono venduti per il loro ministero
- 3) coloro che amministrano beni altrui rispetto a tali beni
- 4) il mandatario rispetto ai beni che è incaricato di vendere

Conseguenza: nullità del contratto per i punti 1 e 2, altrimenti annullabilità nei casi 3 e 4.

**La vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria:**

La vendita è un contratto ad **effetti reali** (produce il trasferimento della proprietà di un bene determinato o di altro diritto). Quando l'effetto traslativo non è immediato si parla di **vendita obbligatoria**.

Le **figure più importanti** di vendita obbligatoria sono:

- **vendita alternativa**: il trasferimento si verifica quando è stata effettuata la scelta tra due o più cose.
- **vendita di cosa futura**: il trasferimento si verifica automaticamente non appena la cosa viene ad esistenza [art.1472].
- **vendita di cose generiche**: il trasferimento si ha con l'individuazione della cosa [art.1378].
- **vendita di cose altrui**: il venditore ha l'obbligo di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore, il quale ne diventa proprietario nel momento dell'acquisto da parte del venditore. Se il compratore ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, può chiedere la risoluzione [art.1479].

L'individuazione del momento del trasferimento è tanto rilevante ai fini del passaggio dei rischi inerenti al deterioramento o perimento della cosa: di regola, è a carico del compratore [art.1465]; nella vendita obbligatoria, invece, grava sul venditore fino al verificarsi del trasferimento del diritto; le parti, tuttavia, possono regolare diversamente il **regime del rischio**.

**Vendita ad effetti differiti**: es. vendita a termine iniziale, nella quale l'effetto traslativo è differito alla scadenza di un termine (il trasferimento è certo → ≠ dalla vendita obbligatoria)

**Vendita ad effetti sospesi**: es. la vendita sospensivamente condizionata ≠ dalla vendita obbligatoria in quanto rimangono sospesi tutti gli effetti del contratto.

**Vendite speciali**: il codice detta alcune disposizioni specifiche per contratti di vendita che presentano alcune particolarità: **Vendita con riserva della proprietà**: facilita l'acquisto di beni da parte di chi non sia in grado di pagare l'intero prezzo in un'unica soluzione: il compratore acquista la proprietà con il **pagamento a rate**, mentre il venditore è tutelato con la riserva della proprietà fino al momento del pagamento dell'ultima rata [art.1523].

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto, infatti la riserva è opponibile ai creditori del venditore [art.1524]. Nel caso di mancato pagamento di una rata non superiore a 1/8 del prezzo, il contratto non può essere risolto [art.1525]. Nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto ad un **equo compenso** per l'uso della cosa e per il risarcimento del danno [art.1526].

**Vendita con patto di riscatto**: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese sostenute dal compratore per la vendita [art. 1500].

Il termine entro il quale si può esercitare il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di beni mobili e di 5 anni in quella di beni immobili [art.1501]. Il venditore ha comunque degli obblighi da rispettare per poter riscattare il bene [art.1502]. L'[art.1503] disciplina l'esercizio del riscatto: la legge richiede una **dichiarazione comunicata** al compratore, e la corresponsione del prezzo delle spese da parte del venditore. Si richiede nel caso di beni immobili o mobili registrati, la **trascrizione del patto di riscatto** [art.1504], da poter essere eventualmente opposta a terzi.

**Vendita di azienda:** la vendita di aziende richiede l'atto scritto ad probationem (ai fini di prova) **[art.2556]**. L'oggetto del contratto di vendita di azienda è il trasferimento dei diritti sui beni che fanno parte dell'azienda. Il trasferimento determina a carico del cedente l'obbligo quinquennale di non concorrenza **[art.2557]**.

#### **Vendita di beni mobili [art.1510 e ss.]:**

La **garanzia di buon funzionamento** regola la responsabilità del venditore disciplinando che nell'ipotesi di difetto del bene il compratore ha la possibilità di denunciare entro 30gg dalla scoperta, il vizio **[art.1512]**.

Particolari figure di **vendita mobiliare** sono:

- **vendita con riserva di gradimento:** l'accordo contrattuale (trasferimento della proprietà o di altro diritto sul bene) non si perfeziona fino a che il gradimento non venga comunicato al venditore **[art.1520]**.
- **vendita a prova:** si ha quando il compratore si riserva di provare la merce per verificare se ha le qualità pattuite ed è idonea all'uso cui è destinata; la prova è considerata condizione sospensiva dell'efficacia del contratto **[art.1521]**
- **vendita su campione:** attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto dinanzi ad una qualsiasi difformità rispetto al campione **[art.1522]**.

#### **Vendita di beni immobili [art.1537-1541]:**

- **vendita a corpo:** qualora il corrispettivo venga determinato indipendentemente dalla misura dell'immobile; il diritto alla riduzione o al supplemento spetterà solo se la misura reale dell'immobile è inferiore o superiore del 20%.
- **vendita a misura:** qualora la misura dell'immobile indicata nel contratto sia diversa da quella reale: se la misura reale è inferiore a quella indicata, potrà chiedere la riduzione del prezzo, se invece la misura è superiore, è obbligato alla corresponsione del supplemento, salva la facoltà di recedere qualora l'eccedenza sia superiore al 20%.

**D.lgs. 20 giugno 2005 n.122:** tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruir, infatti il costruttore è obbligato al rilascio di una garanzia fideiussoria all'acquirente (p.711-712).

**Garanzia per evizione:** il venditore deve garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa **[art.1476]**.

**Evizione** è una vittoriosa azione giuridica di un soggetto che si dichiara proprietario di una cosa e la rivendica tramite azione giuridica in quanto riconosciuto effettivo proprietario; costituiscono evizione per il compratore anche l'esecuzione forzata, l'espropriazione per causa pubblica. Può essere:

- **totale:** in tal caso il venditore deve risarcire i danni al compratore **[art.1483]**,
- **parziale:** il compratore può chiedere la risoluzione e il risarcimento se riesce a dimostrare che non avrebbe comprato la cosa senza la parte che gli è stata sottratta, altrimenti egli potrà chiedere solo la riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno **[art.1485]**.

L'obbligo di garanzia può essere escluso dalla volontà delle parti, nel qual caso il venditore è esente dalla garanzia **[art.1488]**. Le parti possono diminuirne o aumentarne gli effetti **[art.1487]**.

**Garanzia per vizi e per mancanza di qualità della cosa venduta:** imperfezioni della cosa venduta.

**[art.1490]** il vizio assume rilevanza se rende la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.

La garanzia è esclusa se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore non abbia dichiarato che la cosa è esente da vizi **[art.1491]**.

Gli effetti della garanzia sono disciplinati dall'**[art. 1492]**: il compratore ha la possibilità di scegliere tra la risoluzione del contratto (il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese, mentre il compratore deve restituire la cosa **[art.1493]**) o riduzione del prezzo.

L'azione si prescrive in un anno dalla consegna **[art.1495]**.

La **permuta [art. 1552]**: contratto di scambio che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, quindi manca lo scambio il denaro come misura del valore del bene acquistato. Essa, come la vendita, è un **contratto di scambio**, la permuta però realizza il trasferimento di un diritto verso un reciproco trasferimento di un altro diritto. Ad essa sono applicabili le norme sulla vendita compatibili **[art.1555]**.

Il **mutuo [art.1813]**: contratto col quale una parte (**mutuante**) consegna all'altra (**mutuatario**) una determinata quantità di denaro (più solito) o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario **[art.1814]**, il quale deve corrispondere gli interessi al mutuante **[art.1815]**. Si presume a titolo oneroso.

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero **[art.1819]**.

Se il mutuatario non adempie il pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto **[art.1820]**. Sarà invece nullo se le parti hanno previsto misure degli interessi che superano i limiti fissati dalla legge.

Le parti possono ricorrere anche al mutuo gratuito o decidere di pattuire un corrispettivo dagli interessi, consistente per es. in un fare o non fare.

**NB.** Se il prestito ha ad oggetto cose infungibili da restituire in individuo, si ha una locazione o un comodato.

La **transazione [art.1965]**: contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Quindi si sostanzia nel fatto che una parte modifica, in tutto o in parte, le sue pretese e l'altra modifica, in tutto o in parte le contestazioni. La lite può essere giudiziale o stragiudiziale a seconda che sfocia o meno in un processo.

Essa deve essere provata per iscritto, a pena di nullità. La transazione è nulla se relativa ad un contratto illecito **[art.1972]**. Può essere annullata:

- se conclusa sulla base di documenti falsi **[art.1973]**
- se intervenuta su una lite già passata in giudicato **[art.1974]**
- se conclusa ignorando l'esistenza di documenti occultati dall'altra parte **[art.1975]**.

**Le transazioni commerciali:** d. lgs. 9 ottobre 2001 n.231, combattono il fenomeno dei ritardi nei pagamenti. Ambito di applicazione: contratti tra imprese che abbiano ad oggetto fornitura di merci o prestazione di servizi.

La **donazione [art.769]**: è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Essendo un contratto si perfeziona con lo scambio dei consensi, e può essere accettata o meno.

Due sono gli elementi essenziali: la necessaria relazione tra l'impoverimento di una parte e l'arricchimento dell'altra, e lo spirito di libertà.

**Oggetto:** la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, è nulla la donazione di beni futuri. Se ha ad oggetto prestazioni periodiche, si estingue con la morte del donante **[art.772]**.

Se è fatta a più donatari, si intende fatta per parti uguali, salvo diversa disposizione **[art.773]**.

Richiede l'**atto pubblico** e la presenza di **due testimoni [art.782]**

L'incapace non può fare donazioni, neanche a nome di chi lo rappresenta **[art.777]**.

È **annullabile** la donazione: che si provi essere stata fatta da persona incapace di intendere e di volere **[art.775]** o fatta dall'inabilitato. È **nulla** se fatta in favore del tutore del donante prima che sia stato approvato il conto **[art.779]**

È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

**[art.778]**

Può essere revocata:

- **entro 1 anno per ingratitudine:** donatario indegno nei confronti del donante, o colpevole di ingiuria grave, o se ha recato grave pregiudizio al patrimonio del donante o ha rifiutato gli alimenti **[art.802]**;
- **entro 5 anni:** per sopravvenienza di figli **[art.800]** o a seguito di **riconoscimento di un figlio [art.803]**.

La **donazione modale** è una donazione gravata da un onere, allora il donatario sarà tenuto all'adempimento dell'onere **[art.793]**.

#### Cap.55 - I CONTRATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO SULLE COSE

La **locazione [art. 1571]**: contratto col quale una parte (**conduttore** o **locatario**) si assicura il godimento diretto di una cosa che non le appartiene, versando ad un'altra parte (**locatore**) un corrispettivo.

**Durata:** può avere una durata convenzionale (stabilita di comune accordo dalle parti) o durata legale che opera quando le parti nulla hanno disposto **[art.1574]**. La legge, tuttavia, pone un limite all'autonomia delle parti vietando locazioni per un tempo eccedente i 30 anni; se stipulata per un periodo eccedente viene ridotta **[art.1573]**.

Se il proprietario aliena la cosa, il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se la locazione ha data certa anteriore all'alienazione della cosa **[art.1599]**.

Richiede la forma scritta, a pena di nullità, quando riguarda il godimento di beni immobili ed è stipulata per un periodo superiore ai 9 anni **[art.1350]**, negli altri casi è libera.

Le **principali obbligazioni del locatore** **[art.1575]** sono:

- consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione
- mantenerla in stato da servire all'uso convenuto **[art.1576]** - garantirne il pacifico godimento durante la locazione **Obbligazioni del conduttore** **[art.1587]**:
- prendere la cosa in consegna e osservare la diligenza nel servirsene - dare il corrispettivo nei termini convenuti.

**Sottotipi di locazione:** locazione di immobili urbani e affitto di fondi rustici.

Legge 9 dicembre 1998 distingue tra contratti liberi, nei quali la determinazione del canone e della durata è rimessa alla volontà delle parti e contratti tipo, le cui condizioni sono fissate da accordi stipulati in sede sindacale.

Il **comodato:** contratto mediante il quale una parte (**comodante**) consegna gratuitamente all'altra (**comodatario**) una cosa mobile o immobile non consumabile e infungibile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta **[art. 1803]**. È un contratto essenzialmente gratuito.

**Obblighi del comodatario:**

- conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
- non concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante **[art.1804]**
- restituire la cosa alla scadenza del termine o quando se ne è servito **[art.1809]**
- risponde per l'eventuale perimento o deterioramento della cosa a meno che non dimostri che tali eventi non sono a lui imputabili **[art.1805]** o sono conseguenti all'uso per cui la cosa è stata consegnata **[art.1807]**

Se il comodatario non adempia a tali obblighi il comodante può chiedere la restituzione della cosa e il risarcimento del danno. Il comodante non è obbligato a consegnare la cosa esente da vizi, ma sarà tenuto al risarcimento del danno se non ha avvertito il comodatario **[art.1812]**

#### Cap.56 - I CONTRATTI DI COOPERAZIONE

L'**appalto** **[art. 1655]**: contratto col quale una parte (**appaltatore**) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e una gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio dietro un corrispettivo in denaro cui si obbliga l'altra parte (**committente**).

Quindi l'appalto è utilizzato quando un soggetto non può o non vuole compiere in prima persona il lavoro relativo ad un'opera o ad un servizio. Per svolgere il lavoro, perciò, si rivolge ad un imprenditore che con la sua organizzazione s'incaricherà di compiere completamente l'opera dietro corrispettivo.

Si distingue l'**appalto d'opera** dall'**appalto di servizi**, tuttavia il codice disciplina essenzialmente il primo.

È un contratto a forma libera, tipicamente oneroso a prestazioni corrispettive. Il corrispettivo può essere fissato dalle parti a corpo (per tutta l'opera nel suo complesso) o a misura. Se le parti non lo hanno determinato intervengono i criteri di legge o il giudice **[art.1657]**. L'**appaltatore:**

- deve fornire la materia necessaria a compiere l'opera **[art. 1658]**
- è tenuto a dare pronto avviso al committente degli eventuali difetti della materia da questo fornita se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione **[art. 1663]**
- non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate; l'autorizzazione si deve provare per iscritto. **[art. 1659]**
- non verrà rimborsato se il prezzo dell'intera opera è stato determinato; se l'apporto dovesse superare 1/6 del prezzo, ha diritto al compenso per i maggiori lavori o può recedere **[art.1661]**.
- è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, a meno che non siano già conosciuti dal committente **[art.1667]**
- se si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata è responsabile per la rovina o per il pericolo di rovina dello stesso per 10 anni dal compimento dell'opera **[art.1669]** Il **committente:**
- ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato; quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno **[art.1662]**.
- una volta ultimati i lavori, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta **[art.1665]**
- deve, a pena di decadenza, denunciare allo appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta **[art.1667]**
- in caso di vizi o difformità dell'opera può chiedere che siano eliminati o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto **[art.1668]**
- entro un anno deve denunciare all'appaltatore i vizi relativi alla possibile rovina di edifici **[art.1669]**

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori a **1/10 del prezzo complessivo convenuto**, l'appaltatore o il committente possono chiedere una **revisione del prezzo [art.1664]**.

**NB.** Se la prestazione è un dare o un fare si pone il problema della distinzione tra vendita e appalto:

	<u>Vendita</u>	<u>Appalto</u>
Efficacia:	traslativa	obbligatoria
Oggetto:	obbligazione di dare	Obbligazione di fare
Ipotesi con problemi di qualificazione:		
a) Fornitura e modificazione della cosa	Vendita di cosa futura Il rischio è a carico del compratore, dal momento della consegna della cosa. <u>Si avrebbe vendita se il lavoro fosse il mezzo per la trasformazione della materia.</u>	Fornitura a carico dell'appaltatore <b>[art.1658]</b> e conseguente acquisto della proprietà da parte del committente → <u>si ha appalto se la fornitura è il solo mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo del contratto</u>
b) cessione di un suolo dietro il corrispettivo dell'attribuzione di una quota o di parte della costruzione da realizzare. Può essere realizzata attraverso:	Vendita con contestuale costituzione di un diritto di superficie in favore del venditore.	Affidamento in appalto dell'esecuzione di un opera.

Il **mandato [art. 1703]**: contratto col quale una parte (**mandatario**) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (**mandante**). È a forma libera.

Può essere conferito:

- **con rappresentanza**: in tal caso il mandatario è autorizzato a spendere il nome del mandante, che agirà non solo per **conto** del mandante ma anche in suo **nome** (produce direttamente i suoi effetti nei confronti del mandante **[art.1704]**);
- **senza rappresentanza**: il mandatario è obbligato a compiere gli atti per **conto** del mandante ma in nome proprio, quindi sarà il mandatario ad acquisire i diritti ed assumere gli obblighi derivanti. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante.

Il mandato può essere ratifica

- **speciale**: comprende solo gli atti per i quali è stato conferito (ovviamente anche quelli che sono necessari al loro compimento)
- **generale**: si riferisce genericamente a tutti gli interessi del mandante (esclusi sempre però gli atti di straordinaria amministrazione a meno che non siano espressamente indicati) **[art.1708]**.

Si presume oneroso **[art.1709]**, ma le parti possono accordarsi per gratuità.

I creditori del mandatario non possono soddisfare le loro ragioni sui beni acquistati dal mandatario per conto del mandante.

**Obbligazioni del mandatario:**

- eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia **[art.1710]**
  - eseguirlo entro i limiti fissati, oltre i quali l'atto resterà a suo carico salvo rettifica del mandante **[art.1711]**.
  - deve comunicare l'avvenuta esecuzione immediatamente **[art.1712]**
  - rendere al mandante il conto del suo operato e riferirgli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato **[art.1713]** e nel caso in cui ritardi nella consegna delle somme riscosse deve pagare gli interessi legali al mandante **[art.1714]**
  - deve custodire le cose che gli sono state spedite per conto del mandante **[art.1718]**
  - non può sostituire altri a sé a meno che non sia stato autorizzato; diversamente risponderà per l'operato della persona sostituita.
- Il mandato può essere conferito ad una pluralità di soggetti, e si distingue:

- **mandato congiuntivo**: conferito a più soggetti che devono operare congiuntamente e che deve essere accettato da tutti; -
- **mandato disgiuntivo**: ciascuno dei mandatari può concludere l'affare, il mandante una volta avvertito dell'esecuzione deve avvertire gli altri, in mancanza sarà obbligato al risarcimento dei danni derivanti [\[art.1716\]](#).

#### **Obbligazioni del mandante [\[art.1719 e 1720\]](#):**

- somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
- rimborsare le anticipazioni al mandatario
- pagargli il compenso che gli spetta
- risarcire eventuali danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico.

#### **Cause di estinzione del mandato [\[art.1722\]](#):**

- 1) **scadenza del termine o compimento** da parte del mandatario dell'affare per il quale il mandato è stato conferito
- 2) **revoca** da parte del mandante [\[art.1723\]](#), sia espressa (dichiarazione recettizia) che tacita (il mandante nomina un altro mandatario o provvede egli stesso); tale revoca obbliga il mandante al risarcimento del danno, salvo che ricorra giusta causa [\[art.1725\]](#). Se il mandato è stato conferito da più persone la revoca deve essere fatta da tutti, altrimenti è irrevocabile [\[art.1726\]](#) 3) **rinuncia del mandatario** tramite dichiarazione unilaterale, che lo obbliga al risarcimento del danno nel caso di mandato determinato a meno che non ricorra giusta causa; se il mandato è indeterminato dovrà dare un congruo preavviso pena il risarcimento del danno [\[art.1726\]](#)
- 4) **morte, interdizione o inabilitazione** del mandante (il mandato non si estingue se è stato conferito anche nell'interesse del mandatario) o del mandatario (gli eredi o i rappresentanti devono avvertire prontamente il mandante [\[art.1728\]](#)). **NB.** Può essere conferito anche un mandato post mortem, valido se ha ad oggetto un'attività materiale.

### **Cap.57 - I CONTRATTI DI GARANZIA**

**Fideiussione:** fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui [\[art.1936\]](#).

Di regola, il debitore è a conoscenza della fideiussione, ma tale conoscenza non è un requisito necessario perché la fideiussione sia efficace; affinché sia valida è necessaria l'esistenza dell'obbligazione principale [\[art.1939\]](#).

Ha **carattere accessorio** rispetto all'obbligazione principale, ovvero non può eccedere quanto dovuto dal debitore principale né può essere prestata a condizioni più onerose [\[art.1941\]](#).

#### **Può essere presentata:**

- da più persone per uno stesso debito: il debito si divide in tante parti quanti sono i fideiussori [\[art.1947\]](#)
  - come garanzia dell'adempimento di un'altra fideiussione: il fideiussore del fideiussore sarà tenuto verso il creditore solo se il debitore principale e gli altri fideiussori sono insolventi [\[art.1949\]](#) - per una parte del debito e a condizioni meno onerose.
- Il fideiussore ha **azione di regresso** contro il debitore; ha inoltre diritto agli interessi legali. Può evitare tali rischi, facendosi liberare prima di aver effettuato il pagamento [\[art.1953\]](#) **Obblighi del fideiussore:**
- deve informare il debitore dell'avvenuto pagamento. In caso contrario non ha diritto all'azione di regresso se il debitore ha ugualmente pagato.

NB. ≠ contratti autonomi di garanzia, attraverso i quali il creditore si fa concedere una garanzia personale.

## **DOMANDE**

Gli argomenti maggiormente chiesti sono indicati dalle parole scritte in rosso che trovate lungo il testo.